

Maria Letizia Zanier

LA DURATA
DEL PROCESSO PENALE
IN ITALIA
TRA NORME, PRASSI
E CONTESTI

Uno studio sul diritto in azione

Indice

Introduzione.....	pag. 5
--------------------------	---------------

I. La “non ragionevole” durata del processo penale. Prospettive teoriche e ordinamenti a confronto

1.1.	Il problema del ritardo nel processo penale	pag. 19
1.1.1.	Cause e spiegazioni del ritardo	pag. 25
1.1.2.	Una prima ricognizione dei possibili rimedi	pag. 32
1.2.	Discrezionali ma neutrali o il mito dell’obbligatorietà? Il caso dell’azione penale nei sistemi di <i>common law</i> e di <i>civil law</i>	pag. 39

II. Contesto e opinioni: come incidono le caratteristiche del tribunale (dimensioni, organici, dati sulla criminalità locale)

pag. 53

III. Le spiegazioni empiriche del ritardo	pag. 67
3.1. Aspetti normativi	pag. 67
3.2. Aspetti organizzativi	pag. 74
3.3. Caratteristiche del processo	pag. 85
3.4. Differenze personali.....	pag. 87

IV. Attori e opinioni: come incidono i ruoli occupati nel sistema del processo penale sulle posizioni in tema di durata dei procedimenti.....

pag. 93		
4.1.	La magistratura requirente.....	pag. 95
4.1.1.	L’organizzazione del lavoro nell’ambito delle procure	pag. 95
4.1.2.	Le durate tipiche: il punto di vista delle procure.....	pag. 99
4.1.3.	Parlando di priorità nell’esercizio dell’azione penale.....	pag. 101
4.2.	La magistratura giudicante	pag. 104
4.2.1.	Il criterio della specializzazione anche per i giudici?	pag. 104
4.2.2.	Le durate tipiche: il punto di vista dei Gip-Gup.....	pag. 107
4.2.3.	Le durate tipiche: il punto di vista dei giudici del dibattimento..	pag. 112

4.3.	Gli avvocati difensori e di parte civile	<i>pag. 115</i>
4.3.1.	L'organizzazione del lavoro degli avvocati	<i>pag. 115</i>
4.3.2.	La durata del processo nella prospettiva della difesa	<i>pag. 121</i>
4.3.3.	La durata del processo nella prospettiva della parte civile	<i>pag. 126</i>
4.3.4.	Gli avvocati parlano dei magistrati.....	<i>pag. 127</i>
4.3.5.	I magistrati parlano degli avvocati.....	<i>pag. 131</i>
4.4.	La cancelleria.....	<i>pag. 132</i>
4.5.	I rapporti con le altre figure.....	<i>pag. 137</i>
4.5.1.	Periti e consulenti.....	<i>pag. 138</i>
4.5.2.	Testimoni.....	<i>pag. 141</i>
4.5.3.	Polizia giudiziaria	<i>pag. 144</i>
4.5.4.	Indagati, imputati, clienti.....	<i>pag. 144</i>

V. Alcune conseguenze strutturali del ritardo pag. 151

VI. I rimedi pag. 157

6.1.	I rimedi possibili	<i>pag. 157</i>
6.1.1.	I rimedi di tipo normativo.....	<i>pag. 157</i>
6.1.2.	I rimedi di tipo organizzativo.....	<i>pag. 161</i>
6.1.3.	Strategie personali.....	<i>pag. 162</i>
6.2.	I “falsi” rimedi	<i>pag. 164</i>

VII. Considerazioni conclusive..... pag. 167

Riferimenti bibliografici..... pag. 171

Introduzione

Quando in campo giuridico viene introdotta una riforma delle norme per sopperire ad una situazione considerata poco soddisfacente, come nel caso delle *performance* di durata del processo penale in Italia, non sempre gli effetti che si ottengono nella pratica si rivelano adeguati agli obiettivi che il legislatore si era proposto. Ciò si può verificare qualora non si tenga conto a sufficienza delle ricadute dei provvedimenti varati sull'applicazione quotidiana delle nuove norme da parte degli attori del diritto. Per questo motivo è importante conoscere le opinioni degli operatori, cioè di chi ogni giorno si trova a dover applicare il diritto nella pratica (Nelken e Zanier 2006).

In questa direzione muovono gli obiettivi della ricerca di cui presentiamo qui alcuni risultati, nella convinzione di aver seguito un approccio analitico originale, oltre che poco frequentato in Italia, alla spiegazione del ritardo della giustizia. L'attenzione è rivolta non solo alle motivazioni attribuibili alle durate particolarmente elevate dei nostri processi penali, ma anche alla comprensione di cosa spiega il ritardo della giustizia circa il comportamento degli attori coinvolti.

Una giustizia ritardata è per molti aspetti una giustizia negata. In campo penale ciò si può tradurre da una parte nella posposizione o nell'evitamento della sanzione per il reo e dall'altra nel mancato pronto riconoscimento dell'innocenza di chi non è colpevole. In entrambi i casi la conseguenza principale è riconducibile alla riduzione degli effetti di deterrenza insiti nel sistema (Feeley 1979). Il ritardo non mina soltanto l'efficacia, ma anche l'affidabilità e la credibilità della giustizia penale¹. I tempi lunghi nel processo possono affievolire la forza dell'azione penale

¹ Il ritardo della giustizia penale rappresenta un concetto centrale nell'ambito della ricerca criminologia contemporanea. Due temi, tra i più discussi, dalla criminologia e dalla teoria delle politiche giudiziarie penali nei paesi anglosassoni sono oggi quello della deterrenza e dell'incapacità di produrre effetti da parte delle sanzioni. La deterrenza, sia secondo la prospettiva tradizionale sia secondo gli approcci più moderni, comprende tre elementi: la certezza, la severità e la celerità della pena (Blumstein *et al.* 1978). Tutti questi aspetti, e non solo quello della celerità, sono rilevanti per la questione del ritardo del sistema penale, dal momento che quest'ultimo influisce sulla certezza e sulla severità della sanzione al pari della celerità.

perché le vittime e i testimoni, afflitti dalla durata del procedimento e/o costretti a reiterate comparizioni davanti alla corte, finiscono per perdere fiducia e interesse nel sistema e di conseguenza collaborano malvolentieri. Oppure non sono più in grado di contribuire efficacemente al raggiungimento della verità processuale a causa dell'elevato intervallo di tempo intercorso tra la commissione del fatto e l'audizione giudiziaria. Inoltre, le lunghe attese incrementano i costi in termini di risorse morali e finanziarie dei procedimenti sia per lo Stato sia per l'imputato; soprattutto in questo aspetto si può rintracciare un'importante spinta per l'implementazione di riforme volte alla riduzione dei tempi del processo (Church 1982a). A causa delle lunghe durate processuali, imputati pericolosi, se non vengono sottoposti alla custodia cautelare preventiva, possono compiere altri delitti. Di converso, il ritardo nella celebrazione dei processi può violare il diritto dell'imputato detenuto in carcere qualora venisse riconosciuto innocente. In generale, i tempi lunghi sono contrari ai diritti della difesa, come affermano la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, le Carte Costituzionali e altre leggi dei diversi paesi (Feltes 1992).

Dobbiamo premettere che la questione della durata dei processi penali in Italia assume connotazioni non del tutto assimilabili a quelle tipiche dei sistemi anglosassoni. Nel nostro paese, ad esempio, la deterrenza non viene sempre percepita come un problema cruciale, dal momento che i tempi processuali elevati sono a volte considerati come vere e proprie soluzioni. Nel tentativo di contestualizzare le prospettive teoriche offerte dagli Autori anglosassoni, secondo i quali gli aspetti fondamentali del problema sono legati all'efficienza del *management* e al coordinamento tra gli uffici giudiziari, la realtà italiana pare risentire maggiormente di un dibattito tutto interno circa l'opportunità politica di introdurre cambiamenti normativi che danno origine nella sostanza ad un processo di "biforcazione" del procedimento penale. Alcune riforme varate di recente o attualmente in discussione tendono in effetti alla promozione di due percorsi processuali nei quali l'aspetto temporale si trova ad assumere valenze opposte, a seconda che l'imputato disponga o meno di adeguate risorse economiche, sociali, culturali. E' appena il caso di ricordare i procedimenti particolarmente celeri nei confronti di quegli stranieri che vengono condannati per il reato di immigrazione clandestina

in base alla legge Bossi-Fini o di chi viene colto in flagranza o reitera il reato. Di converso, come testimoniano le ultime proposte di riforma dell'ordinamento oggi appena approvate o al vaglio del Parlamento (la cosiddetta legge ex-Cirielli, che accorcia i termini di prescrizione per particolari reati, e la legge Pecorelli, che abolisce l'appello del pubblico ministero in caso assoluzione in primo grado), per alcune categorie di imputati non è scontato che l'obiettivo sia quello di arrivare ad una conclusione – celere - del processo. Tanto più che la Pecorelli pare porsi in netto contrasto con il principio della ragionevole durata del processo e determina di fatto un aggravio del carico penale pendente, considerato che prevede, a determinate condizioni, l'appellabilità delle sentenze da parte dell'imputato presso la corte di Cassazione anche per questioni di merito.

L'approccio analitico che abbiamo seguito nella ricerca è basato sullo studio empirico delle prassi soggettive attuate dagli operatori del diritto nell'ambito di contesti socio-giuridici definiti, attraverso interviste elaborate e condotte direttamente dall'Autrice con testimoni privilegiati presso diversi tribunali italiani sotto la guida e il coordinamento di David Nelken.

I dati sono stati raccolti nell'ambito della ricerca “La ragionevole durata del processo. Garanzie e efficienza della giustizia penale”, svolta in base ad un progetto cofinanziato dal Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca scientifica e incentrato presso l'Università degli Studi di Ferrara (Coor. Naz. Renzo Orlandi, Cofin 2000). Lo studio è stato oggetto di discussione in occasione dell'omonimo convegno, svoltosi presso l'Università degli Studi di Padova nel maggio 2003 (Nelken 2005; Zanier 2005).

Il lavoro che presentiamo rientra in un progetto di analisi e di studio più ampio, una sorta di *work in progress*, e la grande mole di questi e degli ulteriori dati empirici ottenuti sarà oggetto di futura rielaborazione.

L'impianto della ricerca si situa in un'area interdisciplinare che vede la presenza e l'interazione di strumenti interpretativi riferibili sia alle scienze sociali sia alle scienze giuridiche. La prospettiva analitica adottata si colloca però su un piano strettamente sociologico, dove

l'obiettivo è costituito dalla rilevazione empirica delle posizioni di alcuni testimoni privilegiati sul delicato e dibattuto tema della durata del processo penale in Italia.

Nella nostra realtà sono scarsamente – o affatto – disponibili dati di provenienza ufficiale derivanti da statistiche effettuate su campioni rappresentativi. Spesso, poi, si tratta di informazioni quantitative inaffidabili o quantomeno poco attendibili. Mentre i vantaggi legati ad un approccio di tipo qualitativo, con la raccolta e l'analisi di dati originali provenienti da figure protagoniste nella realtà del processo penale, sono molteplici. In primo luogo, questa rappresenta una prospettiva di ricerca che privilegia il dialogo e che permette di andare oltre alle risposte facili, scontate o di senso comune. Ciò aiuta a superare uno dei classici stereotipi, secondo cui ogni categoria coinvolta attribuirebbe la “colpa” del ritardo alle altre.

Attraverso la conduzione di colloqui in profondità con un numero circoscritto di testimoni privilegiati presso sedi giudiziarie dislocate in differenti ambiti territoriali si è cercato di ricostruire “dall'interno” alcuni elementi indicativi del fenomeno oggetto di studio. In particolare, il fine che ci siamo proposti è quello di illustrare come l'introduzione del sistema accusatorio e di altre riforme successive abbiano influenzato la durata dei processi. L'approccio empirico di tipo qualitativo ha il pregio di farci individuare i modi e le ragioni dell'utilizzo della risorsa tempo nel sistema penale, come anche le soluzioni elaborate dagli attori per far fronte a durate processuali giudicate eccessive. E ancora, mette in evidenza come, indipendentemente dai fattori strutturali oggettivi, molto di ciò che accade in pratica dipende dalla costruzione sociale del ritardo come problema da parte delle diverse categorie professionali intervistate.

Il rapporto tra norme e prassi nelle rappresentazioni degli attori rappresenta uno dei referenti interpretativi tipici della prospettiva socio-giuridica cosiddetta *law in action* (diritto in azione) (Treves 1987; Ferrari 1997). In quest'ottica, il diritto non si applica autonomamente e indipendentemente dai ruoli giocati dagli attori giuridici e le norme che compaiono nei codici si rivelano non di rado irrealistiche nella pratica, visto che non forniscono indicazioni circa scelte, comportamenti e priorità sui quali gli operatori sono chiamati quotidianamente a prendere decisioni anche difficili. Come illustra efficacemente il caso

dell'obbligatorietà/discrezionalità dell'azione penale, i principi assoluti e astratti a cui si ispirano le norme possono a volte adattarsi faticosamente all'applicazione pratica nell'ambito dei contesti organizzativi.

Lo sfondo della ricerca è quello di alcuni tribunali italiani, eterogenei per dimensioni e contesti locali, e cioè Bologna, Ferrara, Padova, Torino, Firenze e Catania. In ciascuna sede si sono presi contatti con figure rappresentative tra gli operatori del diritto disponibili ad essere intervistate. Tra queste, il Presidente di una sezione penale del tribunale, il Presidente di una sezione Gip-Gup, il Procuratore capo (o il Procuratore aggiunto o, in alternativa, un Sostituto procuratore), un Dirigente della cancelleria penale e due Avvocati penalisti, uno dei quali, preferibilmente, con esperienze nel patrocinio delle parti civili². Questa opzione si rifà in primo luogo alla considerazione del fatto che ipoteticamente i diversi ruoli occupati avrebbero determinato, in certa misura, posizioni non del tutto assimilabili. Come vedremo, questa previsione è confermata alla luce dei dati raccolti. In secondo luogo, tenendo conto di quanto emerge dalle statistiche ufficiali, si è supposto che le variabili di tipo contestuale – la collocazione territoriale del tribunale, le sue dimensioni e la tipicità della criminalità locale – avrebbero potuto rivelarsi efficaci nella determinazione della qualità delle opinioni espresse dagli intervistati. Anche questo aspetto può essere ricostruito attraverso l'analisi dei brani d'intervista riportati nelle pagine seguenti.

Per quanto riguarda la tipologia del campione sottoposto alla rilevazione, è necessario precisare le condizioni oggettive che ne hanno definito la selezione. In considerazione dei mezzi disponibili e soprattutto delle opportunità legate all'accesso ai testimoni privilegiati, la scelta delle sedi e dei soggetti da intervistare è stata subordinata alla conoscenza diretta o indiretta di queste figure, oltre che a contatti precedentemente intercorsi. In mancanza di requisiti come questi sarebbe stato impossibile ottenere la collaborazione degli "intervistandi" che, lo ricordiamo, occupano posizioni di rilievo e sono stati chiamati a discutere intorno ad argomenti di particolare delicatezza e sensibilità. Ciò che abbiamo analizzato nella ricerca è la realtà dei fatti "filtrata" dallo sguardo dei singoli intervistati.

² Ad essi si è aggiunto un Magistrato di corte d'appello.

E la natura non probabilistica del campione non ha originato problemi interpretativi e neppure ha inficiato i risultati ottenuti, poiché il fine principale era quello di far emergere una serie di pratiche e le giustificazioni ad esse attribuite da parte degli attori.

Tornando alla struttura del campione, sono state condotte complessivamente trentasei interviste in profondità presso sei sedi di tribunali italiani. La raccolta dei dati ha preso avvio nel mese di giugno 2002 per concludersi nel dicembre dello stesso anno. Sono state elaborate quattro tracce d'intervista, a seconda del ruolo rivestito dall'intervistato (magistratura requirente, magistratura giudicante, avvocati, cancellieri). Lo strumento di rilevazione maggiormente compatibile con gli scopi della ricerca è stato individuato nell'intervista in profondità di tipo semi-strutturato, dal momento che questa tecnica prevede una serie di temi-stimolo standardizzati da proporre a tutti gli intervistati, rendendo possibile una comparazione tra le singole opinioni. Ma, allo stesso tempo, lascia libero l'intervistatore di modificare l'ordine dei quesiti e di riformulare in un secondo momento stimoli inizialmente trascurati o evitati nel colloquio perché ritenuti particolarmente sensibili. La duttilità di questo strumento permette di includere anche tematiche originariamente non previste nella traccia, ma che potrebbero dimostrarsi assai indicative e informative per il fenomeno studiato. Adottando una prospettiva metodologica di tipo "aperto", non tutti gli intervistati hanno dovuto necessariamente fornire – e hanno effettivamente fornito – delle argomentazioni in corrispondenza di tutti i temi-stimolo inclusi nello schema³.

In estrema sintesi, alcuni spunti di discussione introdotti nel colloquio sono comuni alle quattro tipologie di intervista. In particolare, i quesiti su: aspetti descrittivi della durata dei processi, durate medie giudicate "normali" nelle diverse fasi e durate considerate invece "patologiche"; intoppi tipici; applicazione di norme processuali con margini di discrezionalità che possono incidere sui tempi; differenze nei tempi del

³ In altri termini, per alcuni temi non sono stati rilevati dati riferibili a determinate figure intervistate e, allo stesso modo, vengono analizzate anche questioni originariamente non comprese nelle tracce delle interviste.

processo a seconda delle materie trattate, delle caratteristiche dell'imputato (indagato, cliente) o di altre variabili intervenienti; organizzazione del proprio lavoro nell'ambito dei tempi complessivi tipici del sistema del processo penale; capacità (possibilità) di incidere sulle durate dei procedimenti; funzionamento e potenzialità deflative dei riti speciali (patteggiamento, rito abbreviato, decreto penale di condanna); effetti della prescrizione sulle strategie processuali; eventuali rimedi individuati per far fronte alla durata eccessiva dei processi; rapporti con le altre figure coinvolte; aspetti relativi al contesto territoriale e ai dati di sfondo; elementi della biografia professionale dell'intervistato.

Alla traccia destinata ai magistrati requirenti sono stati aggiunti stimoli attinenti alla questione dell'obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale, ai relativi riflessi sulle durate dei processi, agli eventuali criteri di priorità di fatto applicati e alla specializzazione dei magistrati. Agli avvocati è stato chiesto anche di parlare delle strategie dilatorie eventualmente messe in atto e, per le parti civili, subite. Per quanto riguarda i funzionari delle cancellerie, l'attenzione è stata centrata in particolare sui tempi legati ai singoli passaggi burocratici, sulle modalità di formazione, di conservazione e di trasmissione dei fascicoli, oltre che su eventuali sovrapposizioni insorgenti tra compiti amministrativi e giurisdizionali.

Le interviste, registrate e trascritte integralmente, hanno una durata che va dai quarantacinque minuti all'ora e mezza circa. I testi ottenuti sono stati sottoposti ad analisi del contenuto con l'obiettivo di mettere in relazione le opinioni espresse con le principali variabili indipendenti (ruolo o posizione dell'intervistato, sede del tribunale di riferimento e sue caratteristiche, differenze individuali determinate da caratteristiche intrinseche del soggetto o dalle esperienze vissute professionalmente).

Che non sia sufficiente né adeguato porre enfasi solo sulle teorie, ma si debba invece partire dai problemi reali per suscitare un dibattito serio e stimolante tra gli addetti ai lavori (studiosi, operatori del diritto, politici) e nell'ambito dell'opinione pubblica è messo in evidenza dalla qualità delle testimonianze che abbiamo raccolto. Anche se risultati come questi non sono definitivi e andranno approfonditi con ricerche successive, non

tenerne conto espone al rischio di rendere molte dispute giuridiche sterili o fuorvianti.

Tra tutti, soprattutto un risultato ci è parso inatteso e decisamente controintuitivo e per questo degno di particolare attenzione. All'inizio della ricerca avevamo considerato come premessa implicita il fatto che la lentezza della macchina della giustizia in Italia, e con essa i ritardi nel processo penale, fossero unanimemente riconosciuti come elemento oggettivo non solo dalla "gente comune", ma anche – e a maggior ragione – da chi opera professionalmente nell'ambito del diritto. L'analisi delle opinioni contenute nelle interviste ha dimostrato che così non è. Secondo alcuni⁴, in molti casi "la lunghezza del procedimento penale in realtà sarebbe un fatto episodico, non un fatto normale". In modo non casuale, condividono questo punto di vista alcuni esponenti dell'avvocatura. Sul diverso valore attribuito alla risorsa "tempo" a seconda dei ruoli rivestiti nel sistema si tornerà diffusamente in seguito.

"Nel processo penale abbiamo dei casi in cui indubbiamente... eclatanti di perdurare nel tempo per decenni... i vari processi sulle stragi. Ma nel quotidiano questa lunghezza del processo in realtà non è poi così scontata, anzi" (Avvocato difensore e di parte civile, Torino).

"Ma io, ripetendo quello che vi dicevo prima e non pare fare una battuta provocatoria, sono consapevole del fatto che il processo penale italiano è spesso accusato di essere troppo lungo però non credo che ci si debba adagiare su questa affermazione e diciamo cristallizzarla perché non sempre questo si può fondatamente affermare. Mi spiego: quando il processo ha a che fare con imputati detenuti il processo ha dei tempi celeri, ragionevolmente celeri cioè compatibilmente con le esigenze di accertamento; secondo, quando il processo ha ad oggetto reati che vengono sentiti in modo particolare dall'accusa, dallo spirito del tempo, diciamo pure dalle mode giudiziarie, il processo è veloce, sempre con quell'aggiunta "compatibilmente con"" (Avvocato difensore e di parte civile, Padova).

Altri risultati della ricerca sono particolarmente interessanti, in quanto si rivelano decisamente controversi e/o ancora una volta polarizzati a seconda delle appartenenze professionali dei testimoni privilegiati nel sistema della giustizia penale o del contesto dei tribunali; altri ancora

⁴ Anche se si tratta di un numero assai limitato di intervistati, l'impressione è quella di non trovarsi di fronte a posizioni del tutto residuali.

perché appaiono per certi versi paradossali come, ad esempio, quelli relativi al tema dell'obbligatorietà dell'azione penale. Questo principio, la cui sacralità in Italia è quasi unanimemente riconosciuta a livello teorico, viene sistematicamente violato nella *routine* quotidiana del lavoro presso delle procure. A livello giuridico-normativo non si fa nulla per ovviare al carico, in pratica spesso inaffrontabile, delle notizie di reato che ogni giorno arrivano sul tavolo del procuratore capo e dei suoi sostituti e sulle quali per legge bisogna procedere. Ma si finge di non sapere che di fatto questi attori applicano criteri di priorità definiti soggettivamente o collegialmente per far fronte al lavoro arretrato o di volta in volta sopravvenuto, come emerge da molti brani delle interviste che abbiamo condotto presso le procure:

“Cerchiamo di... lasciamo perdere quello che ormai è l'arretrato, meglio lasciamo perdere... cerchiamo di eliminarlo per altre vie, cerchiamo di impedire che si accumuli nuovo arretrato per far fronte a tutte le nuove notizie di reato” (Procuratore capo, Torino).

“Esiste anche a monte un'altra situazione che forse è parallela a un discorso di un giusto processo in tempi rapidi e che va collegata con la grande mole dei procedimenti che affluiscono alle procure, il numero, il numero dei procedimenti. Perché se lei pensa che alla procura di Padova - solo procedimenti a carico di noti - arrivano mediamente quindicimila, sedicimila processi all'anno, è chiaro che noi usiamo dei criteri di priorità perché certi processi hanno la priorità rispetto ad altri... [...]. I criteri di priorità vengono fissati... in genere vengono fissati d'accordo con i colleghi in riunioni. [...]. Cosa significa? Significa che le rapine, gli omicidi, gli atti di sovversione, gli sfruttamenti della prostituzione, le violenze sessuali, le grosse ricettazioni, le truffe sono quelle cose che sicuramente hanno priorità. Non hanno priorità le ingiurie, le minacce o quei reati che potremmo definire bagattellari, però è sempre difficile stabilire sulla carta... quali siano i prioritari e non prioritari perché anche un abuso edilizio, la costruzione per esempio di una finestra, per cui la mia finestra in sé e per sé potrebbe essere non prioritaria, ma un abuso edilizio di vaste proporzioni diventa un processo giudiziario. La gravità dei reati, l'allarme sociale che essi possono provocare, la pericolosità degli imputati, la reiterazione di reati da parte di sodalizi criminosi, queste sono un po' le tipologie che ci portano a dire quelli sono i procedimenti che hanno una precedenza rispetto ad altri” (Procuratore aggiunto, Padova).

“Questo dovrebbe essere il principio, va da sé, dico, che la bambina violentata e le misure cautelari che si prendono o che so io... appunto un sequestro di persona, o

l'omicidio... A questi diamo... la precedenza, oltretutto perché di solito sono processi con detenuti, persone alle quali sono state applicate misure cautelari, quindi c'è poco da fare, a queste va data precedenza" (Procuratore capo, Ferrara).

In corrispondenza di ruoli omologhi esercitati nell'ambito del sistema penale, si osserva in modo ricorrente una consonanza nei punti di vista espressi dai testimoni privilegiati su molteplici questioni, a prescindere dal tribunale in cui sono state raccolte le interviste. Ciò significa che l'appartenenza professionale, a determinate condizioni, rappresenta una variabile indipendente assai efficace nella formazione degli atteggiamenti. Così, ad esempio a proposito dei rapporti intrattenuti con la categoria forense, molti magistrati intervistati in diverse sedi hanno affermato concordemente che:

"Da noi va abbastanza bene nel senso... mediamente il rapporto tra avvocati e magistrati a Torino è buono" (Procuratore capo, Torino).

"I rapporti con gli avvocati... diciamo che se uno si comporta cortesemente sono normali" (Presidente sezione Gip, Padova).

"Con gli avvocati anche, un rapporto buono, ma qui a Bologna non c'è mai stata grande tensione" (Presidente sezione Gip, Bologna).

"I rapporti con gli avvocati a Firenze sono ottimi, c'è rispetto, c'è correttezza nel 99% dei casi insomma salvo... Però non bisogna stupirsi delle cose, ognuno fa il suo mestiere, io non mi stupisco mai se un avvocato nei limiti che la legge gli consente fa certe attività" (Presidente sezione penale tribunale, Firenze).

Mentre molti avvocati convengono piuttosto trasversalmente sulle critiche da muoversi ad una presunta inadeguatezza, occasionale o sistematica, attribuibile a certi magistrati:

"Per le indagini preliminari invece il discorso è completamente diverso: la lunghezza è dovuta ad altre variabili e questa volta non credo che si debba fare un mea culpa dell'avvocatura perché le indagini preliminari più o meno rapide dipendono dalla difficoltà di accertamento investigativo, e qui la variabile fondamentale è la coordinazione tra il pm e la polizia giudiziaria, c'è un problema di uomini, di numero e poi anche un problema di qualità di uomini" (Avvocato difensore e di parte civile, Padova).

“Ci sono stati dei pm che tenevano fascicoli per due o tre anni senza fare nulla, insomma...” (Avvocato difensore, Ferrara).

“Perché presso alcuni uffici, prima di chiedere l’udienza preliminare... i processi giacciono nelle procure mesi, ci sono procure molto attive, e devo dire che una di queste è la nostra, ma ci sono procure che tengono processi fermi per mesi prima di compilare la richiesta...” (Avvocato difensore, Padova).

“Ecco che qui la lunghezza del processo, l’irragionevole durata del processo, non risiede nel sistema, non risiede nella legge, ma nelle scelte processuali che vengono fatte da parte dei magistrati” (Avvocato difensore e di parte civile, Torino).

Su altre tematiche, come quelle relative all’uso del tempo da ritenersi “corretto” o “scorretto” per allungare le durate e arrivare alla prescrizione, vi è un minore accordo tra i penalisti, che fanno così a volte venir meno quella che potrebbe essere una forma di “solidarietà professionale”. Da una parte, c’è chi vede nella prescrizione il miglior strumento difensivo a qualunque costo, come questo avvocato:

“Non le nego, e sarei un bugiardo se lo facessi e sul termine bugiardo intenderei porre una sottolineatura, che talvolta la lunghezza del processo è certamente uno strumento difensivo. Perché è uno strumento difensivo? Perché, come le dicevo prima, l’effetto della prescrizione del reato a volte è un risultato... non solo possibile, ma anche ottimo... probabile ed ottimo perché a volte non ci sono argomenti difensivi...” (Avvocato difensore, Firenze).

O chi intende la prescrizione come un obiettivo legittimamente perseguibile:

“Voglio dire che la prescrizione è una non scandalosa conclusione del processo... cioè non è che la prescrizione l’ha inventata qualcuno... non è che l’istituto della prescrizione è un istituto diabolico o scandaloso” (Avvocato difensore, Catania).

Dall’altra, chi premette che in ogni caso delle distinzioni andrebbero fatte:

“La somma distinzione è tra l’avvocato che usa dei pretesti che sono anche deontologicamente scorretti oppure che sono addirittura legalmente scorretti [...] [e]

l'avvocato [che] usa i mezzi che la legge gli offre. [...]. Allora, diciamo i mezzi non corretti che si potrebbero usare... [...]. Mah, l'avvocato che... non so, accampa un legittimo impedimento e invece non esiste, non so, posso anche... l'avvocato che si dà malato in quel determinato giorno in cui c'è l'udienza del processo... [...]. Sì, certo che accade. Accade anche che l'avvocato si procura un impegno... cioè... allora... per esempio... Un esempio classico è questo: l'avvocato che non so... Il presidente rinvia l'udienza e dice: non so... avvocato, lei il giorno tale può? E' un caso di cortesia processuale. Io dico: no, guardi non posso, quel giorno sono a Roma in cassazione, me lo sposti ad un altro giorno. Se viceversa quel giorno io mando un sostituto, il quale non ha la mia agenda e accetta un impegno qualsiasi, io poi magari posso spuntare magari facendomi nominare da un altro imputato artatamente per un procedimento che in quel giorno si celebra a Bergamo o in cassazione a Roma. E allora a questo punto io posso dire: no, guardi, questo era un impegno già prefissato, sono già stato nominato per quel determinato giorno, per cui faccio saltare l'udienza. Ma questo è uno dei tanti esempi, poi ci sono anche cose peggiori. Certo che si usano queste strategie..." (Avvocato difensore e di parte civile, Torino).

Infine, la cultura giuridica locale che caratterizza i diversi tribunali sembra giocare un ruolo fondamentale sulla formazione delle opinioni degli attori in relazione a particolari aspetti collegati alla durata dei processi, indipendentemente dalle singole funzioni esercitate nell'ambito del sistema penale. E' questo il caso, ad esempio, dell'efficacia deflativa riconosciuta ai riti alternativi dai quasi tutti gli operatori del tribunale di Torino, come emerge dai brani delle interviste condotte in questa sede giudiziaria con magistrati e avvocati:

"A Torino funzionano in grande percentuale perché a Torino è stata adottata una linea interpretativa dei riti alternativi, e in particolare del giudizio abbreviato, che è stata estremamente saggia, non per elogiare Torino rispetto ad altre sedi giudiziarie... Vale a dire quella di ritenere che la riduzione del terzo, che va fatta nel rito abbreviato, non è una riduzione che si opera sulla pena che io avrei voluto dare, o meglio, che si opera non in modo da arrivare comunque con la riduzione del terzo alla pena che io avrei voluto erogare, quindi aumentando di un terzo la pena di partenza. Ma è stata concepita in modo fortemente premiale, sicché io parto dalla pena che mi pare giusta come pena base, la riduco per le attenuanti che ritengo di dare e poi in più applico la riduzione del terzo. [...]. Tutto questo crea una forte premialità dei riti alternativi, forte premialità che porta a esaurire a Torino molti processi anche con il giudizio abbreviato che invece so che in altre sedi italiane ha scarsissimo successo" (Presidente sezione penale tribunale, Torino).

“Sicuramente agevola la prassi che c’è a Torino per cui la diminuzione del terzo per chi fa l’abbreviato è effettiva e non è puramente sulla carta” (Procuratore capo, Torino).

“Per esempio qui a Torino, dove i processi alterativi... i riti alternativi sono molto applicati, la lunghezza del procedimento in realtà è un fatto episodico, non è un fatto normale” (Avvocato difensore e di parte civile, Torino)

Posizioni decisamente divergenti rispetto alle precedenti sui riti speciali si registrano presso la sede giudiziaria di Padova, dove i giudizi abbreviati vengono reputati generalmente lunghi, complessi e poco premiali rispetto al processo ordinario:

“Il rito abbreviato come è stato introdotto può portare invece ad ulteriori prolungamenti, ha una parte di eredità della vecchia istruttoria formale, il fatto che giudice delle indagini preliminari ha da compiere una serie di nuove attività” (Procuratore aggiunto, Padova).

“Se io devo definire con giudizio abbreviato un procedimento nel quale, con tutta la diminuzione per il rito, prendo una pena prossima a quella che vado a prendere al dibattimento, prossima nel senso che anziché prendere quattro anni... Cioè definisco... con giudizio abbreviato e mi dà tre anni e sei mesi, quando al dibattimento vado a prendere, rischiando il dibattimento, quattro anni, quattro anni e due mesi...” (Avvocato difensore, Padova).

Il primo capitolo del volume affronta il tema dell’eccessiva durata del processo penale in prospettiva teorica, con alcuni cenni sulle differenze riscontrabili nell’esercizio dell’azione penale nei sistemi di *common law* e di *civil law*. Nel secondo capitolo vengono discussi gli effetti del contesto territoriale legato a ciascun tribunale (dimensioni, organici, dati sulla criminalità locale). Il terzo capitolo ricostruisce una griglia interpretativa per le spiegazioni del ritardo distinguendo tra ragioni di tipo normativo, di tipo organizzativo, tra determinanti che fanno riferimento alle caratteristiche del processo, oltre che alle differenze personali tra le figure coinvolte. Nel quarto capitolo viene trattato diffusamente il tema del rapporto tra i diversi ruoli occupati nell’ambito del sistema del processo penale e le posizioni in tema di durata dei procedimenti. Le conseguenze strutturali del ritardo nello svolgimento

dei processi e i rimedi – possibili o, al contrario, non auspicabili – sono analizzati nei due capitoli successivi.

Segnaliamo in conclusione che per brevi tratti alcune citazioni testuali delle interviste possono ripetersi in differenti parti del volume. Da un lato, ciò conferisce una maggiore forza alle opinioni degli operatori del diritto e mette in evidenza l'importanza di queste testimonianze; dall'altro, chiarisce meglio le diverse posizioni, da momento che ne moltiplica la valenza sostantiva a partire dai diversi piani analitici considerati.

Il mio primo debito va a David Nelken, che ha progettato e coordinato la ricerca, seguendomi nella fase di rilevazione e di elaborazione dei dati. Senza la sua guida questo lavoro semplicemente non avrebbe visto la luce. A Renzo Orlandi e a Daniele Negri devo un ringraziamento per la preziosa collaborazione prestata nello stabilire i contatti con gli "intervistandi" e per avermi accompagnato per la parte più squisitamente giuridica. Grazie all'impegno di Michele Mannoia è stato possibile estendere il campo della rilevazione al tribunale di Catania.

I. La “non ragionevole” durata del processo penale. Prospettive teoriche e ordinamenti a confronto

1.1. Il problema del ritardo nel processo penale

Quasi mai attraverso risposte “facili” o scontate a problematiche importanti, come quella della durata eccessiva del processo penale, è possibile non solo trovare soluzioni adeguate, ma neppure avvicinarsi alla comprensione della realtà dei fatti. Anche il concetto stesso di “ritardo” processuale non è così ovvio come si potrebbe immaginare. Nel discorso comune tutti parlano dei tempi lunghi della giustizia – penale e civile - ma senza riflettere circa il significato del ritardo. Il nostro compito preliminare è dunque quello di individuarne le definizioni.

Cosa significa parlare di eccessiva durata di un processo? Chi – o che cosa – definisce il tempo di durata di un processo come un periodo ingiustificatamente troppo elevato? L’attesa non rappresenta un’entità sempre etichettabile come ritardo; inoltre, in un processo i tempi lunghi possono anche costituire un vantaggio. A volte, anche i tribunali italiani – e sicuramente i tribunali esteri – possono soffrire di eccessiva celerità. Le definizioni individuali del ritardo possono differire anche profondamente a seconda del punto di vista considerato – magistrati, avvocati difensori o di parte civile. Anche quando per molti dei soggetti coinvolti un processo può sembrare troppo lungo, c’è sempre qualcuno che potrebbe trarne vantaggio e che per questo tenderà a modularne i tempi secondo la propria convenienza, ad esempio mediante appigli di tipo giuridico. E’ risaputo che anche i politici e altre persone altolocate possono condividere questa posizione, cercando così di plasmare l’intero sistema allo scopo di proteggersi da rischio di un processo troppo celere (Nelken 2005, 32).

Un ritardo *de facto* nella trattazione di un caso non comporta necessariamente un ritardo *de jure*, dal momento che ogni norma prevede una serie di vie d’uscita, di alternative e di conseguenze indirette che i professionisti del diritto possono impiegare a proprio favore per evitare i risultati peggiorativi dei ritardi ufficialmente attesi o, al contrario, per trarne benefici. Spesso vengono utilizzate espressioni più vaghe che concrete, come ad esempio: il caso è stato sottoposto al tribunale in

“tempo utile” o “senza alcun ritardo”. Sfortunatamente, il diritto non definisce cosa intenda per “tempo utile” o “ritardo” (Feltes 1992).

Ma quali possono essere le definizioni del ritardo in una prospettiva socio-giuridica? E quale la loro utilità relativa per l’interpretazione della situazione attuale della giustizia penale, anche in riferimento alla realtà italiana? Sul piano teorico, la griglia di classificazione che segue offre un possibile orientamento.

Definizioni del ritardo “dall’esterno”. La Corte dei Diritti Umani di Strasburgo, con giurisdizione sovra-nazionale, garantisce il diritto fondamentale ad un processo di durata ragionevole alla luce della Convenzione dei Diritti Umani. Secondo questo tribunale, il “tempo ragionevole” inizia a decorrere a partire dall’imputazione e termina con la sentenza. Inoltre, la “ragionevolezza” della durata del procedimento deve essere accertata considerando le particolari circostanze relative alla complessità del caso, alla condotta delle parti e al comportamento delle autorità coinvolte. E’ vero però che una definizione come questa non si dimostra molto utile per un’analisi criminologica o sociologica che abbia l’obiettivo di spiegare, ad esempio, durate troppo elevate per casi relativamente semplici (Feltes 1992).

Come ha osservato Nelken (2004) a proposito del caso italiano, nel 1999 vi erano non meno di 6.885 appelli pervenuti dall’Italia a Strasburgo in attesa di decisione e quasi tutti riguardavano la ragionevole durata dei processi (civili e penali). Questo dato costituisce circa il 20% del totale dei casi da tutti i paesi per la violazione di tutte le diverse prescrizioni della Convenzione. Inoltre, il 36% di tutte le sentenze emesse dalla Corte erano relative al riconoscimento di colpevolezza per l’Italia per casi di durata irragionevole dei processi e lo Stato italiano è stato condannato a risarcire quasi tutti i ricorrenti. Il volume dei casi approdati a Strasburgo ha finito per determinare difficoltà per la stessa Corte in ordine al trattamento degli appelli in un tempo ragionevole, causando a sua volta un arretrato. I ricorsi italiani riguardavano prevalentemente il campo civilistico, perché in campo penale, una volta superati i termini, interviene la prescrizione. Tuttavia, questo è un dato che dice molto sulla situazione italiana e sulla cultura giuridica del nostro paese. A ciò si aggiunge che l’Italia ha promosso misure per certi versi discutibili al fine

di sottrarsi ai rilievi da parte della Corte Europea. In quest'ottica, la cosiddetta legge Pinto, approvata nel 1999, stabilisce che i casi di presunto ritardo vengano sottoposti preventivamente alla corte d'appello italiana competente, che deve emettere una sentenza entro i quattro mesi successivi. Ciò esclude temporaneamente il ricorso a Strasburgo ed evita danni di immagine a livello internazionale, oltre che economici, all'Italia. Com'è intuibile, in pratica questo nuovo grado di giudizio concorre ad accumulare ritardo al ritardo.

Alla luce di queste osservazioni, si può concludere che sussiste il potenziale pericolo di confondere il ritardo secondo una definizione di tipo "esterno" (significato attribuito al ritardo italiano da parte della Corte Europea di Strasburgo o riconducibile al confronto con realtà operanti in sistemi giuridici di altri paesi) e quanto avviene realmente all'interno del sistema stesso. E le concezioni di un giudice o di un avvocato nella gestione di un processo penale non coincidono con questo tipo di definizione, dal momento che il procedimento non è calibrato per rispettare i termini – cinque anni – previsti dalla Corte Europea.

Definizioni burocratiche del ritardo. Il ritardo può essere definito in modo burocratico come la differenza tra i casi che confluiscono nel sistema giustizia, sui quali cioè un giudice è chiamato a pronunciarsi, e il numero dei casi smaltiti (sopravvenuti meno esauriti). Non vi è ritardo in un sistema dove domanda e offerta di giustizia sono in equilibrio. In realtà, un sistema che si distingue per un'efficienza intesa in questi termini potrebbe anche favorire l'incremento della domanda di giustizia, turbando così l'equilibrio eventualmente raggiunto. Una definizione burocratica del ritardo rappresenta piuttosto una misura – anche se discutibile - di efficienza, e non una misura del ritardo.

Purtroppo, anche i risultati delle ricerche empiriche condotte su queste tematiche (Church *et al.* 1978b), non aggiungono molti elementi di chiarificazione. Come ha dimostrato Garner (1986), spesso vi è una scarsa, se non nulla, attendibilità nei metodi di misurazione della durata dei processi e nella determinazione dell'intervallo di tempo da considerare come ritardo. Di solito, esso denota un passaggio di tempo anormale o inaccettabile (Luskin 1978). Mentre alcuni Autori si riferiscono al ritardo in termini di "congestionamento del tribunale" o di

“arretrato”, altri ne parlano come di tempo “eccessivo” di trattazione del procedimento o come “andamento” della controversia. Altri ancora distinguono il “ritardo imputabile al tribunale” dal “ritardo causato dall’avvocato”. Secondo Feltes (1992), non vi sarebbe alcun vantaggio nel sostituire la parola “ritardo” con termini alternativi: invariabilmente la sua misura empirica considera il tempo di trattazione del caso, cioè l’intervallo di tempo normale più quello anomalo, e non semplicemente il ritardo. In altre parole, il ritardo è compreso, incluso in questa unità di misura. Per questo, modificare la terminologia non è utile nella determinazione del momento da cui partire nella misurazione dell’estensione temporale del ritardo stesso.

Definizione del ritardo come danno. Il ritardo della giustizia è qualcosa che provoca danno alla società in generale ed in particolare al sistema economico. Questo per i costi sostenuti dallo Stato per l’amministrazione della giustizia in termini di personale e infrastrutture, comparati con la produttività relativa. Una possibile obiezione a questa definizione è insita nel fatto che si cerca di attribuire oggettività a qualcosa che è anche risultato di una scelta: una lunga durata processuale in ambito penale può rappresentare il frutto opzionale di una scelta in favore di determinati valori e garanzie, oltre che il risultato di specifiche strategie processuali che sono state messe in atto.

Definizioni del ritardo da parte degli attori. Come emerge dal dettaglio delle interviste in profondità raccolte nel corso della ricerca, un’ulteriore definizione del ritardo fa riferimento alle opinioni degli attori che partecipano al processo. In questa prospettiva, il ritardo può rappresentare di volta in volta un danno oppure un vantaggio, a seconda delle posizioni occupate nel sistema e anche delle variabili che condizionano l’andamento dei singoli procedimenti. Un esempio paradigmatico degli effetti del ritardo inteso in questo senso è quello del tempo che permette di raggiungere la prescrizione.

Alla luce di queste considerazioni, le definizioni del ritardo “dall’esterno”, quelle burocratiche e quelle economiche non appaiano

esaustive per la comprensione della questione che ci siamo proposti di studiare.

Per il sistema americano, per molti versi piuttosto omogeneo, non è stato possibile stabilire una teoria uniforme del ritardo (Luskin 1978) e neppure individuare strumenti di misurazione concordanti e punti di partenza convergenti per la ricerca empirica (Garner 1986). Come nota Feltes (1992), per quanto riguarda le giurisdizioni estremamente eterogenee dei diversi paesi europei è ancora più probabile che l'intendimento di definire una spiegazione unitaria finisca per essere disatteso. Un approccio alternativo è quello che prevede l'individuazione teorica dei meccanismi generali attraverso i quali il ritardo si produce, oltre che dei fattori che potenzialmente influenzano l'andamento dei processi. Tali meccanismi e fattori andranno successivamente confrontati con le testimonianze degli operatori del diritto nei singoli contesti locali, al fine di comprenderne il funzionamento dall'interno, secondo una prospettiva del tipo *law in action*.

Secondo Feltes, è però comunque necessario perseverare nello sforzo di individuare una definizione teorica di raggio più ampio del concetto di ritardo, che consentirebbe di spiegarne meglio le cause e anche di promuovere l'introduzione di misure migliorative più efficaci nei singoli contesti. Questo percorso può essere seguito anche in assenza di riforme di grande portata e senza modificare radicalmente l'organizzazione amministrativa del sistema della giustizia. A partire da questi presupposti, una definizione accettabile del ritardo potrebbe essere la seguente: un procedimento è ritardato ogniqualvolta impiega più del tempo necessario richiesto dal sistema penale, considerati tutti i diritti procedurali, costituzionali o diversamente disposti per l'imputato, la vittima e i testimoni⁵.

L'attesa "improduttiva" è quell'arco di tempo in cui nulla viene fatto per portare il caso al successivo passaggio procedurale; mentre il ritardo è rappresentato da ogni intervallo temporale in cui il caso resta fermo quando, dal punto di vista delle procedure, si potrebbe (dovrebbe) passare alla fase successiva.

⁵ Si noti che questo tipo di definizione ricorda da vicino quella che abbiamo definito "da parte degli attori del processo".

In questa prospettiva, un procedimento deve superare alcuni passaggi:

il tempo di lavoro (qualcuno sta lavorando al caso, ad esempio la segreteria amministrativa provvede alla compilazione dei moduli, il pubblico ministero sta elaborando la propria decisione, il giudice organizza le udienze);

il tempo di attesa procedurale o previsto a livello normativo (le citazioni devono essere fatte alcune settimane prima del processo, l'imputato deve presentare appello entro un certo termine, e così via);

il tempo di attesa organizzativo (cioè, per esempio, il tempo necessario per fare le indagini in merito ad un'ipotesi preventiva di imputazione);

il tempo per i trasferimenti materiali (un fascicolo deve essere trasferito presso un diverso tribunale o presso un'altra struttura dello stesso tribunale, e così via).

Un ritardo si verifica quando il passaggio successivo può essere compiuto, ma non viene di fatto avviato, per qualsiasi ragione. Un ritardo a livello di un'unica fase non comporta necessariamente come risultato un allungamento del procedimento complessivo. Tuttavia, differenti tipologie di ritardo nei singoli passaggi possono far sì che l'intero procedimento richieda tempi eccessivi. Inoltre, si possono verificare ritardi all'interno o tra le diverse fasi o anche allungamenti causati dalle interazioni tra le diverse parti del sistema.

Tornando alla definizione del ritardo che abbiamo definito come proveniente dall'esterno (Corte di Strasburgo), essa è apparentemente oggettiva; quella derivante dagli attori del processo è invece di carattere soggettivo.

In modo un po' provocatorio, potremmo presupporre una concezione del ritardo che deriva dal problema che si trova ad affrontare il sistema proprio nel dare una definizione del ritardo. A questo proposito, in riferimento ai dati di ricerca che abbiamo raccolto, alcuni attori – specificamente gli avvocati – hanno affermato che il sistema sta

operando precisamente nel modo desiderato e atteso, e cioè sta facendo quello che loro si aspettano.

Come si è detto, la definizione del ritardo della Corte di Strasburgo è presumibilmente oggettiva: ma perché non si parla allora del problema della celerità e si mette all'ordine del giorno solo la questione dell'eccessiva durata dei procedimenti? I sistemi anglosassoni sono forse troppo celeri? Anche il sistema italiano, per quanto riguarda le garanzie nel caso di imputati immigrati stranieri, può essere accusato di essere troppo veloce. Si tratta evidentemente di una falsa oggettività. La vera questione in gioco è quella della normalizzazione del sistema. Ma come è possibile ottenere un risultato di questo tipo?

1.1.1. Cause e spiegazioni del ritardo

Anche la ricerca delle potenziali motivazioni attribuibili al ritardo può far insorgere qualche confusione interpretativa. Supponiamo di considerare come "causa" di ritardo ogni fattore, aspetto o circostanza che influisca sulla lunghezza e/o sul tipo di procedura e che produca un allungamento dei tempi processuali, secondo la definizione di ritardo illustrata più sopra. Ma chi può definire un certo lasso di tempo come "ritardo"? E ancora, secondo il giudizio di quali figure una procedura o una decisione del tribunale sono "in ritardo"? Chi ha o potrebbe avere interesse nel determinare artatamente un ritardo e a quale scopo (l'avvocato, l'imputato, il giudice, il pubblico ministero)? Chi sono le vittime del ritardo e quali danni subiscono?

Dando per scontato che le differenti tipologie di ritardo possono assumere funzioni diverse a seconda degli attori del sistema, esse si dovrebbero analizzare a partire dalle varie componenti, anche di tipo motivazionale (Feeley 1983). Tra queste sono comprese le cause potenzialmente evitabili, così come i fattori necessari (che perciò non determinano ritardo, secondo la definizione precedente), le cause non giustificabili sul piano legislativo e/o costituzionale, fino a quelle violano la Convenzione Europea dei Diritti Umani. Inoltre, tutte le tipologie ipotizzate possono essere imputabili ad individui oppure a istituzioni.

Come emerge dai dati raccolti attraverso le interviste con i testimoni privilegiati, le determinanti del ritardo, soprattutto in relazione ad ambiti territoriali circoscritti come le sezioni locali dei tribunali, sono molteplici e multiformi. A questo scopo, la griglia di classificazione che segue, proposta da Feltes (1992), rappresenta uno strumento analitico che aiuta ad orientarsi tra i diversi livelli e i differenti attori del sistema penale.

Giudici e norme sullo “speedy trial” (processo veloce). Come ha notato un po’ provocatoriamente Taft (1908) a proposito delle Filippine, una soluzione efficace al ritardo imputabile a questi attori, ancorché poco praticabile nei regimi democratici, sarebbe quella di decurtare la retribuzione ai magistrati che non sono in grado di evadere il numero di casi previsto in un arco di tempo predeterminato. Per quanto riguarda i sistemi occidentali contemporanei, non vi sono tuttavia approcci teorici né studi empirici che procurino risultati convergenti sul ruolo specifico giocato dai magistrati rispetto ai tempi processuali.

Sul piano empirico, non è neppure chiaro come i meccanismi legislativi dello *speedy trial* statunitense incidano sulla tempistica dei procedimenti⁶. In modo interessante, però, le ricerche indicano che complessivamente le prassi attuate dai magistrati requirenti e giudicanti nei singoli tribunali sono piuttosto resistenti al cambiamento introdotto attraverso misure amministrative o normative, dal momento che si sono radicate attraverso consuetudini e comportamenti individuali di lungo periodo. Inoltre, tali strategie operative concorrono a determinare le modalità di trattazione dei procedimenti in misura molto maggiore rispetto ai fattori “ufficiali”. Come vedremo dai dati raccolti, questa considerazione si adatta molto bene all’interpretazione della situazione italiana.

Le misure ufficiali volte alla riduzione dei tempi dei processi possono avere casomai un impatto nella progressiva presa di coscienza del problema da parte degli attori, che si sentiranno in obbligo per questo di modificare le proprie abitudini “volontariamente”. Da ciò deriva l’esigenza di individuare criteri pratici per la trattazione dei casi (non solo in ordine alla tempistica, beninteso), che siano il più possibile condivisi e noti.

⁶ Sullo *speedy trial*, si veda anche Fanchiotti (2005).

Periti e perizie. Il ritardo che ne può provenire è tipicamente legato alle difficoltà nell'elaborazione dei rapporti che richiedono specifiche indagini scientifiche (mediche, psicologiche, psichiatriche) o analisi (chimiche, fisiche, e così via). Un potenziale rimedio consiste nell'imposizione di sanzioni, fino all'esclusione dagli albi, ai periti che non rispettano le scadenze imposte dal tribunale.

Imputati, vittime, testimoni. I tempi di attesa che sono legati ai diritti dell'imputato o della vittima non possono essere evitati o sottoposti a restrizioni procedurali. Le caratteristiche dell'imputato esercitano di solito un maggiore impatto sui tempi rispetto a quelle della vittima, anche se le evidenze empiriche al riguardo non sono univoche (Eisenstein e Jacob 1977). Se imputato, vittima o testimone presentano un qualsiasi impedimento (malattia, vecchiaia, handicap) o non si trovano nelle condizioni di prendere parte al processo per qualche ragione, ciò può allungare i tempi. Lo stesso avviene se qualcuno di questi attori è straniero e non conosce la lingua del paese dove si celebra il processo⁷. Il ritardo può essere dovuto anche a testimonianze o prove controverse rese da vittime o testimoni, oppure a ritrattazioni.

Accusa. Come vedremo nel dettaglio più avanti, il ruolo dell'accusa comporta ricadute rilevanti sulla tempistica processuale, dal momento che l'esercizio dell'azione penale costituisce una fase di grande complessità e importanza nell'economia della giustizia penale⁸. I risultati delle ricerche empiriche non danno indicazioni univoche circa l'effetto della gravità del reato d'imputazione sulla durata del procedimento, mettendo in evidenza solo una lieve influenza del tipo di reato o della pena richiesta (Hausner e Seidel 1979; Luskin e Luskin 1983).

⁷ Sono ben note oggi, ad esempio, le difficoltà che insorgono nei processi che vedono come imputati, testimoni o vittime degli immigrati stranieri. A volte, la mancata disponibilità di traduttori ne rende impossibile la celebrazione. Altrettanto, la traduzione degli atti è spesso causa di forti allungamenti o di tempi morti.

⁸ Il discrimine potenzialmente esercitato dal fattore dell'accusa sui tempi del processo è ancora maggiore nei sistemi che prevedono l'obbligatorietà dell'azione penale.

Forze dell'ordine e polizia giudiziaria. Esistono particolari reati (finanziari, fiscali, per stupefacenti, omicidi) che possono seguire un iter molto complesso e passare da un'autorità investigativa all'altra, esponendo al rischio di complicare la comunicazione e la cooperazione tra di esse. Come nota sempre Feltes (1992), non sembra esserci una relazione tra durata delle indagini da parte delle forze dell'ordine e tempi dei processi. Infatti, le indagini lunghe non sono necessariamente difficili e quelle brevi non devono essere per forza semplici.

Fattori ulteriori, come la tipologia specifica del reato, possono invece contribuire a determinare allungamenti, ad esempio nei casi in cui sia difficile la formazione di prove coerenti e consistenti (come può avvenire per frodi informatiche, crimini ambientali e commerciali, criminalità dei colletti bianchi).

Anche il numero degli indagati coinvolti in un singolo caso può incidere sul ritardo.

Inoltre, ad elementi probatori “deboli” segue di solito una facile e veloce archiviazione e anche prove “forti” portano celermente all'imputazione; nei casi intermedi, invece, quando vi è necessità di ulteriori indagini, è più probabile subire un ritardo.

Difesa. A giudizio di molti studiosi, il collegio della difesa gioca un ruolo considerevole sulle modalità e sui tempi del procedimento penale. Tecniche dilatorie possono essere messe in atto, ad esempio, per ritardare una sentenza di sicura colpevolezza o per trovare nuove motivazioni per ricorrere in appello. Come vedremo dai brani d'intervista, molti avvocati difensori non fanno mistero sull'utilizzo di strategie dilatorie in favore dell'imputato e considerano questa prassi un pieno diritto della difesa.

Sentenze. In un sistema come quello italiano, i tempi che intercorrono tra la conclusione del processo e il deposito della sentenza sono piuttosto elevati e non sempre dipendono da fattori di tipo amministrativo, dal momento che i giudici (e il sistema) tendono ad attribuire grande importanza alla completezza e alla lunghezza delle motivazioni riportate in sentenza. Il ritardo può essere determinato intenzionalmente da un giudice che procrastina la sua decisione per attendere ulteriori

chiarimenti o sviluppi del caso; oppure può essere imputabile ad un carico di lavoro eccessivo per i magistrati.

Appello. Senza dubbio, i gradi di giudizio successivi al primo inducono ad un allungamento dei tempi complessivi del procedimento⁹.

Resta da stabilire se l'appello sia da considerarsi come una causa di "ritardo" o come una fase fisiologica del sistema penale. Si potrebbe sostenere, a questo proposito, che solo i processi d'appello che si concludono favorevolmente per l'imputato condannato in primo grado non siano da considerarsi come fattori di ritardo; ma questo è assai arduo da definire preventivamente, dato che quando viene proposto il ricorso in appello normalmente non se ne conoscono gli esiti.

Aspetti organizzativi generali. Complessivamente, sono innumerevoli le cause "istituzionali" di allungamento che si possono verificare virtualmente ad ogni livello del sistema (a partire dalle indagini, fino agli adempimenti successivi alla conclusione della fase processuale vera e propria, con il noto problema delle notifiche). Sul piano generale, sono da citare i potenziali conflitti tra i diversi attori, oltre che le difficoltà di comunicazione tra le varie parti che compongono il sistema. Anche le determinanti di tipo individuale e psicologico che riguardano le figure coinvolte possono influire sull'andamento dei processi, causando ritardi o, al contrario, assicurandone uno svolgimento più celere (motivazioni a trattare in modo più o meno professionale i casi, soddisfazione o frustrazione nella professione, avanzamenti di carriera, tratti caratteriali o psicologici, storie personali). Questi ed altri aspetti vengono messi luce attraverso i colloqui con i testimoni privilegiati. In ogni caso, sul piano empirico il confine tra le determinanti che limitano e quelle che aumentano il ritardo non è sempre così limpido.

Una carente o insufficiente preparazione professionale di alcuni degli attori giuridici coinvolti è spesso riconosciuta come responsabile della cattiva *performance* nella tempistica processuale (Church 1982a). E' chiaro allora che attraverso il mero aumento dell'organico dei pubblici

⁹ Uno dei rimedi potenziali alla durata eccessiva dei processi sostenuti da più parti è proprio quello di abolire, a determinate condizioni, l'appello.

ministeri e dei giudici non si possono ottenere i risultati auspicati nel contenimento dei tempi¹⁰.

Aspetti collegati alle norme. Il diritto stesso può essere causa di ritardo. Come ricorda Feltes (1984) a proposito della Repubblica Federale Tedesca, l'obbligatorietà dell'azione penale contribuisce senza dubbio all'allungamento dei tempi dei processi, dato che le forze dell'ordine e le autorità requirenti non possono astenersi dal procedere nel caso di violazioni del codice penale. L'unica possibilità, ancorché illegale, per non perseguire i reati è quella di fingere di non essere a conoscenza di un eventuale fatto criminoso o di non raccogliere una denuncia.

Aspetti storici, sociali e socio-economici. Può rivelarsi problematico il tentativo di comparare le durate dei procedimenti per uno stesso tipo di reato in due periodi diversi. Indubabilmente, fattori di tipo storico, sociale, culturale ed economico possono esercitare un impatto significativo sulla tempistica processuale. Tuttavia, anche disponendo di dati aggiornati, sarebbe difficile trarre conclusioni generalizzabili.

Cultura giuridica locale. Comparando tra loro contesti territoriali eterogenei, si nota a volte che i tempi di trattazione dei casi, mantenendo costanti le altre condizioni, non sono del tutto assimilabili. Si parla in proposito di effetti esercitati dalla cultura giuridica locale: l'andamento dei processi viene influenzato in modo non secondario dalle norme informali, dagli atteggiamenti, dalle aspettative, dalle prassi e dalle procedure che caratterizzano il sistema locale della giustizia (e cioè i singoli tribunali dislocati sul territorio) (Church *et al.* 1978a; Church 1982a).

Se qualcosa vi è di cruciale nello sforzo di contenere i tempi della giustizia, questo risiede proprio nel ruolo giocato in prima persona dagli

¹⁰ Come nota criticamente Nelken (2004, 18) a proposito del caso italiano, "nelle discussioni accademiche la causa [del ritardo] più citata è senza dubbio il fatto che il numero dei giudici non è cresciuto di pari passo con l'aumento del numero delle controversie a partire dal dopoguerra. [...]. L'argomentazione è semplicemente che l'offerta di giustizia essenzialmente non segue di pari passo la domanda".

attori. Alla luce delle evidenze empiriche disponibili, si comprende che il sistema e gli operatori che vi partecipano localmente sviluppano modelli di comportamento stabili non facili da modificare o correggere attraverso la semplice imposizione dall'alto di riforme normative o l'implementazione di nuove tecniche amministrative. La cultura giuridica locale¹¹, che esprime, tra l'altro, una serie di valori condivisi circa la gestione dei procedimenti, può in teoria essere trasformata dall'introduzione di nuove misure normative ufficiali. Ma queste ultime potrebbero anche comportare l'effetto opposto di allungare i tempi. In altre parole, innovando le norme non si ottiene necessariamente un miglioramento del sistema. In particolare, se gli operatori del diritto si dimostrano scarsamente convinti del valore delle riforme introdotte, paradossalmente le nuove norme possono generare ulteriore ritardo. Questo a prescindere dalle buone intenzioni "giuridiche" che le misure promuovono sul piano formale (Nelken 2005). Nei casi più gravi, le nuove disposizioni possono trovarsi in palese contraddizione con i valori affermati della cultura giuridica locale e di conseguenza venire intese come un fastidioso limite alle prassi consolidate, da ignorare o da sottovalutare. In questo senso, la cultura giuridica locale può giocare il ruolo di fattore di allungamento, proprio in virtù della valenza riconosciuta alle prassi informali, alla centralità del sistema di incentivi, oltre che alle aspettative degli operatori. Queste ultime si creano soprattutto attraverso l'esperienza diretta e si trasferiscono da una generazione all'altra degli attori giuridici. L'azione delle culture giuridiche locali rappresenta per questo una modalità di spiegazione piuttosto plausibile per molti degli insuccessi riportati dalle passate e presenti riforme varate per migliorare le *performance* dei tribunali. Le caratteristiche di diffusione e pervasività ne fanno un elemento materialmente in grado di influire in modo significativo sui modi di gestione del processo, non solo in ambito temporale (Church 1982a; 1982b).

Questa breve rassegna delle cause e degli "agenti" del ritardo compone il quadro teorico-interpretativo dei ruoli esercitati dagli attori e dai fattori organizzativo-procedurali del sistema.

¹¹ O la "discrezionalità a livello del sistema locale", già individuata da Nimmer (1976).

Attraverso i riscontri empirici raccolti a partire dalle opinioni dei testimoni privilegiati ci siamo proposti, più che di trovare le “cause” del ritardo nei singoli tribunali, di ricostruire spiegazioni complessive “dall’interno” della cattiva *performance* di durata del processo penale in Italia e dei rimedi attuati per mezzo di prassi quotidiane. Nel primo caso si sarebbero dovute individuare attraverso dati statistici tutte le singole variabili che caratterizzano ciascun tribunale e i tribunali più o meno celeri. Abbiamo cercato invece di spiegare il problema del ritardo come si manifesta nelle rappresentazioni degli attori, utilizzando diversi tipi di tribunali.

1.1.2. Una prima ricognizione dei possibili rimedi

Come si può trovare soluzione al problema dell’eccessiva lentezza della giustizia penale?

Bisogna distinguere, in primo luogo, le risposte che provengono dal diritto da quelle riconducibili alle prassi degli operatori. Come ha notato Friedman (1975, trad. it. 36), “strutture e regole sulla carta hanno una certa apparenza, ma poi nella vita reale funzionano in un modo affatto diverso. Quasi tutti concedono che il diritto è, in qualche misura, un prodotto sociale; e che il diritto cartaceo e il diritto vivente non sono invariabilmente identici. Le regole e le strutture non ci informano sul reale funzionamento della macchina [...]; esse non ci dicono come e perché le regole si fanno, e quali effetti le regole producono sulla vita della gente”.

Sul fronte normativo, secondo l’opinione di molti giuristi¹² alcune importanti riforme recentemente introdotte in Italia anche con il fine di snellire i tempi del processo concorrono in realtà a favorire ulteriori intoppi e allungamenti. Questo perché il nuovo codice di procedura penale ha aggiunto nuove garanzie, senza intaccare quasi per nulla quelle tipiche del vecchio sistema inquisitorio. Le riforme restano così lontane dall’obiettivo agognato di un processo caratterizzato dall’oralità che, nel suo significato più pregnante di immediatezza, dovrebbe concretizzarsi in una sostanziale celerità del procedimento. Secondo le garanzie del

¹² Tra tutti, si veda Aimonetto (1997).

sistema inquisitorio alle due parti sono formalmente garantite uguali possibilità di agire, mentre le garanzie del sistema continentale (accusatorio) sono di tipo gerarchico e tendono ad assicurare il corretto funzionamento dell'apparato nei confronti dell'imputato. Entrambe queste tipologie possono riportare effetti anche importanti sulle durate processuali (Nelken e Zanier 2006).

Dalla fase di applicazione delle norme si possono desumere ulteriori elementi a testimonianza delle difficoltà di integrazione e conciliazione delle diverse culture giuridiche sottostanti ai due sistemi giuridici e alle relative modalità di intendere le garanzie.

Nei sistemi di *common law*, da dove sono stati presi molti degli istituti della nuova procedura penale, le prassi degli operatori del diritto, in un certo modo riformulate e "ristrutturate", e ovviamente criticabili, sono considerate un aspetto ineludibile del buon funzionamento dell'ordinamento giudiziario. Nel mondo continentale, e specialmente in Italia, le prassi hanno molta meno dignità e spesso sono considerate solo fonti di arbitarietà da combattere. Questo si vede anche dal fatto che il nuovo C.p.p. e i seguenti aggiustamenti non hanno affrontato nella pratica il problema dell'eccessiva durata dei procedimenti (Nelken e Zanier 2006, in corso di pubblicazione).

A ciò si deve aggiungere che l'impatto ottenuto dalle norme è anche il risultato dei processi cognitivi individuali e/o collettivi dei gruppi professionali di attori giuridici che sono chiamati ad applicarle; questi ultimi riflettono nelle loro azioni i propri atteggiamenti, valori, inclinazioni e opinioni con l'obiettivo di adattare le misure giuridiche alle esigenze contingenti e contestuali del sistema in cui operano. Tali aspetti sono contenuti nel concetto di "cultura giuridica interna" dei professionisti del diritto, che è tipicamente riferibile a quei membri della società che compiono attività giuridiche specializzate. La "cultura giuridica esterna", invece, è comune a tutta la popolazione, anche a coloro che non hanno modo di sperimentare un contatto diretto con il sistema del diritto (Friedman 1975). La cultura giuridica interna rispecchia anche tutte le usanze e le idee che derivano da un certo modo di intendere il diritto e per questo motivo una durata ragionevole del processo non costituisce unicamente il prodotto di un complesso di norme virtuose. Di qui la valenza interpretativa di un approccio empirico

del tipo *law in action*, che consideri cioè oltre agli elementi normativi anche le testimonianze degli operatori del diritto (Nelken e Zanier 2006).

Quali sono i rimedi giuridico-normativi introdotti al problema del ritardo nel processo penale e quali effetti ottengono nella pratica? E ancora, quali sono le (buone) prassi attuate dagli attori per far fronte al carico di lavoro a volte insostenibile ?

Affrontiamo in primo luogo la questione dell'obbligatorietà dell'azione penale e dei criteri di priorità che, come vedremo, vengono di fatto impiegati, più o meno soggettivamente, nel suo esercizio. Si tratta di un esempio particolarmente illuminante circa l'introduzione di valori dall'esterno all'interno del sistema. Il diritto fornisce indicazioni di priorità in termini di valori da tutelare: ad esempio, un valore fondamentale è rappresentato dal diritto per i detenuti di essere processati in modo celere. Tuttavia, la graduatoria dei valori secondo il diritto non coincide necessariamente con un sistema di valori di tipo manageriale, che vorrebbe il sistema processuale veloce ed efficiente in ogni condizione. La giustizia non pensa in termini di efficienza, ma in termini di legittimità e ciò vale soprattutto in ambito penale: per prima cosa devono essere tutelate le garanzie, in subordine si tiene conto della funzionalità. Così i criteri giuridici possono attribuire importanza ad aspetti che, nell'ottica della efficacia del sistema, non sono sempre adeguati. E questo fa sì che insorgano problemi nella gestione pratica del procedimento da parte degli operatori del diritto.

Com'è noto, l'articolo 112 della nostra Costituzione stabilisce che "il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale"; questo principio garantisce l'eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge e l'autonomia e l'indipendenza della magistratura. Affermare l'obbligatorietà dell'azione penale significa escludere che il pubblico ministero possa decidere discrezionalmente se investire o meno il giudice della questione relativa ad una notizia di reato e, allo stesso tempo, prevedere strumenti di controllo che non permettano al pubblico ministero di sottrarsi a quest'obbligo (Zagrebel'sky 1984). Ma alcuni studi empirici hanno dimostrato come nella pratica le strategie del pubblico ministero siano necessariamente condizionate dalla necessità di operare scelte di tipo discrezionale, ancorché secondo modalità

discontinue ed eterogenee a seconda dei contesti considerati (Di Federico 1991; Fabri 1997; Sapignoli 1999).

Molti magistrati intervistati nel corso di questa ricerca si sono dichiarati “ufficialmente” contrari all’introduzione di riforme che contenessero misure per disciplinare normativamente la discrezionalità nell’esercizio dell’azione penale in qualsiasi forma. In modo inatteso, però, un’analisi più approfondita delle loro opinioni ha suggerito la diffusione di una gestione quotidiana del carico penale sulla base di un effettivo esercizio di decisioni discrezionali (nell’ordine di trattazione delle notizie di reato, ma anche nella scelta se trattarle o meno). Abbiamo definito queste strategie come soluzioni “fai da te”, proprio perché rappresentano inequivocabilmente risposte orientate a forme di valutazione soggettiva (Nelken e Zanier 2006).

Anche in relazione ai potenziali rimedi al problema della durata eccessiva dei processi, diversi operatori hanno affermato che, in mancanza di una deflazione normativa, è necessario seguire di fatto una deflazione operativa dei casi sui quali procedere. Questa soluzione comporta appunto una previsione – più o meno esplicita - dei criteri di priorità da seguire o a livello di singolo tribunale oppure sul piano nazionale. Così si è espresso un Presidente di sezione penale del tribunale di Bologna:

“Quando si dice che poi... insomma bisogna scegliere, bisogna fare delle scelte per forza tra un processo e l’altro”.

Della stessa opinione risulta essere anche l’omologo di Padova:

“In mancanza di una deflazione normativa, cioè del legislatore, dovremmo noi fare una deflazione operativa, cioè sceglierci dei criteri di priorità” (Presidente sezione penale tribunale, Padova).

Alcuni rappresentanti della categoria forense hanno sostenuto posizioni analoghe, arrivando ad auspicare un intervento legislativo da parte del Parlamento:

“Ora non vorrei che qualcuno sentendo queste parole facesse un balzo sulla sedia, ma non ci troverei niente di strano oggi che vi fossero delle indicazioni di priorità nel perseguire certi reati da parte del Parlamento” (Avvocato difensore, Firenze).

Altri intervistati, ma in misura minore rispetto a coloro che condividevano il punto di vista precedente, hanno affermato di vedere negativamente l'eventuale introduzione di misure normative orientate all'adozione di forme di discrezionalità nell'esercizio dell'azione penale:

“La costituzione dice che è obbligatorio l'esercizio dell'azione penale, io ritengo che sia obbligatorio esercitarla. [...]. Modifiche? Diventa una cosa estremamente pericolosa” (Procuratore aggiunto, Padova).

Un'altra strategia per ovviare ad una mole eccessiva di lavoro che viene attuata sul piano locale riguarda l'adozione del criterio della specializzazione dei magistrati nella trattazione delle notizie di reato (per i magistrati requirenti) e nella celebrazione dei processi (per i magistrati giudicanti). Anche in questo caso siamo di fronte ad una prassi impiegata sul piano informale, dal momento che non è prevista dalle norme¹³.

Di seguito la posizione del Procuratore aggiunto di Padova, che si è detto d'accordo con l'introduzione di una simile modalità organizzativa:

“Ritengo di sì, che la professionalità di un magistrato che si occupa e che ha vaste conoscenze di una determinata materia possa facilitare e rendere più veloci le indagini preliminari rispetto ad un altro che magari non ha mai trattato quella materia”.

Hanno dato parere favorevole in proposito anche esponenti della magistratura giudicante:

“Io poi sono modestamente un convinto assertore della specializzazione del magistrato. [...]. Sia nella requirente che nella giudicante, con l'unico correttivo temporale, nel senso che credo dopo un certo periodo sia necessario cambiare” (Sostituto procuratore, Bologna).

L'introduzione dei cosiddetti riti alternativi¹⁴, o procedimenti speciali, contestualmente alla riforma del processo penale del 1989 aveva

¹³ Se non attraverso circolari interne agli uffici e, di conseguenza, con un limitato livello di ufficialità.

¹⁴ Tra questi ricordiamo il procedimento per decreto (decreto penale di condanna), il più “economico”, che in mancanza di opposizione consente di evitare sia l'udienza preliminare sia il dibattimento; il giudizio direttissimo e quello immediato che escludono l'udienza preliminare, dato che si fondano sull'evidenza probatoria; i riti negoziali (patteggiamento e abbreviato) che non prevedono il dibattimento, dal momento che sono instaurabili in base all'accordo tra imputato e pubblico ministero.

l'obiettivo di rendere meno oneroso il procedimento dal punto di vista delle attività processuali e dei tempi conseguenti. Queste misure si ispirano all'ampliamento della discrezionalità del pubblico ministero in merito all'esclusione o alla semplificazione di una o più fasi del processo, qualora si verificano le condizioni previste dalle norme (Aimonetto 1997). Dati raccolti sul campo indicano che sull'impiego di questi strumenti processuali incidono sia gli orientamenti culturali dei magistrati requirenti sia le forme organizzative adottate della singole procure sia anche gli atteggiamenti degli avvocati difensori (Fabri 1997). Da queste evidenze, oltre che dai nuovi dati che abbiamo raccolto intervistando gli operatori del diritto, emerge il ruolo sostanziale giocato dalle prassi sull'applicazione e sull'effettività delle norme. Come vedremo, nelle strategie operative applicate la cultura giuridica locale del tribunale assume un'influenza cruciale. Così, ad esempio, la realtà giudiziaria torinese appare caratterizzata da un utilizzo precipuo e molto ampio di questi riti. Il Presidente aggiunto della locale sezione Gip ne ha indicato le pre-condizioni. In primo luogo, tipicamente lo svolgimento delle indagini da parte della procura deve essere completo e accurato. In secondo luogo, in questo tribunale vi è la consuetudine di affidare al magistrato che ha svolto le indagini la conduzione delle successive fasi processuali, almeno fino al primo grado. Infine, la riduzione di pena prevista dalla scelta del rito viene calcolata in base alla pena *giusta*, ossia la stessa non viene in precedenza maggiorata per poi raggiungere, con la riduzione di un terzo, una pena comunque poco premiale rispetto a quella corrispondente all'opzione del rito ordinario.

Presso altre sedi giudiziarie alcuni operatori intervistati si sono invece espressi sfavorevolmente rispetto ad una dilatazione dei riti alternativi. Questa, ad esempio, è la situazione del tribunale di Firenze ricostruita da alcuni testimoni privilegiati:

“E allora... coperta corta, se accresciamo i riti alternativi o le possibilità di accedere, certo ancora un maggior numero di carico viene a gravare sull'ufficio Gip. [...]. Ciò verrebbe a esprimere un sostanziale tradimento dello spirito della riforma perché, torno a dirle, che questa riforma è nata come riforma volta ad affermare il principio che la prova si forma nella pienezza del contraddittorio tra le parti e nella pubblicità del dibattimento” (Presidente sezione Gip, Firenze).

“Ritengo che non sia corretto consentire al cittadino di patteggiare su tutto, le garanzie sono a presidio del risultato di un processo giusto e quindi come tali andrebbero sempre osservate” (Avvocato difensore e di parte civile, Firenze).

Anche il ruolo dell’istituto della prescrizione che, com’è noto, non è previsto nei paesi di *common law*, rappresenta un esempio della sussistenza nel sistema penale italiano di un doppio binario di garanzie. Attraverso l’attribuzione di un valore giuridico da parte dell’ordinamento al semplice decorso di un arco temporale, la prescrizione finisce per assumere il ruolo di meccanismo di uscita da un sistema che senza autoderminarsi e autoriprodursi non sarebbe in grado di trovare una regolazione.

Alcuni dei testimoni privilegiati intervistati trovano questo istituto eccessivamente restrittivo per un corretto esercizio della giustizia e ne propongono un allungamento dei termini:

“E poi è inevitabile un superamento di certi termini di prescrizione perché, voglio dire, è vero che c’è un interesse di tutti, non solo dello stato, ma anche della persona sottoposta alle indagini, ad una rapida definizione del processo, però oggi il processo è diventato veramente... come si dice? ...una corsa ad ostacoli” (Presidente sezione Gip, Ferrara).

Per altri, invece, questo sarebbe un “falso” rimedio e la vera soluzione alla lentezza della giustizia andrebbe ricercata, tra l’altro, nella restrizione dei termini di prescrizione.

“No per carità, magari accorciamento [dei termini di prescrizione] perché ce ne sono alcuni che sono troppo lunghi” (Presidente sezione penale tribunale, Firenze).

“Non mi sembra che sia una buona soluzione, la prescrizione mi sembra che sia già sufficientemente lunga” (Avvocato difensore, Bologna).

Il tema appare particolarmente controverso e sensibile allo sguardo di chi quotidianamente affronta la realtà della giustizia penale. Le posizioni molto polarizzate sono riconducibili piuttosto direttamente al ruolo occupato nell’ambito del sistema.

Come avremo modo di vedere più nel dettaglio nelle pagine seguenti, molte indicazioni tratte dai dati empirici suggeriscono che l'introduzione del nuovo codice di procedura penale e i seguenti aggiustamenti non hanno affrontato adeguatamente il problema del ritardo. Non è sufficiente, ad esempio, introdurre i riti abbreviati senza interrogarsi sul modo in cui gli attori, sia per i loro valori sia per gli interessi di cui sono portatori, li utilizzeranno. In più, le persone intervistate hanno illustrato come la persistenza dei precedenti valori e prassi del sistema inquisitorio rende molto difficile applicare le misure introdotte che fanno riferimento al sistema accusatorio, proprio perché ci si trova di fronte a due tipologie di valori che si trovano a coesistere in modo non sempre "pacifico". Di conseguenza, le soluzioni proposte attraverso l'ennesima riforma dell'ordinamento penale non possono da sole ottenere i risultati auspicati. Cogliendo le descrizioni e le esperienze degli attori della giustizia, si dovrebbe invece tendere all'introduzione di circoli virtuosi che, partendo dalla realtà contingente, possano far recepire nella quotidianità le esigenze percepite dall'esterno. Con una serie di riforme orientate in tutte le direzioni: mutamenti normativi, miglioramenti organizzativi e disciplinari, istituzione di gruppi di lavoro tra magistrati, avvocati e funzionari di cancelleria, migliore coordinamento tra le diverse figure e altre ancora.

1.2. Discrezionali ma neutrali o il mito dell'obbligatorietà? Il caso dell'azione penale nei sistemi di *common law* e di *civil law*

Il tema dell'obbligatorietà dell'azione penale - o, se si osserva la questione dal lato specularmente opposto, della sua discrezionalità - rappresenta un esempio paradigmatico del conflitto, spesso rilevabile, tra diritto ad un "giusto processo" e diritto ad durata "ragionevole" del processo stesso, riconosciuti a tutte le parti coinvolte (accusato, vittima e anche opinione pubblica).

I sistemi di *common law* e di *civil law* si basano su una disciplina dell'azione penale sostanzialmente divergente, dato che nei primi diversamente dai secondi essa non è obbligatoria. Anche gli standard non-normativi che si riflettono sul comportamento dell'accusa

(meccanismi di tipo informale di formazione delle decisioni, giudizio dell'opinione pubblica, situazione politica contestuale – importante soprattutto per la realtà americana - organizzazione interna e amministrativa del sistema anche a livello locale) presentano caratteristiche non del tutto omogenee nei due ordinamenti. Da un approccio di tipo comparato, seppure molto sintetico alla luce degli obiettivi di questo lavoro, si possono trarre indicazioni preziose per comprendere il significato filosofico oltre che giuridico dell'assunto della discrezionalità/obbligatorietà e soprattutto delle sue ricadute sui tempi del processo.

L'ideale complesso della neutralità del *prosecutor*, in parte una sorta di equivalente del pubblico ministero nei sistemi di *common law*, è efficacemente ricostruito per la realtà della giustizia penale americana da Zacharias e Green (2004). In questi sistemi, che pure si basano sull'esercizio discrezionale dell'azione penale, è previsto il presupposto della "neutralità" del *prosecutor* nel prendere le decisioni. Considerato il carattere normativo della discrezionalità, anzi, l'essere neutrale per l'accusa assume la connotazione di requisito fondamentale. Da sola questa nozione è però poco chiarificatrice, dal momento che comprende potenzialmente una serie di modalità di comportamento che possono assumere significati incerti.

Come si è detto, nei sistemi anglosassoni l'accusa non applica il diritto penale in modo meccanico; al contrario, forme di discrezionalità pervadono molti aspetti del suo lavoro, a cominciare dalla conduzione delle indagini fino all'incriminazione, all'accettazione di riti di tipo alternativo (*plea bargaining*) o alla decisione di andare al processo. La discrezionalità non implica però che tali strategie siano arbitrarie o prive di regolarità derivanti da standard decisionali¹⁵. Si potrebbe aggiungere che i *prosecutor* agiscono in modo non corretto qualora le loro azioni

¹⁵ Si noti che "i 'principi' decisionali sono altra cosa rispetto alle 'politiche'. Le 'politiche' si riferiscono ad una serie di regole e di standard specifici utilizzati per prendere particolari categorie di decisioni. Gli uffici del *prosecutor*, soprattutto quelli che trattano una grande quantità di casi simili, spesso adottano particolari politiche allo scopo di promuovere coerenza ed efficienza amministrativa. [...] I 'principi', al contrario, si riferiscono a premesse normative fondamentali circa le modalità di prendere le decisioni da parte del *prosecutor* e dovrebbero costituire i pre-requisiti ideali alle politiche e alle decisioni da prendersi *ad hoc*" (Zacharias e Green 2004, 8).

siano carenti in termini di *neutralità*, ma resta da comprendere quali siano le dimensioni di tale neutralità.

Un primo aspetto della neutralità della pubblica accusa sul quale vi è un sostanziale accordo tra gli studiosi è quello che la definisce come “comportamento non-deviato (*non-biased*) da fattori esterni nel prendere le decisioni”. La presunta distorsione potrebbe riguardare azioni determinate da pregiudizi etnici, razziali o religiosi – questioni da lungo tempo assai sensibili nella realtà degli Stati Uniti, ma che oggi cominciano ad assumere rilevanza anche nel nostro paese con l’incremento dell’immigrazione e della criminalità ad essa collegata. Più semplicemente, i comportamenti dell’accusa potrebbero essere viziati anche da interessi personali in cui è coinvolta.

In secondo luogo, la neutralità del *prosecutor* prevede che vengano prese decisioni non di parte (*non-partisan*). In questo caso i contorni del concetto appaiono meno netti e concreti rispetto alla dimensione precedente, dal momento che si tratta di nozioni come l’indipendenza da altri attori, l’obiettività nella valutazione delle prove, l’autonomia dall’agenda della politica.

Il terzo requisito della neutralità prevede che l’accusa fondi le sue decisioni su criteri prontamente identificabili e applicati in modo coerente (Saris 1997; Luna 2000).

Prendere decisioni “non-biased”. Anche se potrebbe apparire assiomatico che la pubblica accusa non debba prendere decisioni – e quindi esercitare il proprio potere discrezionale - sulla base di criteri come il genere, la razza, l’interesse personale, le credenze individuali o l’appartenenza politica, ad un esame più attento il concetto di neutralità come decisione non distorta (*non-bias*) solleva un numero di interrogativi almeno pari alle risposte che procura.

E’ sempre illegittimo basarsi sulla razza, il genere e la religione? Accade, a volte, che questi fattori possano essere decisivi per determinare, ad esempio, il movente di un crimine violento. Come può l’accusa prendere decisioni non viziate da condizionamenti quando il diritto stesso può riflettere atteggiamenti socio-giuridici su razza, genere o religione? Pensiamo, ad esempio, alle leggi che tutelano le cliniche abortiste da una

parte, e le limitazioni all'interruzione di gravidanza dall'altra. Queste norme, o la loro applicazione, possono rispettare o meno particolari credenze di tipo religioso. Ed è probabile che un *prosecutor* incontri difficoltà nell'individuare un modo di agire neutro rispetto ai referenti religiosi. Vi sono anche fattispecie in cui le credenze personali su razza, genere o religione hanno effetti di tipo subliminale sulle scelte: quando un *prosecutor* decide se applicare o meno norme che hanno implicazioni di tipo religioso, come quelle sull'aborto o sull'eutanasia, molto probabilmente i valori che condivide condizioneranno il suo approccio.

Una distorsione nella prendere decisioni può riguardare anche l'interesse personale o economico in cui è coinvolto chi è chiamato ad esercitare l'azione penale. Nei sistemi di *common law*, in cui anche attori "laici" possono rivestire questa funzione, un rimedio potenziale è nell'affidare i casi di alto profilo esclusivamente a *prosecutor* togati o anziani, che hanno scarse probabilità di decidere sulla base dei propri interessi privati o per fare carriera. Lo stesso vale per i *prosecutor* su base elettiva, le cui strategie potrebbero essere influenzate dalla ricerca di consenso. La linea di demarcazione tra gli interessi personali e l'obiettivo di perseguire gli interessi della collettività non è sempre ben delimitabile e distinguibile. Quando, ad esempio, viene richiesta la pena di morte per corrispondere ad una richiesta della collettività, questa modalità decisionale potrebbe essere conforme anche al desiderio di fare carriera. Si può astenersi dalla trattazione dei casi che comportano interessi personali diretti (di tipo finanziario o quando vi è una parentela con l'accusato o con la vittima). Ma *tutti i prosecutor* hanno inevitabilmente interessi in ordine alla propria reputazione professionale in *tutti* i casi, dal momento che i risultati dell'azione penale riflettono le loro capacità. In conclusione, fin tanto che la neutralità sottintende un'attività decisionale esente da interessi personali, rimane forzatamente un concetto relativo e quindi poco utile per stabilire degli standard di comportamento.

Anche una concezione di neutralità che prevede l'esclusione delle proprie credenze personali sul bene e sul male e sull'utilità per la collettività nel prendere decisioni è soggetta ad alcuni limiti pratici. Prendiamo il caso della pena di morte: ad un certo stadio del processo decisionale, l'accusa si troverà a dover valutare se la pena capitale possa in quel caso fungere da deterrente per crimini dello stesso tipo; inoltre, prima di procedere

dovrà stabilire un grado accettabile di certezza delle prove. Ma inevitabilmente dovrà anche fare i conti con i propri principi morali, che potrebbero essere avversi alla pena di morte, e con le proprie esperienze precedenti, anche in relazione alla possibilità di chiedere la pena capitale per un innocente. Dal momento che *tutte* le credenze personali non possono essere escluse dalla formazione delle decisioni, il concetto di *neutralità* comincia ad apparire più sfumato.

Prendere decisioni “non-partisan”. Il concetto di neutralità può riferirsi all’indipendenza del *prosecutor* dalla polizia giudiziaria che conduce le indagini, dalle vittime e dai loro familiari o da altre parti interessate. Ovviamente, in campo penale, un’accusa indipendente nel valutare le probabilità di colpevolezza non considererà le prove in modo da favorire qualcuno, ma si comporterà in modo analogo ad un giudice. Nella prospettiva dei sistemi anglosassoni, la non-appartenenza non è del tutto auto-evidente, dal momento che il ruolo più appropriato per il *prosecutor* potrebbe anche essere quello che lo lega ad una parte (come avviene per l’avvocato in ambito civile), dato che rappresenta gli interessi della vittima o della polizia giudiziaria¹⁶.

Un secondo aspetto della non-appartenenza presuppone l’obiettività dell’accusa nel prendere le decisioni e una conseguente valutazione approfondita di tutti gli elementi in ogni fase, con l’applicazione di criteri di valutazione esenti da pregiudizi di sorta. L’enfasi sull’obiettività è riconducibile all’idea di bene pubblico come scopo ultimo di questa fase processuale e della collettività come “cliente” dell’accusa (ivi inclusi il governo, la società intesa in senso complessivo, la vittima e l’accusato). Evidentemente il *prosecutor* non può essere contemporaneamente al servizio degli interessi di tutti, soprattutto quando – come avviene quasi sempre – questi stessi interessi sono di fatto in conflitto tra loro. Anche le stesse posizioni dell’opinione pubblica su particolari argomenti possono essere non monolitiche, come nel caso di temi sensibili quali l’aborto e la prostituzione. Sarebbe troppo facile rivendicare da parte dell’accusa la

¹⁶ La natura meramente accusatoria del ruolo del *prosecutor* nel sistema giuridico americano viene spesso citata come la caratteristica più distintiva della pubblica accusa negli Stati Uniti rispetto ai sistemi giuridici di altri paesi, in cui essa assume funzioni inquisitorie di tipo neutrale.

rappresentanza di tutti questi interessi in potenziale conflitto o competizione, semplicemente attraverso il loro riconoscimento.

Un'ulteriore sfumatura della "non appartenenza di parte" fa riferimento all'autonomia dal potere politico. Si tratta di una caratteristica tipica dei sistemi di *common law*, in cui questa parte del processo può accedere al ruolo in modo elettivo. Anche se potrebbe apparire inconciliabile, in teoria un *prosecutor* indipendente politicamente deve ignorare la volontà dell'opinione pubblica in un caso specifico e in un particolare momento, prestando fede alle aspettative della collettività in senso complessivo e seguendo i principi espressi dal diritto e dalla cultura, giuridica e non giuridica, cui appartiene.

Prendere decisioni sulla base di criteri identificabili e coerenti. L'ultima dimensione della neutralità prevede un modo di agire non arbitrario, in base a "principi neutri". Ciò equivale a dire che le norme devono derivare da fonti socialmente condivise¹⁷ ed essere applicate in modo coerente. Così l'opinione pubblica viene messa nelle condizioni di poter valutare il comportamento dell'accusa e di stabilire se il *prosecutor* abbia agito correttamente in ogni singolo caso. Si noti che per "principi neutri" si intende qualcosa di più specifico rispetto ad un atteggiamento neutrale in generale (per esempio, "servire la giustizia"). Prendere decisioni in base a criteri definiti significa identificare referenti fissi e presumibilmente più circoscritti all'azione. Anche questa dimensione della neutralità pone dei quesiti. Quali sono le fonti appropriate di principi o sotto-principi neutri per l'attività dell'accusa? Quali principi sono legittimi, o socialmente accettati, e quali no? Assumendo che si possano identificare criteri legittimi generali sulla base dei quali orientare le decisioni, si può arrivare comunque a forme di discrezionalità in casi individuali o in gruppi di casi? Come possono venire applicati in modo coerente questi criteri?

I principi possono derivare dai codici penali, che riflettono una visione socio-giuridica condivisa dei comportamenti proibiti e quindi da sanzionare penalmente. In quest'ottica, il ruolo del *prosecutor* è quello di applicare fedelmente il diritto e non di implementare specifiche politiche

¹⁷ In altri termini, l'applicazione delle norme non deve essere orientata esclusivamente dalle preferenze e dagli atteggiamenti personali del *prosecutor*.

giudiziarie. L'affermazione che le decisioni del *prosecutor* devono applicare, piuttosto che mettere in discussione, lo spirito del legislatore appare quantomeno tautologica. Sotto alcuni aspetti, la vera funzione della discrezionalità del *prosecutor* è proprio quella di smussare gli angoli più aspri del diritto penale¹⁸, tanto è vero che la giurisprudenza contribuisce a volte a modernizzare norme giuridiche ormai obsolete. Almeno in alcune occasioni si verifica - e ci si attende che si verifichi - che l'accusa si interponga tra l'accusato e le norme eventualmente irragionevoli o troppo rigide. In alcune circostanze, poi, risulta impossibile estrapolare dai codici la volontà del legislatore: le norme prevedono che il *prosecutor* determini su chi esercitare l'azione penale e su chi applicare i riti alternativi, e quale condanna richiedere. Inoltre, l'espressione della volontà del legislatore, se può essere accertata, non è tipicamente cristallina né in senso temporale (non si sa, cioè, quale sia l'intendimento del legislatore dopo tre o dieci anni dall'entrata in vigore della norma) né internamente (neppure è dato conoscere quale sia l'intendimento dei diversi proponenti la norma in questione)¹⁹. La neutralità basata su criteri o principi presuppone semplicemente che l'ufficio del *prosecutor* disciplini l'esercizio della discrezionalità - e la potenziale arbitrarietà che ne potrebbe derivare - attraverso la previsione e l'adozione di strategie decisionali specifiche per la trattazione delle diverse categorie dei casi penali. Queste linee-guida ne promuovono la coerenza interna ed espongono il comportamento dell'accusa al giudizio pubblico²⁰.

A questo punto insorge la questione della legittimazione dei criteri prescelti. Più i principi sono soggetti a specificazione - e più quindi sono utili sul piano delle prassi - più sono soggetti ad essere messi in discussione. Analizziamo, a questo proposito, il sotto-principio

¹⁸ Il *prosecutor* assolve alla funzione di armonizzare le politiche giudiziarie definite dalle norme ai principi di una giustizia individualizzata (Richman 1997).

¹⁹ Nel caso della pena di morte, ad esempio, il legislatore può aver presupposto che la norma sarebbe stata applicata perché al momento dell'entrata in vigore vi era un consenso popolare generalizzato circa questa misura e perché era diffusa la convinzione che la pena capitale potesse fungere da deterrente per la criminalità. Ma il legislatore può anche aver ammesso che, qualora questi presupposti si fossero rivelati errati o inapplicabili in un particolare contesto o in un determinato momento storico, il *prosecutor* avrebbe avuto ragione a non applicarla.

²⁰ Si veda, in proposito, il dibattito italiano circa l'individuazione e l'eventuale pubblicazione di ordini di priorità nella trattazione delle notizie di reato nei singoli uffici delle procure o a livello nazionale.

largamente accettato che vuole la punizione commisurata al reato commesso. Anche se lo standard della proporzionalità è univoco, il significato di proporzionalità dipende dal contesto. Prendiamo il caso di un *prosecutor* che stabilisce che la richiesta della pena capitale in un particolare caso di omicidio è eccessiva, ma procede ugualmente in quella direzione per avere un maggiore peso nel rito alternativo (*plea bargaining*). Molti sotto-principi considerati neutrali possono spingere verso direzioni opposte, se applicati in casi specifici. Un comportamento dell'accusa di tipo particolarmente selettivo e incisivo per particolari categorie di reati, ad esempio, potrebbe servire a massimizzare la deterrenza e il risparmio delle risorse ma, allo stesso tempo, confliggere con gli standard della proporzionalità e della coerenza.

Tutte le dimensioni della neutralità dell'accusa condividono la premessa latente che il *prosecutor* eserciti la discrezionalità in maniera non arbitraria. Come concludono Zacharias e Green (2004), in teoria questo obiettivo non è raggiungibile, se non ad un livello molto generale e astratto. Probabilmente, siamo tutti d'accordo sul fatto che questa parte del processo debba essere "neutrale", così come dovrebbe essere "onesta" e in generale "perseguire gli obiettivi della giustizia". Tuttavia, nessuno di questi concetti ha un significato univoco, dal momento che si tratta di *proxy* di una costellazione di altre aspettative normative, a volte altrettanto vaghe, circa le modalità del comportamento decisionale dell'accusa. La neutralità può essere utilizzata in differenti contesti per significare *non-bias*, *non-partisanship* e utilizzo di criteri di decisione identificabili e coerenti e queste tre dimensioni, anche se in modo un po' più concreto rispetto al termine che le comprende tutte, continuano ad assumere contenuti passibili, in certa misura, di variabilità. E non è neppure chiaro il modo in cui queste dimensioni possono adeguarsi l'una all'altra.

L'analisi teorica suggerisce perciò la necessità di ripensare il ruolo della pubblica accusa alla luce di una serie di principi e sotto-principi articolati pubblicamente per orientarne l'azione. Di qui, l'utilità di un simile approccio per proporre una discussione critica del nostro sistema penale e delle sue eventuali riforme. Il concetto di "neutralità" del pubblico ministero può assumere un ampio ventaglio di significati, ma

teoricamente ogni sua concezione fa riferimento alla presa di decisioni basate su un'applicazione coerente di regole che hanno origine dal diritto e dal modo di intendere la società da parte dei suoi membri. Anche se lo standard della "neutralità" non procura una linea di demarcazione per definire il "buon" comportamento del pm in casi specifici, offre tuttavia lo spunto per sottoporre a critica eventuali mancanze nel rendere conto della coerenza delle proprie azioni.

Come vedremo dalle opinioni degli operatori, la difficoltà principale risiede nel fatto che nel nostro sistema penale i pubblici ministeri non sono stati messi in grado di identificare normativamente una serie di criteri decisionali, se non a livello informale e solo presso alcuni uffici territorialmente delimitati. I brani delle interviste a molti testimoni privilegiati confermano invece che una simile modalità verrebbe da più parti auspicata. Anche alla luce delle considerazioni sul sistema americano, potenziali riforme dovrebbero andare nella direzione di prevedere l'articolazione di criteri-guida di tipo standardizzato per orientare l'azione dei pubblici ministeri nei singoli uffici. Tali principi, in parte elaborati a livello locale in modo da aderire meglio alle esigenze emergenti dall'azione della cultura giuridica presso ogni sede giudiziaria, dovrebbero ricadere nell'orbita di criteri normativi più generali da individuarsi ad un livello superiore (da parte dei politici, dei giuristi, dei rappresentanti degli operatori del diritto), sui quali converga anche il consenso dell'opinione pubblica.

Come abbiamo anticipato, nel sistema penale italiano, nonostante l'introduzione del rito accusatorio con il nuovo codice di procedura, continuano a persistere alcune colonne portanti del vecchio rito inquisitorio, tra le quali il principio dell'obbligatorietà dell'azione penale occupa una posizione preminente sia dal punto vista della teoria giuridica sia per le ricadute pratiche sulla gestione dei procedimenti. Questo aspetto dell'ordinamento è visto da alcuni giuristi e operatori del diritto come una delle cause che concorrono a determinare l'eccessiva durata dei processi in Italia²¹. Non per questo, tuttavia, molti rappresentanti di

²¹ Sulla commistione tra i due riti in Italia, si veda Maddalena (2005, 130): "un sistema processuale che riesce a mescolare l'inquisitorio con l'accusatorio, come è riuscito a fare il nostro, senza i presupposti del sistema accusatorio che ci sono in America, moltiplicando le garanzie dell'uno e dell'altro, è una cosa che contrasta a piene mani con il principio della ragionevole durata del processo. Per cui noi

entrambe le categorie, anche assai autorevoli, sostengono che il principio debba essere abolito o attenuato²².

Uno dei modi con i quali all'estero si cerca di risolvere il problema del rapporto tra domanda e offerta [di giustizia] riguarda proprio l'esercizio dell'azione penale. Noi sappiamo che in altri paesi l'azione penale è discrezionale, e le scelte discrezionali sono anche condizionate dalla possibilità concreta di ottenere un risultato e quindi da una prospettiva di effettività nell'attivare la giurisdizione. In sé e per sé, a mio modo di vedere, la discrezionalità dell'azione penale non è una soluzione, anche a prescindere dalle tante buone ragioni che suggeriscono di continuare a sostenere il principio di obbligatorietà. E' evidente, lo sappiamo tutti, che dei temperamenti a questo principio sono necessari, ma la discrezionalità come tale non basta a risolvere il problema, la discrezionalità serve soltanto per selezionare le azioni penali che è opportuno esercitare e ciò non necessariamente comporta un aumento di efficienza del sistema, perché in pratica si tratta di operare delle scelte di politica criminale in base alle quali si decide quali reati in concreto devono essere perseguiti e quali no, il che non comporta un'automatica riduzione della domanda. Io ritengo, anzi, che in questo settore (lo dico in particolare per quanto riguarda il principio di discrezionalità nell'esercizio dell'azione, ma l'osservazione vale in generale per tutto il sistema della giustizia penale) l'utilizzazione sistematica di criteri di tipo econometrico potrebbe portare a risultati paradossali (Illuminati 2005, 88).

L'obbligatorietà non dovrebbe essere abolita ma piuttosto riformata, dal momento che in realtà si tratta di un mito e che giuristi e operatori del diritto sanno che esiste una discrezionalità diffusa di fatto nel modo di prendere le decisioni da parte dei pm. L'agire di questa figura processuale continua ad essere contrassegnato da molteplici ambiti discrezionali riguardanti il se, il quando e il come del procedere. Anche se si prosegue a presentare l'azione penale e gli atti del pubblico ministero come un'incarnazione vivente del principio di legalità-obbligatorietà, molte motivazioni hanno allontanato la prassi da un assetto del genere (Vicoli 2003).

dobbiamo avere le indagini preliminari, l'udienza preliminare, il primo grado, l'appello, il ricorso per Cassazione, i giudizi per rinvio. Pensate a tutte le persone che decidono nella stessa causa, anche lasciando da parte i procedimenti incidentali, quindi quelli davanti al tribunale della libertà".

Il nostro rito accusatorio, oltre che dell'obbligatorietà dell'azione penale e di un ampio regime di utilizzo delle impugnazioni, continua ad avvalersi di altri principi tipici del sistema inquisitorio, come il primato della verità sostanziale, il libero convincimento del giudice ed altri ancora.

²² Gli interventi che seguono sono tratti dagli atti di un importante convegno sulla ragionevole durata del processo penale svoltosi a Padova nel maggio 2003 (Kostoris 2005).

Dopo le opinioni dei giuristi, presentiamo qui di seguito il punto di vista di un importante avvocato penalista:

Io dico subito che sono sempre stato [...] a favore della obbligatorietà dell'azione penale [...]. Anche se siamo ben convinti che l'obbligatorietà sia un mito, ma qualche volta i miti servono per rinforzarci nelle nostre convinzioni. Ma realisticamente prendiamo atto di una quasi ineluttabile discrezionalità di fatto; e allora la trasparenza nei criteri di priorità certo è un passo avanti rispetto alla situazione in cui viviamo oggi. E' sicuramente un passo avanti, ma non elimina evidentemente quel *quid* di discrezionalità necessariamente e ineluttabilmente anche politica che sta dietro la scala delle priorità. Quindi la dobbiamo accettare, ma non può essere una discrezionalità tecnica: è evidentemente una discrezionalità anche politica (Frigo 2005, 142).

Se i criteri fossero trasparenti, in quanto introdotti dal procuratore della Repubblica sulla base delle indicazioni del Parlamento, probabilmente l'introduzione di forme di priorità potrebbe essere accettata. Ma questo in Italia fino ad oggi non è avvenuto. E spesso, nella realtà quotidiana, si verifica che criteri di questo genere non vengano neppure resi omogenei nell'ambito di uno stesso ufficio di procura, perché lasciati alla discrezionalità dei singoli sostituti. Una situazione che abbiamo rilevato nel corso della ricerca, ad esempio, presso la procura di Bologna (Nelken e Zanier 2006):

“Dunque, non c'è, qui a Bologna non c'è nessuna indicazione del Procuratore in ordine a una priorità nello svolgimento delle indagini... [...]. Gravità del reato... comunque non c'è nessun criterio di priorità ufficiale. [...]. Ciò non toglie che – diciamo – ognuno di noi si dia delle priorità. [...]. Io personalmente gli omicidi, ovviamente, li considero procedimenti ad alta priorità” (Sostituto procuratore, Bologna).

Il problema principale nasce dall'esigenza di rendere omogenei tra le procure, nonché espliciti, criteri di priorità attualmente confinati al piano meramente informale, anche a livello individuale²³. Continua lo stesso Sostituto bolognese:

²³ A proposito della formulazione di criteri di priorità espliciti nella conduzione delle indagini preliminari in ordine alle notizie di reato, un caso molto interessante è quello della procura della Repubblica di Torino, la prima ad averli introdotti nel 1990 per mano del Procuratore della Repubblica

“Dunque, guardi, io credo che noi non ce li possiamo scegliere i criteri. [...]. E allora bene sarebbe stato che in quella occasione si fosse riflettuto se l’ufficio della procura della Repubblica potesse dotarsi di criteri di priorità manifesti, cioè resi conoscibili al pubblico, resi noti al pubblico, e sulla base di questi criteri di priorità [...]. Avremmo avuto gli stessi criteri di priorità che erano criteri di priorità, non criteri di archiviazione dei procedimenti penali, ma che sarebbero stati uniformi e sarebbero promanati dalla massima autorità legislativa del nostro paese. Invece non ci sono stati”.

Altri testimoni privilegiati hanno sostenuto un punto di vista alternativo, secondo cui non sarebbe opportuno fissare dei criteri in modo preventivo: le priorità dovrebbero essere ispirate esclusivamente al *buon senso* e a valutazioni da compiersi caso per caso. Così ha affermato in proposito il Procuratore capo di Firenze:

“Sono criteri di buon senso [...]. Soggettivi. [...]. Stabilire delle priorità in base a schemi astratti significa arrogarsi il diritto di escludere dalla fascia della sanzione penale fattispecie che viceversa il legislatore ancora ritiene penalmente rilevanti”.

Come si può intuire da questi stralci d’intervista, simili modalità operative hanno come importante corollario il fatto che gli ordini di priorità applicati non siano né univoci né manifesti di fronte all’opinione pubblica, come ha sostenuto il Procuratore capo di Venezia in occasione del convegno di Padova sulla ragionevole durata del processo penale:

Oggi la situazione è in effetti quella [...] dell’obbligatorietà come principio tendenziale ma una di una sostanziale discrezionalità di fatto. Io credo che sia ineluttabile pensare a stabilire dei criteri che consentano al Procuratore della Repubblica di orientarsi all’interno della massa di notizie di reato che pervengono quotidianamente. [...]. Non si può attribuire un potere del genere al Ministro, i cui compiti fissati nella Costituzione riguardano l’organizzazione del servizio, vale a dire dei mezzi e delle risorse necessarie al funzionamento del sistema giustizia. Mi pare anche difficile che si possa attribuire un potere del genere al Consiglio Superiore

presso l’allora pretura di Torino. Si tratta della cosiddetta circolare Zagrebelsky, in base alla quale i procedimenti venivano suddivisi, secondo un ordine decrescente di priorità, in tre categorie: quelli nei quali siano state adottate misure cautelari; quelli relativi a reati da ritenere gravi in base alla personalità dell’indagato, alla lesione subita dall’interesse penalmente protetto, alla reiterazione della condotta, al danno (patrimoniale e non) cagionato e non risarcito o altrimenti rimosso; quelli residui (Zagrebelsky 1991).

della Magistratura. [...]. Un intervento del Parlamento che fissasse in via generale per legge i criteri a cui i procuratori della Repubblica debbono attenersi, sempre che fosse coerente con il rispetto dei principi costituzionali – non arbitrario, non rispondente a logiche contingenti o di impunità in dati settori – potrebbe anche essere preso in considerazione (Borraccetti 2005, 147-148).

La necessità di un ripensamento delle problematiche connesse al carattere dell'azione penale e, di riflesso, alla posizione istituzionale del pubblico ministero si è fatta pressante proprio alla luce dei dati di fatto. Come sostiene ancora Vicoli (2003), il punto chiave è quello di individuare la direttrice lungo la quale muoversi: continuare aderendo al binomio indipendenza del pubblico ministero–obbligatorietà dell'azione penale, ovvero propendere per un brusco cambio di rotta verso il binomio opposto della dipendenza–opportunità? A prescindere dai possibili rischi derivanti da potenziali interferenze politiche nell'attività di un pubblico ministero su base elettiva sul modello americano (Chiavario 1998), secondo illustri giuristi²⁴ la rimozione del principio costituzionale dell'obbligatorietà dell'azione penale provocherebbe una serie di ricadute su buona parte dell'impianto dei valori dell'intera Costituzione. E però, riaffermare il principio di obbligatorietà significa restituirgli un'efficacia applicativa attraverso l'introduzione di misure adeguate.

Quali soluzioni si potrebbero proporre allora per contenere il carico di lavoro delle procure, oberate dalla grande mole quotidiana delle notizie di reato? Imparando dalla lezione americana e dalle opinioni di molti esperti e operatori del diritto, andrebbe forse accolto il suggerimento relativo all'introduzione di criteri o ordini di priorità nella trattazione delle notizie di reato, non per questo però avallando un'azione penale discrezionale. L'obiettivo dovrebbe essere quello di far emergere e regolamentare la discrezionalità di cui gode sostanzialmente il pm nella gestione delle notizie di reato, così da rendere palesi e controllabili le sue iniziative. Tali criteri non rappresentano altro se non modalità di programmazione del lavoro presso gli uffici requirenti secondo schemi di precedenza per razionalizzare la gestione delle notizie di reato attraverso parametri obiettivi, ragionevoli e soprattutto conosciuti e conoscibili da tutti gli interessati.

²⁴ Su tutti citiamo Vittorio Grevi.

II. Contesto e opinioni: come incidono le caratteristiche del tribunale (dimensioni, organici, dati sulla criminalità locale)

Una ricognizione dei referenti, o delle variabili, di tipo territoriale introdotti nello schema d'intervista utilizzato nella ricerca per rilevare le opinioni dei testimoni privilegiati offre un primo tassello utile allo scopo di ricomporre il quadro delle opinioni degli operatori del diritto sul tema della durata del processo penale. La prospettiva analitica è finalizzata a mettere in luce i possibili collegamenti tra qualità delle posizioni individuali e dati di sfondo riferibili alle singole sedi dei tribunali²⁵.

Alcuni aspetti introduttivi circa il ruolo giocato dai contesti sono ricostruiti efficacemente dal Sostituto procuratore generale intervistato a Catania, che ha tratteggiato in modo convincente il quadro della complessità sottostante al rapporto tra caratteristiche territoriali – nell'accezione più propriamente geografica, ma anche culturale, economica e relativa alla criminalità locale - distribuzione logistica e composizione degli uffici giudiziari. Un rapporto che, come vedremo, non sempre si presenta in modo del tutto equilibrato:

“Non è possibile collocare un discorso di efficienza senza conoscere le distribuzioni del territorio negli uffici, la loro composizione e soprattutto la corrispondenza della struttura dell'ufficio al flusso di lavoro che grava. Ancora una volta, un'analisi fatta astraendosi da questi dati fondamentali finisce per essere un'analisi, no... non seria, ma un'analisi priva di attendibilità. Perché? Perché trascura un dato fondamentale di partenza... cioè... io faccio un esempio concreto che la mia esperienza mi obbliga a fare: Gela, tribunale di frontiera. Il tribunale penale di Gela teneva e continua a tenere cinque udienze settimanali dibattimentali, cinque: lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì... perché aveva un carico di processi penali pari a circa cinquecento e passa, di cui, di cui... centoquaranta processi di criminalità organizzata e di questi

²⁵ Per i dati provenienti da fonti ufficiali su popolazione residente nei distretti, criminalità locale, organici giudiziari e amministrativi, rimandiamo alla consultazione del sito del Ministero della Giustizia www.giustizia.it: <http://www.giustizia.it/statistiche/organizzazione/anno2001/penale/graficipubb.htm>, http://www.giustizia.it/statistiche/organizzazione/studi_analisi.htm e successivi aggiornamenti. Ulteriori informazioni circa i contesti e le situazioni locali possono essere desunte dalle *Relazioni di inaugurazione dell'anno giudiziario dei Procuratori generali*, anch'esse disponibili on-line.

centoquaranta processi, trentacinque o quaranta erano maxi-processi. Sto parlando di dati che io stesso ho rappresentato al Ministero e al Consiglio superiore. Il tribunale di Gela operava ed opera con un solo collegio, per tutta un serie di incompatibilità. Tribunale di Siena: quattro udienze al mese. È possibile che noi parliamo di efficienza, parliamo di tempestività e nessuno si sogna di prendere in considerazione questo dato e cioè che il tribunale di Gela è costretto a fare cinque udienze alla settimana e quello di Siena ne fa quattro al mese? [...]. No, con un numero addirittura superiore [di giudici]. Non solo, mentre il tribunale di Gela è un presidio giudiziario con copertura casuale e molto spesso... come definirla... affidata all'emergenza, il tribunale di Siena è un tribunale a copertura definitiva perché Siena è una sede giudiziaria dove un magistrato ambisce di andare. Ancora dati: l'organico del tribunale di Siena viene soddisfatto con l'immissione di uditori giudiziari di prima nomina e abbiamo la contraddizione che un ufficio giudiziario impegnato come presidio giudiziario in problemi complicatissimi di criminalità organizzata si trova ad essere composto da giovani magistrati che vengono proiettati a Gela perché Gela è abitualmente una sede vacante. Abbiamo Siena che invece funziona bene perché è una sede a vita. Lì, non si verifica il problema della vacanza. Allora... se noi vogliamo affrontare un discorso serio di efficienza non possiamo pretermettere questo dato fondamentale che è esemplificativo ma per difetto, perché se poi estendiamo l'analisi a tutto il territorio nazionale io vi posso dire che Venezia, corte d'assise, ha un solo processo, o due. Vediamo quanti processi hanno, per esempio, le corti d'assise di Catania. Rovigo, corte di assise... a cosa serve se hanno un solo processo? Questo cosa significa? Che ogni discorso di efficienza non può che passare attraverso la corrispondenza reale tra strutture dell'ufficio giudiziario, sua dislocazione nel territorio, perché va tenuto presente che comunque alcune esigenze territoriali vanno salvaguardate e flussi effettivi di lavoro. Noi oggi... tenga presente che un intervento di questo genere dal punto di vista finanziario è senza costi. [...]. Nessuno, per esempio, ha mai riflettuto che in Italia, prima della riforma del giudice monocratico, vi erano disseminate circa oltre cento tribunali con un organico inferiore alle dieci unità... cioè cose pazzesche che oggi è impossibile concepire di fronte ai moderni problemi che le esigenze della società ti impone. Nel 1996 il Consiglio [superiore] approvò una risoluzione in cui sollecitò il legislatore a rivedere la distribuzione nel territorio dei tribunali, soprattutto raccomandando che non aveva più senso mantenere tribunali con otto, dieci unità e che il minimo per garantire a livello di efficienza la giurisdizione era un tribunale dimensionato con personale della magistratura: non meno di venti unità... e sto parlando del 1996... non meno di venti unità. Questo, con riferimento poi alla organizzazione complessiva della struttura, si devono moltiplicare questi numeri per stabilire quale personale amministrativo serve per far funzionare l'ufficio giudiziario. Ora, se ci vogliono un minimo di venti magistrati per comporre un tribunale che garantisca, a seguito di tutte le incompatibilità, ma indipendentemente da quello, che garantisca direi il perseguimento di una efficiente finalità giurisdizionale, per fare funzionare questa struttura occorre non meno di sessanta unità di personale amministrativo... non meno! Bene, nessuno sa, o pochi

sanno, e anche questi sono dati reali... non sto parlando di fantascienza... nessuno sa che per sopprimere un ufficio giudiziario e per istituirne uno nuovo occorre una legge del Parlamento. Cioè... né il Governo, né il Ministro della Giustizia, in particolare, può sopprimere e istituire un nuovo ufficio giudiziario. Questo cosa significa? Significa che nel momento in cui... questa continuo a ritenere sia la prima iniziativa seria per affrontare un discorso serio sul versante anche della durata del processo. Perché? Le spiego subito... se come le dicevo... Gela deve fare cinque udienze la settimana con un collegio e Siena ne deve fare quattro al mese... significa che i tempi di definizione di Gela... perché... se io faccio udienze tutti i giorni... mi dice quando ho il tempo di scrivere le sentenze o di andarmi a studiare i processi? Questi sono dati pratici. Allora, non può esserci uno schermo di cartone dietro al quale io mi celo... arriveremo anche alle negligenze... ma dobbiamo arrivarci anche attraverso un'analisi rigorosa di quelli che possono essere i fattori che determinano un'inefficienza del sistema. Se io sono costretto a fare cinque udienze perché sono operato da un carico di lavoro intollerabile... ne faccio cinque alla settimana... energie fisiche, energie mentali, energie di approfondimento, energie che non può più essere evitata cioè quelle di aggiornamento professionale... dove me le vado a sognare? Per tornare al discorso di prima... quando si deve sopprimere o istituire un ufficio giudiziario occorre un intervento del Parlamento. Nessuno può toccare nulla. Questo determina una situazione vergognosa, inaccettabile che oggi siamo costretti ad accettare e cioè che ci sono uffici giudiziari gravati da un lavoro eccessivo ed uffici giudiziari, viceversa, che non sono gravati da un lavoro eccessivo... anzi sono gravati da un lavoro facilmente" (Sostituto procuratore generale, Catania).

Vediamo più nel dettaglio i riferimenti contestuali e territoriali a cui hanno fatto riferimento i testimoni privilegiati nel corso delle interviste. Dal punto di vista delle dimensioni e del numero potenziale di processi da celebrare, il tribunale di Ferrara rappresenta la sede giudiziaria più piccola tra quelle sottoposte a rilevazione; con qualche approssimazione, Bologna, Padova e Firenze sono tribunali medi o medio-grandi. Per il Nord, Torino costituisce un esempio di tribunale di grandi dimensioni con un carico penale sicuramente rilevante, tenuto conto anche della tipicità della criminalità locale. Così come appare Catania per il Mezzogiorno, ferme restando la tipicità delle caratteristiche di sfondo e le dimensioni forse più contenute.

Per ogni sede giudiziaria, caratteristiche del tribunale, durate medie dei processi penali e tipicità della criminalità locale vengono illustrate "dall'interno" attraverso le parole degli operatori che ne vivono quotidianamente la realtà e le problematiche. Superando i confini di un approccio esclusivamente teorico, questa prospettiva permette di

osservare “il diritto in azione” e quindi di comprendere come agisca in pratica la giustizia penale attraverso l’applicazione delle norme da parte degli attori.

Bologna

Caratteristiche:

“Tenga presente che a Bologna, io credo che ci siano due, trecentomila indizi di reato all’anno o duecentomila... una cosa del genere... Credo che ci siano qualcosa come migliaia di processi all’anno. [...]. I cancellieri a Bologna sono bravissimi, di errori ne fanno pochi” (Avvocato difensore, Bologna).

“[L’organico dei magistrati è] assolutamente insufficiente, questo da sempre e... per dire, a Firenze i magistrati sono, credo, mi pare o sei o sette in più... quindi da noi sarebbero sufficienti. [...].Direi che tutto questo avviene poi in modo abbastanza casuale, questa è stata la mia impressione, che cioè l’assegnazione dei... l’organizzazione degli organici sia rimasta praticamente ferma a cinquant’anni fa e non abbia subito sostanziali modifiche. C’è qualche tribunale che forse è riuscito, grazie all’interessamento di qualche dirigente particolarmente attivo o particolarmente introdotto, a ottenere qualche cosa. A Bologna no, non siamo riusciti mai e la conseguenza è che abbiamo due sole sezioni penali, mentre ne occorrerebbero tre, che il monocratico praticamente è abbandonato a sé stesso, nel senso che si fa il 10% dei processi” (Presidente sezione penale tribunale, Bologna).

“No, qui siamo insufficienti, anzi è un dramma. Diciamo che ci manca un 30%, ad occhio. Questo non è un problema, è un dramma proprio. [...]. Parliamo della produttività? Secondo me è buona, secondo me è buona... potrebbe andare meglio, potrebbe andare meglio... potrebbe andare meglio. Io parlo ovviamente sempre dal punto di vista della cancelleria... Noi abbiamo il problema, per esempio... il monocratico, dibattimento monocratico, a seguito della riforma del giudice unico a un certo punto la maggior parte del lavoro si è spostata o si sta spostando su questo giudice, quindi è un settore che ovviamente è un po’ il cuore adesso del dibattito. Nel monocratico noi praticamente abbiamo venti unità, venti persone – amministrativi - di cui diciassette sono in part-time, tanto per dire una cosa... il part-time è una tragedia... Quindi sul discorso... la domanda di partenza, ripeto: potrebbe andare meglio... A Bologna come funziona? E si fanno mediamente settanta udienze mensili, che non sono poche... settanta udienze mensili, ripeto, con un personale amministrativo di venti persone di cui circa diciassette in part-time o con permessi di maternità o di paternità, genitori anziani... praticamente con orari molto flessibili...

bene o male, funziona. Quindi, in effetti, non ci sono stati casi clamorosi, casi clamorosi tali che magari... scarcerazioni particolari o prescrizioni” (Dirigente cancelleria penale, Bologna).

Durate medie:

“Senz’altro molto lunghe, dunque adesso... [...] molti processi [...] sono quasi completamente bloccati, cioè si fanno quelli più importanti” (Presidente sezione penale tribunale, Bologna).

“I processi per bancarotta fraudolenta qui a Bologna io ne ho, direttamente, indirettamente, ne ho parlato con altri, amici... Ho letto sul giornale che in quel periodo hanno intasato i tribunali della città, duravano mediamente tre, quattro, cinque anni di dibattimento, cioè di udienze, di perizie, dibattimento, di... Questo ha comportato che non si facessero altri processi o che gli altri venissero rinviati... [...]. Sì [le durate sono elevate], non riesco a trovare una spiegazione, non riesco a trovare una spiegazione. [...]. No, non la considero... non la mette fra quelle celeri. Milano è un’altra cosa.. [...]. Non so cosa dirle, ma secondo me sa è una questione di uomini... uomini, donne” (Avvocato difensore, Bologna).

Criminalità locale:

“Molta droga, molta droga nel senso che Bologna è uno dei centri attivi di importazione e traffico di droga; molta, ma questo credo che sia un dato ormai comune a tutti i grandi capoluoghi, molto sfruttamento della prostituzione, specialmente da parte di albanesi e slavi... Ormai è quasi tutto in mano loro lo sfruttamento della prostituzione; e poi anche una – diciamo – criminalità economica molto accentuata perché Bologna è un centro in cui la... l’economia è abbastanza fiorente, florida quindi molta... Anche grossi sì, sì, anche sì sicuramente... questi più o meno. Adesso, che io sappia altre caratteristiche... [...]. Non tanti [reati dei colletti bianchi], assolutamente no, anzi pochissimo in questo, perché... [...]. No, non è strano perché questa città... Guardi, quello che le posso dire con assoluta tranquillità che questo... l’Emilia Romagna e in particolare Bologna, ma non solo Bologna, hanno avuto un’amministrazione per tanti anni, un’amministrazione locale ottima che ci veniva invidiata da tanti, sia per la qualità sia per la coerenza e per capacità di intervento” (Presidente sezione Gip, Bologna).

“Direi per quanto riguarda i collegiali... è appunto una criminalità di tipo economico... quello di bancarotta e poi per quanto riguarda il monocratico invece c’è spaccio di stupefacenti... metto anche il fenomeno della prostituzione che era quasi

finito e adesso invece c'è dappertutto” (Presidente sezione penale tribunale, Bologna).

“Adesso questo... le droghe. [...]. Ma, praticamente il discorso degli stupefacenti... ovviamente quello sicuramente è più ricorrente. [...]. Materia di stupefacenti e tutto l'indotto dello stupefacente quindi rapine, furti, queste robe qua. C'è qualche violenza sessuale che da qualche parte mi arriva, così, indirettamente. Reati associativi, ma non di frequente... ma non come in altre sedi. Il grosso è piccola e media criminalità. Bancarotte, crimini finanziari, anche di quelli c'è qualcosa però non è un fenomeno così rilevante tale da poterne parlare come... Quello che pesa è la quantità infinita di quelle cose là... piccola e media criminalità praticamente” (Dirigente cancelleria penale, Bologna).

Ferrara

Caratteristiche:

“Ecco, su questo posso dire che l'ufficio della procura sconta la mancanza di due sostituti, sconta un certo ricambio e quindi negli ultimi anni tra le udienze abbastanza frequenti e appunto questo numero invariato di magistrati è riuscita a fatica a fronteggiare il carico di lavoro, e soprattutto a seguito dell'unificazione degli uffici” (Presidente sezione Gip, Ferrara).

“La procura invece qui a Ferrara è un po' un problema serio perché... è un problema serio perché non so se esiste in altri posti di Italia il fatto che – diciamo – si può essere ricevuti due giorni alla settimana, faccia conto dalle undici all'una, cioè quattro ore in tutta la settimana. Ora, se io in quei due giorni ho due processi aspetto, salto quindi diventano quindici giorni. Se nei quindici giorni successivi è il Pm che ha un processo, cioè se è in udienza, in quelle due ore io non ci parlo, quindi è... Primo problema quindi è proprio la... la coerenza tra impegni – diciamo – dell'avvocato e presenza possibile. [...]. Del tribunale? No, diciamo il tribunale penale adesso a Ferrara per me è organizzato bene, cioè non so... C'è sempre quel problema: tutti chiamati alle nove, questo discorso qui va bene, però ecco sì, insomma delle attese, dei tempi... diciamo dell'udienza che non si sa quando comincia e quando finisce” (Avvocato difensore e di parte civile, Ferrara).

“[I tempi sono accettabili] perché Ferrara è stata... il tribunale, per lo meno, ha avuto un numero di giudici adeguato alla pianta organica... per lo meno, piano piano nel corso di questi anni si è rimpolpato – diciamo - quello che è l'organico dei magistrati previsti in pianta. Ci sono tempi accettabili nel senso che noi usufruiamo di quattro

aule di udienza, per cui ci sono giornate in cui sono in funzione tutti e quattro i giudici monocratici, ad esempio, quindi non c'è... c'è una logistica abbastanza buona" (Dirigente cancelleria penale, Ferrara).

Durate medie:

"La procura circondariale di Ferrara ha portato in eredità all'altra procura dodicimila processi, che non si erano potuti trattare perché eravamo tre magistrati tre... eh!? I processi sono così, questi che vedete, questi qua sono processi iscritti in gennaio, febbraio del '98 eh?! Del '98! Che io adesso, perché me li sono presi io per lasciare ai sostituti la possibilità di seguire, invece, processi più nuovi che bisognava portare avanti eccetera, eccetera.. Me li sono presi io, sto cercando di vedere quello che si può recuperare, quello che non è... c'è tanta roba prescritta" (Procuratore capo, Ferrara).

"Un discorso generale non è semplice... diciamo... parlo di Ferrara: ecco, i tempi credo siano abbastanza rapidi, ecco, confrontati con altri tribunali...[...]. Sì, probabilmente è anche un discorso di numeri di notizie di reato che evidentemente sono..." (Presidente sezione Gip, Ferrara).

"Dal Gip, al tribunale a Ferrara, la media adesso sono... proprio il tempo morto, diciamo, dal Gip al tribunale sono circa sei mesi. Qui comincia quasi l'impossibilità a dare una risposta... esauriente perché naturalmente poi qua se si va al dibattimento... la sola frase dibattimentale rischia di prendere dei tempi biblici" (Avvocato difensore e di parte civile, Ferrara).

"Ferrara, dato che conosco... mediamente sei mesi per un processo a citazione diretta, medio, collegiale... ecco lì oscilliamo tra i nove mesi e un anno" (Dirigente cancelleria penale, Ferrara).

Padova

Caratteristiche:

"Sulla pianta ci sono dodici sostituti, in realtà sono presenti undici. [...]. Dunque... età media di tutti i sostituti insomma... i più anziani sono verso i cinquanta, i più giovani... i più vecchi saremo io e il procuratore capo. Le donne... ci sono parecchie donne giovani" (Procuratore aggiunto, Padova).

Durate medie:

“Per quanto riguarda l’iscrizione, c’è un arretrato notevole, quindi vengono ad essere iscritte circa un trenta giorni dopo, salvo se c’è un’urgenza, se c’è la richiesta di istanza in particolare... quindi viene sottoposta al magistrato di turno o anche se è un caso abbastanza urgente, abbastanza grave che quindi merita quella che è l’attenzione del magistrato o anche del capo dell’ufficio o, diciamo, del Procuratore aggiunto” (Funzionario cancelleria della procura, Padova).

“Bè, diciamo che quando si tratta di detenuti, adesso poi parlo qui di Padova, ma forse anche a Venezia era così, quando ci sono imputati detenuti, diciamo, che si cerca di andare a giudizio con l’imputato in stato di detenzione, quindi in linea di massima... Ci sono anche un numero considerevole di scarcerazioni per decorrenza dei termini alla fase delle indagini, però diciamo che complessivamente un buon numero viene, per lo meno qui da noi, con la richiesta degli rinvii a giudizio ancora in stato di detenzione. Per quanto riguarda il mio proprio ufficio, noi non abbiamo arretrato, nel senso che noi riusciamo a fissare le udienze preliminari, non nel giro di un mese, che non lo [...] il codice, e d’altra parte nel giro di un mese non si possono nemmeno fissare perché uno non fa in tempo nemmeno ad avere gli atti notificati. Però, diciamo che noi li abbiamo tutti fissati e tutti entro termini, non so, novembre, dicembre... credo che nessuno di noi ancora ha un’udienza a gennaio 2003. [...]La durata media nostra... sono in genere da quando arriva la richiesta di rinvio a giudizio, io penso non più di cinque, sei mesi in media” (Presidente sezione Gip, Padova).

Criminalità locale:

“I più gravi? Bè droga, prostituzione... questa è stata la procura nel Veneto che ha avuto il maggior numero di omicidi volontari l’ultimo anno, l’anno scorso ci sono stati mi pare tredici o quattordici omicidi... E’ di ieri un tentato omicidio fra cinesi. La mafia cinese. Queste sono le tipologie... ce n’è tanta! [...]. Pubblica amministrazione? Sì, ce ne sono anche quelli... non moltissimi anche perché è una delinquenza molto più difficile da scoprire e da provare specialmente dopo le modifiche legislative del 323 dell’abuso. Tangentopoli penso che esista ancora, però penso che è più difficile da scoprire e da portare avanti. [...]. Bè, quando parlavo di prostituzione intendevo sempre anche... sì certo... i reati più gravi, l’articolo 12 cioè l’immigrazione e il favoreggiamento, immigrazione ai fini della prostituzione” (Procuratore aggiunto, Padova).

“Di tutto, guardi... arriva quello che è, diciamo, la materia residuale, quella che noi chiamiamo materia residuale che parte dal semplice furto alla rapina, a vari reati

contro la pubblica amministrazione e abbastanza reati fiscali, materia fiscale, tributaria quindi quello che è il decreto legge 74 del 2000. Quindi è anche materie societarie e fallimentari, ecco queste sì” (Funzionario cancelleria della procura, Padova).

“Qui c’è moltissima droga, piccolo spaccio però, diciamo a Venezia c’era lo stesso molta droga però erano indagini, forse perché c’era la distrettuale, erano indagini, diciamo, di profilo un po’ più elevato, ecco. Qui c’è molta proprio droga da strada, piccolo spaccio, anche a Vicenza, però all’epoca era così, c’era molta droga da strada. E poi ovviamente [...] c’è molta prostituzione” (Presidente sezione Gip, Padova).

“Siamo ampiamente nella media. Vedi, sono cambiate molto le cose negli ultimi cinque, sei anni a Padova come nel resto d’Italia. È scomparsa la vecchia delinquenza, dico vecchia quella datata anni ‘70-‘80, oggi c’è la delinquenza dei cosiddetti extracomunitari, pochi svizzeri molti... [...]. Sì, sì, incide moltissimo. [...]. Molto elevata, non dispongo di statistiche. A occhio? Oltre la metà. Più della metà. [...]. Spaccio di droga, quindi attività di spaccio, droga da strada, spaccio minuto, le grandi associazioni che stanno alle spalle vengono trascurate; microcriminalità parallela, dalla rissa al tentato omicidio per regolamento di conti di bottega... Ogni tanto, per fortuna, riescono a mettere le mani sulle associazioni che schiavizzano le ragazze della prostituzione, Nigeria, Albania, Romania, Ungheria” (Avvocato difensore e di parte civile, Padova).

Torino

Caratteristiche:

“Questa procura si è sempre organizzata in maniera da assicurare la presenza del magistrato che ha seguito l’indagine fin dall’inizio nelle successive fasi processuali, almeno fino al primo grado. Delle volte succede anche in grado di appello, ma comunque almeno davanti al giudice delle indagini preliminari, oltre che al dibattimento, è presente a sostenere l’accusa il magistrato che ha svolto le indagini, che ha seguito le indagini. Questo indubbiamente rende ulteriormente efficace il ruolo dell’accusa davanti al giudice, quindi nella fase dell’udienza preliminare, e costringe l’altra parte processuale a fare i conti con un’accusa attrezzata” (Presidente aggiunto sezione Gip, Torino).

“Cioè l’ufficio del Gip e l’ufficio dibattimento... c’è uno squilibrio netto. Ad esempio a Torino i sostituti procuratori sono sessanta in organico, ma è un organico esclusivamente teorico perché in realtà, grazie all’abbondante numero di vice

procuratori onorari che collaborano con la procura della Repubblica e che sono circa un cinquantina, il numero in realtà di personale, di magistrati in genere sia pure non di carriera ma tra magistrati di carriera e magistrati onorari che svolgono funzioni di Pm a Torino sono circa centodieci. Un tale *pendant* negli uffici giudicanti... [non esiste] perché negli uffici giudicanti ci sono solo magistrati di carriera” (Presidente sezione penale tribunale, Torino).

Durate medie:

“Per esempio qui a Torino, dove i processi alterativi... i riti alternativi sono molto applicati, la lunghezza del procedimento in realtà è un fatto episodico, non è un fatto normale” (Avvocato difensore e di parte civile, Torino)²⁶.

Criminalità locale:

“Credo che come in ogni altra sede giudiziaria... furti e ricettazioni, microcriminalità, sì certamente... dal punto di vista... be’, ma io... gli stupefacenti intesi come spaccio quotidiano, è micro-criminalità anche quella. Allora, le tre categorie di reati certamente più ricorrenti sono furti, ricettazione, piccole rapine e... spaccio di strada. Certo, sì, è che Torino ha avuto anche dei buoni risultati e processi che si sono celebrati in merito alla criminalità organizzata, Torino è stata per anni una sede in cui... insomma, bande di criminalità organizzata spadroneggiavano e devo dire che l’amministrazione delle giustizie ha fatto fronte, abbiamo avuto per questa ragione l’omicidio del Procuratore della Repubblica... che è significativo, per il quale è stato proprio condannato uno, come mandante, uno dei capi delle bande di criminalità organizzata, che è significativo insomma. [...]. Contro la pubblica amministrazione Torino ha... a mio giudizio, livelli di corruzione esattamente come ogni altra città... Be’, adesso vengo smentito perché i processi che pendono allo stato alla procura sulle Molinette e sul livello della sanità sono cospicui, sono grossi, sono preoccupanti, eccetera. Di grandissime indagini sulla pubblica amministrazione non è che ne abbiamo avute, abbiamo sempre avuto episodi sostanzialmente circoscritti, il che non mi illude sul fatto che non esista la corruzione anche a Torino. Però così è, insomma... non lo so da che cosa dipenda se grandi processi in materia di pubblica amministrazione se ne sono fatti pochi e se ne continuano a fare, tutto sommato, abbastanza pochi. Però a me sfugge, ad esempio, quanti si fermano davanti al Gip o davanti al Gup. [...]. Be’, in pubblica amministrazione non dovrebbero essere moltissimi perché tutti tendono ad andare al dibattimento... Esatto, ci sono tutte le ripercussioni sulla carriera, eccetera, quindi tendono ad andare al dibattimento. Però, insomma, la spiegazione del perché indagini del tipo milanese, diciamo... non dico

²⁶ Sul tema dei riti alternativi e del loro buon funzionamento, in particolare presso il tribunale di Torino, si veda anche il quarto capitolo.

che non siano state fatte, ma non hanno portato agli stessi risultati dei milanesi... non la so individuare” (Presidente sezione penale tribunale, Torino).

Firenze

Caratteristiche:

“Direi più che non funziona benissimo... è un tribunale che per come è organizzato, per tutta una serie di problemi che lo investono, dicevo anche quello dell’incompatibilità, certamente anche il tribunale di Firenze è una concausa delle durate del processo perché indubbiamente processi particolarmente grossi che tengono occupati un collegio con rischi poi di incompatibilità eccetera, eccetera.. vanno per le lunghe. Consideri poi che questo meccanismo è perverso in maniera esponenziale perché a questo dovete aggiungere un'altra cosa, e non vorrei sembrare caotico quando faccio questa panoramica, ma tale è, quindi la si deve interpretare poi con calma... Che, per esempio, il passaggio, diciamo abbastanza libero, come è oggi tra funzioni di giudicante e funzioni di pm talvolta comporta ulteriori problemi, perché abbiamo avuto casi in cui un pm aveva svolto l'istruttoria rispetto a un determinato processo e poi si è trovato a fare il giudice in un collegio che ovviamente non poteva certamente giudicare. [...]. Problemi di organico credo Firenze non ne abbia perché Firenze è una sede abbastanza fortunata in questo perché l'organico che le compete è quasi al completo, se non lo è addirittura...” (Avvocato difensore, Firenze).

Durate medie:

“Diciamo che ho sentito dire da altri colleghi che anche in città come più o meno Firenze la situazione più o meno è come quella fiorentina, salvo casi particolari... [...] del resto, ci sono delle situazioni che sono di carattere oggettivo e credo che si ripresentino un po' dappertutto” (Avvocato difensore, Firenze).

“No, perché poi i processi... quelli, diciamo, di modesta portata, una volta che partono trovano anche tempi di definizione abbastanza ragionevoli. Direi che il grosso gap è tra l'esercizio dell'azione penale e giungere al dibattimento. Poi per alcuni processi anche il dibattimento... [...]. Ma io giro molto, il tribunale di Firenze è un tribunale che ha tempi medi rispetto ad una situazione abbastanza devastante che si trova in giro. Debbo dire che più su vai, meno difficoltà trovi, evidentemente perché i tribunali sono un pochino più organizzati... [...]. Mediamente, [a Firenze] diciamo che ora con il giudice unico si celebrano molti processi, oggi sono a giudizio

anche fatti del '98... Insomma, questi sono i tempi del primo grado, che non è malissimo” (Avvocato difensore e di parte civile, Firenze).

Criminalità locale:

“Effettivamente... reati di criminalità organizzata... violenza sessuale ve ne sono abbastanza, sfruttamento della prostituzione anche... Pubblica amministrazione sì, sì qua ci sono stati diversi processi per tangenti...” (Dirigente cancelleria Gip, Firenze).

Catania

Caratteristiche:

“Siamo cento magistrati a Catania, e siamo pochi perché tutti i tribunali territoriali, Paternò eccetera... sono tutti sguarniti... ormai, qui, tutte donne sono. Però qui... quelli che ci sono qui sono tutti per bene, non posso dire niente. Ci sono colleghi che sono composti di sole donne. Hanno figli, eccetera, e non lo fanno pesare, veramente. [...]. Sì, perché il tribunale di Catania non è come il tribunale di Sondrio. Il tribunale di Sondrio non conosce la criminalità organizzata, qui c'è tutta la criminalità organizzata, a Catania, Palermo, Messina, Napoli, e quindi...” (Presidente sezione Gip, Catania).

“Per quanto riguarda il penale la figura professionale più importante, a parte il funzionario, sono gli assistenti giudiziari perché l'assistente giudiziario consente di fare al giudice più udienze. Noi abbiamo segnalato la necessità di aumentare questa figura. Ora abbiamo un organico che ancora non è il top, ma possiamo sostenere buoni ritmi di lavoro. Questo ci sta consentendo di poter fare più udienze e di recuperare sul tempo” (Dirigente cancelleria penale, Catania).

“Tanto è vero che ormai si è creata una sorta... parlo dell'esperienza catanese... che ci sono processi impegnativi... che so... i processi di mafia, per esempio, in cui si va abbastanza... difficilmente un programma di un'udienza salta o viene variato. Uno sa che quel giorno deve andare a sentire quei tre pentiti, quei testimoni... si va tranquilli. Addirittura, a proposito di processi di mafia, noi abbiamo l'esperienza qui che salta fuori il nome del testimone e si senta all'udienza successiva anche l'indomani perché questo signore viene non solo citato tramite polizia giudiziaria ma in realtà, preso e portato dalla polizia giudiziaria. Che so... io sto facendo un processo che riguarda dei magistrati di Messina... difficilmente si sgarrà dal programma. Si può sgarrare nel senso che un testimone può richiedere più tempo del previsto, ma è difficile che un testimone che deve essere sentito quel giorno non venga. [...]. In questo momento

non sta vivendo un momento di crisi... fermo restando le caratteristiche dei tribunali meridionali, per cui non si riesce a fare, a stabilire, non si riesce proprio neanche a dividere le due udienze in due fasce: quella delle nove e quella delle undici e trenta, come si fa invece in moltissimi tribunali del Nord. [...]. Io, per esempio, da presidente della Camera penale, appena mi sono accorto del problema delle udienze filtro, ho detto: porca miseria, ora facciamo una bella battaglia per farle fare... Perché ho saputo che i vari presidenti di sezione non le vedono bene. Ho cominciato a parlarne con i colleghi in giro e la maggior parte non le vedevano in maniera positiva. Perché poi... più lavori in maniera disordinata, più ti abitui a lavorare in maniera disordinata... quindi diventi un pesce di palude... ti muovi bene in quella palude. Se hai più vincoli, ti muovi male. [...]. In un processo più da mentalità nordica, con gli orari più rigidi di inizio e con maggiore flessibilità di orario lavorativo... questo accade di meno. Però, se uno cresce in una palude, si abitua a nuotare in quella palude” (Avvocato difensore, Catania).

“Talvolta, devo dire... ecco forse un dato immediatamente apprezzabile è che quando si varca lo stretto... nei tribunali da Roma in su ci sono dei rapporti più rilassati. Si ha la percezione che da noi, in Sicilia e al Sud in genere, si ha la percezione che i rapporti siano più arroventati. Forse è la materia trattata, forse è il clima che si respira quotidianamente” (Avvocato difensore e di parte civile, Catania).

Durate medie:

“Ah, tutti prescritti sono... perché il pubblico ministero li ha tenuti fermi per cinque anni... si va avanti solo con la prescrizione... Siamo arrivati a quindicimila in un anno. Qui è una amnistia. Quando si tratta di appropriazione indebita, furti, falsi, eccetera, tutto amnistiato” (Presidente sezione Gip, Catania).

Criminalità locale:

“Ma per esempio, fino a dieci anni fa, non avevamo reati commessi dagli extracomunitari. Ora, invece, sono tutti processi contro stranieri, specialmente nello spaccio della droga. A Catania ci sono centocinque etnie. Dico centocinque etnie. Maghrebini, albanesi, tutti i tipi. [...]. Per associazione a delinquere è competente per il tribunale di Catania, Siracusa, Caltagirone, Modica e Ragusa. Cinque tribunali. Gli albanesi sono dalle parti di Ragusa... e quindi vengono qui. Gli albanesi sono crudeli. Che fa scherza? Ad Asti hanno bruciato il tribunale... gli albanesi sono prostituzione e spaccio di droga. Sono terribili. Importano la droga dal Perù, da Lima, da tutti questi posti. [...]. Ma sa... colletti bianchi non ce ne sono più. Prima c'era il 324 e c'era quello che c'era. Ora non esiste più. Non ne abbiamo avuto più. Da quando è stato abolito... non è più reato il 324 non ci sono più reati contro la pubblica

amministrazione. Diventarono tutti persone per bene. Non ce ne sono. Io ne ho fatto uno, dieci anni, fa, quello di viale Africa... cinquanta arrestati ci furono. Erano tutti quelli della Provincia. Siccome erano centosettanta miliardi, pigliavano il 10%. Si pigliarono diciassette miliardi l'uno. Se li divisero tra di loro. Poi com'è finita? Sa com'è finita? Hanno confessato: io ho preso cento milioni, io ne ho preso centocinquanta, me li hanno restituiti e io li scarceravo. Ora come è finita? Che tutti questi soldi li hanno considerati come? Finanziamenti illeciti ai partiti... che non è reato... [...]. La criminalità organizzata è forte. Sono tutti sotto...è stato arrestato Santapaola... ma non è che era solo Santapaola...” (Presidente sezione Gip, Catania).

III. Le spiegazioni empiriche del ritardo

Dopo un primo sguardo introduttivo sugli aspetti contestuali tipici dei tribunali che fanno da sfondo alla ricerca e sulle relative criticità, questo capitolo offre una rassegna delle spiegazioni più ricorrenti attribuite dagli operatori intervistati alla questione della durata dei processi penali. Attraverso un esame preliminare dei testi delle interviste è stato possibile elaborare una griglia di classificazione delle cause del ritardo che distingue principalmente gli aspetti normativi da quelli di carattere burocratico-organizzativo. Ulteriori categorie, anche se residuali, delle motivazioni delle durate eccessive dei procedimenti risultano essere, agli occhi di questi testimoni privilegiati, le caratteristiche del processo e le modalità di interazione personale tra gli attori coinvolti a diverso titolo. L'elenco delle singole motivazioni riportate dai diversi intervistati è seguito da brevi citazioni testuali delle opinioni espresse per illustrare più efficacemente l'ampio ventaglio delle posizioni. A questo quadro, che consente una visione complessiva e sintetica, seguirà una più ampia riflessione nel capitolo successivo.

3.1. Aspetti normativi

Codice penale modificato a pezzi con successivi provvedimenti legislativi; non è più un corpo organico con conseguenti difficoltà applicative; spesso non si sa quali norme si devono applicare

“La corte costituzionale si è affiancata praticamente al legislatore nel modificare profondamente il codice di procedura penale e il legislatore non sempre ha seguito con tanta rapidità. Questo ha portato – diciamo – una situazione che eufemisticamente si può definire confusa. [...]. Infatti alla mattina scherzando... quando arrivo in udienza dico: qual è il codice di oggi? Perché non si sa mai, a volte mi capitano davvero delle... sarà che io sono un po' disordinato, mi capita che la metto sotto qualche cosa e poi non la vedo, quindi in un'udienza mi salta fuori che c'è una legge nuova” (Presidente sezione penale tribunale, Bologna).

“Che poi arrivati ad un certo livello di disfunzionalità, sommata al cambiamento del processo penale, che è diventato, tra virgolette, accusatorio e che da noi non era così; con provvedimenti però fatti a pezzi, quindi non è stato modificato un intero codice ma parti di codice, con quel che poi ne deriva nell’interpretazione, nella collocazione di questi nuovi pezzi all’interno di strutture, non totalmente cambiate. Il codice penale è ancora quello del ’30, tranne alcune parti che sono state modificate” (Avvocato difensore e di parte civile, Bologna).

Nel nostro sistema le garanzie del vecchio procedimento inquisitorio si sommano alle garanzie del sistema accusatorio; è un ibrido che grava molto sulle durate

“Oggi si dice che il processo penale è diventato come il gioco dell’oca, un salto agli ostacoli praticamente, perché sono state introdotte una serie di garanzie sacrosante nel contraddittorio con le parti del processo, ma si è poi, come spesso accade a noi forze di una certa cultura, di una certa tradizione giuridica, di arrivare poi al formalismo garantista che è vuoto e che crea solamente delle grandissime difficoltà” (Presidente sezione Gip, Bologna).

“Noi paghiamo probabilmente lo scotto di essere... buttati dentro questa macchina del processo all’americana, del processo accusatorio che un po’, credo, fosse lontano dalla mentalità prettamente latina e poi ha un grande limite qui in Italia: che noi applichiamo questo tipo di processo per tutti i reati dei quali ci dobbiamo occupare, quindi dai reati, diciamo, meno gravi e più semplici da punto di vista processuale a reati che invece sono, magari perché sono di tipo associativo, certamente di accertamento più complesso. Non ci dimentichiamo che il processo americano [...] è un processo che funziona con un grosso supporto a latere, cioè il fatto è che l’azione penale non è obbligatoria in quei paesi” (Avvocato difensore, Firenze).

Crossing examination (interrogatorio incrociato) di cui magistrati e avvocati hanno limitata esperienza

“Perché purtroppo questo va detto, noi abbiamo un processo che è tendenzialmente accusatorio, fondato tendenzialmente sulla cosiddetta *crossing examination*, però a differenza dei paesi anglosassoni noi avvocati e anche i magistrati italiani non abbiamo quell’esperienza, quel metodo e quel bagaglio che invece hanno i difensori d’oltre Manica e d’oltre oceano sul, per esempio, interrogatorio incrociato” (Avvocato difensore e di parte civile, Padova).

L'obbligatorietà dell'azione penale; problema dei criteri di priorità nell'azione penale; nell'esercizio dell'azione penale alcune categorie di reati vengono di fatto privilegiate

“Dipende dal tipo di reato... poi dalle scelte che alcune procure hanno fatto nel privilegiare particolari tipi di reato perché il momento sociale lo richiedeva e quindi hanno avuto concretamente dei binari privilegiati, sempre relativamente privilegiati rispetto ad altri. Per esempio, per un certo periodo qua a Padova i procedimenti per gli infortuni sul lavoro e le morti bianche conseguenti agli infortuni sul lavoro, erano un canale privilegiato” (Avvocato difensore, Padova).

Eccessiva pesantezza della fase delle indagini preliminari con adempimenti per avvisi e notifiche alle parti; richiesta di proroga delle indagini dopo i sei mesi di rito da parte del pm

“Io credo che un paio di esempi possano valere per tutti: voi sapete per esempio che per legge non si può, da parte del pm, indagare per un termine superiore ai sei mesi, al termine di questi sei mesi deve chiedere l'autorizzazione al giudice per le indagini preliminari di continuare. Allora si sa anche che, date le quantità, non è possibile, in sei mesi, per un processo appena, appena un po' più complesso finire le indagini. Voi pensate che ogni volta che scade questo termine ritualmente ormai si compiono atti inutili come questi, il pm fa una richiesta al giudice per le indagini preliminari, il giudice per le indagini preliminari deve far notificare a tutte le parti del processo la richiesta del pm di continuare le indagini, poi emette il provvedimento, e questo ogni sei mesi. Ora, pensate quante notifiche si fanno in Italia solo per questa ragione, quindi quanto spreco di energia” (Presidente sezione Gip, Bologna).

Alcune norme lasciano discrezionalità al magistrato e incidono di fatto sui tempi del processo (ad esempio, quelle sull'impedimento del difensore e degli imputati)

“Bè, sì ce ne sono parecchie di norme che lasciano un ambito di discrezionalità al giudice insomma. [...]. Ah, bè quelle, per esempio, sull'impedimento dei difensori, sull'impedimento dell'imputato... che sono previste dalla legge e lasciano un margine al giudice di valutare secondo poi i canoni che sono stabiliti dalla giurisprudenza se cogliere o meno determinate richieste di rinvio. E anche qui

l'avvocato del foro normalmente sa come il giudice si rapporta rispetto a una determinata questione. Ad esempio, ho visto giudici che per processi quando un avvocato ha un determinato impegno - che so - nel foro di Ravenna, assolutamente non lo rinviavano il processo, ma stabiliscono ad ora fissa - che so - alle ore 14 inizia il processo a Ferrara... dopo che è finito quello di Ravenna, o alle ore 13. E altri giudici che invece, senza nessun problema, rinviavano quel processo a distanza di due, tre mesi... per lo stesso tipo di impegno” (Avvocato difensore, Ferrara).

Eccessiva dilatazione dell'udienza preliminare che diventa di fatto un mini-dibattimento

“Ma un'altra cosa che mi viene in mente è... è l'udienza preliminare: l'udienza preliminare è stata letteralmente stravolta; cioè io ho applicato le prime, le prime norme quando l'udienza preliminare era tutta un'altra cosa, era un vaglio, era un filtro attraverso il quale non passava solo quello che all'evidenza non era da portare avanti. Adesso qui mi torna ogni tanto dal Gip il quale mi dice: ti suggerisco di fare queste indagini... Cioè si è complicata adesso l'udienza preliminare e ha superato persino la vecchia figura del giudice istruttore” (Procuratore capo, Ferrara).

“L'udienza preliminare ormai è il processo... nel senso che adesso si può, bè insomma voi lo sapete, o patteggi lì o non patteggi più” (Avvocato difensore e di parte civile, Bologna).

I giudizi abbreviati diventano lunghi, complessi e poco premiali rispetto al processo ordinario; in sostanza, si rileva un fallimento, almeno parziale, dei riti alternativi come strumento deflativo

“Il rito abbreviato come è stato introdotto può portare invece ad ulteriori prolungamenti, ha una parte di eredità della vecchia istruttoria formale, il fatto che il giudice delle indagini preliminari ha da compiere una serie di nuove attività” (Procuratore aggiunto, Padova).

“Se io devo definire con giudizio abbreviato un procedimento nel quale, con tutta la diminuzione per il rito, prendo una pena prossima a quella che vado a prendere al dibattimento, prossima nel senso che anziché prendere quattro anni... Cioè definisco... con giudizio abbreviato e mi dà tre anni e sei mesi, quando al dibattimento vado a prendere, rischiando il dibattimento, quattro anni, quattro anni e due mesi...” (Avvocato difensore, Padova).

*Problema delle notifiche*²⁷

“Ancora siamo abbastanza perseguitati dalla mancanza di notifiche di cui si accorgono le cancellerie all’ultimo momento, insomma... quindi ci sono una serie di intoppi tra il procedurale e il burocratico” (Avvocato difensore e di parte civile, Ferrara).

“Allora, le notifiche fatte a mezzo posta... è chiaro che a noi arriva... mi arriva questa è la situazione... l’ufficiale giudiziario mi dà atto che ha spedito la raccomandata e il problema che si pone... Adesso io per sapere... se per il 6 dicembre questo atto è stato notificato ritualmente o meno devo attendere quella cartolina. Oggi ne abbiamo 25, aspettiamo ancora qualche giorno. Poi cosa si fa? Bisognerebbe avere il tempo, il tempo di scrivere all’ufficio postale e chiedere quale esito ha avuto quella raccomandata. Ma questo quando si può fare? Primo quando c’è tempo, due quando chi andrà in udienza quel giorno dovrebbe guardarsi tutta la posta... e siccome cambia... chi andrà in udienza il 6 dicembre nell’aula 53, dove io non so nemmeno chi è il giudice che andrà a quell’udienza... non si sa ancora” (Dirigente cancelleria penale, Torino).

“Ma anche lì spessissimo il processo si rinvia perché c’è qualche notifica che non è andata bene in porto” (Avvocato difensore, Catania).

Ripetizione dei giudizi da considerarsi eccessiva (ordinanze di riesame che spesso diventano giudizi di merito)

“Allora: ci sono i provvedimenti del riesame, no, che sono più articolati delle sentenze, per cui non si capisce per quale motivo, una volta che uno venga giudicato dal Riesame, debba essere giudicato da me (*in appello, N.d.A.*). Sostanzialmente, il tribunale del Riesame fa delle vere e proprie sentenze, va bene? Per cui a questo punto non si capisce. Cioè chi vuol fare il riesame, bene, rinuncia al merito, all’esame di merito. Io sono stato arrestato, voglio ricorrere al tribunale del Riesame. Benissimo. Allora il giudizio del tribunale del Riesame equivale, dovrebbe equivalere ad un giudizio vero e proprio” (Magistrato di corte d’appello, Bologna).

²⁷ Quello delle notifiche è un problema che investe nello stesso tempo gli aspetti normativi e quelli organizzativi. Anche se da molti è auspicata una semplificazione della disciplina delle notifiche, le carenze nell’organico delle cancellerie rendono spesso assai difficile e lento questo procedimento, soprattutto se i destinatari sono molti e/o stranieri.

Numero eccessivo dei giudici che devono occuparsi di uno stesso procedimento

“Prima ragione della durata immensa dei processi, al di là dei fattori che riguardano soprattutto le indagini, fisiologici, c'è il fatto che il sistema italiano - e qua si tratta di vedere se è patologico o non patologico - esige una serie di stati e di gradi del procedimento che è infinito. Perché se lei si pensa che c'è un magistrato normalmente, nel caso normale uno solo, in altri casi possono aggiungersene più di uno che fa le indagini, un magistrato che segue come giudice delle indagini preliminari il lavoro del pm, del sostituto, e sono due, c'è un altro magistrato che lo deve vedere questo procedimento come giudice dell'udienza preliminare nel caso dopo si arrivi al rinvio a giudizio, allora c'è un altro magistrato e sono tre; ci metta che poi in dibattimento, se è un reato per cui è prevista la competenza collegiale, ci sono altri tre magistrati che si debbono occupare di quel processo e fare il dibattimento, che poi c'è l'appello dove ci sono altri tre magistrati che se ne debbono occupare e poi c'è il ricorso di cassazione e poi gli eventuali annullamenti... Che poi c'è il fatto che c'è tutto questo iter, che è obiettivamente lunghissimo e poi può anche darsi che non si concluda, perché l'annullamento... se c'è un annullamento da parte della cassazione... c'è un giudizio di rinvio, dopo di che, dopo il giudizio di rinvio c'è ancora il ricorso per cassazione. Tenga presente che in ognuna di queste fasi, questi gradi, la decisione del giudice deve avere una motivazione scritta e che la motivazione scritta è sottoposta poi a impugnazione e deve essere rivista da un altro collegio che deve fare un'altra motivazione scritta. [...]. Aggiunga che in via incidentale c'è un ulteriore problema perché tutti i provvedimenti, per esempio, che debbono incidere sulla libertà personale o sul sequestro eccetera, eccetera, sono ricorribili di fronte ad altri organi che sono di nuovo il tribunale della Libertà, altre tre persone, la corte di cassazione, altre cinque persone, che devono vederlo. Per cui il numero delle persone che o in via principale o in via incidentale si occupano della medesima pratica diventa un numero di persone spropositato, perché arriviamo in un numero che è spesso vicino a venti o superiore a venti” (Procuratore capo, Torino).

Limitata possibilità di acquisire i verbali e gli atti delle indagini in dibattimento in sostituzione dell'esame dei testimoni; al giudice è impedita ogni forma di conoscenza delle attività di indagine svolte in precedenza

“Bè, ci sono delle norme che per esempio, in maniera molto limitata, prevedono che gli atti delle indagini, i verbali delle indagini possano essere acquisiti in dibattimento

in sostituzione dell'esame dei testimoni. E attualmente questa facoltà, questa possibilità, abbrevia di molto perché sentire un testimone magari può portare via un'udienza, acquisire un verbale... eh. Questa è attualmente, questa possibilità è condizionata in maniera totale al consenso delle parti, le parti devono concordare l'acquisizione dei verbali. Se si potesse estendere questa disciplina in maniera equilibrata e prevedere che in certe circostanze l'acquisizione possa avvenire anche prescindendo dal consenso delle parti, in casi limitati [...] forse questo potrebbe aiutare in qualche modo" (Presidente sezione penale tribunale, Padova).

Il giudice che inizia il dibattimento deve essere lo stesso che lo porta a termine: una sostituzione causa la ripetizione del giudizio

"Bisogna ripetere interamente il processo se i difensori non prestano un consenso all'acquisizione di tutti quanti i verbali che sono stati resi in precedenza davanti a quel giudice che hanno trasferito" (Procuratore aggiunto, Padova).

Gradi del giudizio: attualmente è sufficiente il primo grado per arrivare alla prescrizione

"Al giorno d'oggi, diciamo, il processo si prescrive secondo me solo... tenendo conto del periodo di primo grado... detto male. Fatto, sentenza di primo grado, questa è la durata che conta, poi, nel senso che se è molto lunga c'è possibilità di prescrivere, se questa fase, diciamo, è ragionevole, il processo non si prescrive" (Avvocato difensore e di parte civile, Ferrara).

Gradi del giudizio: "terzo grado" di giudizio, cioè spesso la cassazione giudica anche nel merito

"[La cassazione] che poi è un terzo grado di merito anche di fatto perché poi dovrebbe essere soltanto di diritto, ma in realtà diventa anche un giudizio di fatto, e poi si torna al tribunale o alla corte d'appello che ha emesso la sentenza con un giudizio di rinvio. Quindi, insomma, la sentenza continua a rimanere provvisoria" (Presidente sezione penale tribunale, Bologna).

3.2. Aspetti organizzativi

Incompletezza delle indagini fatte dal pm che intasa il dibattimento con conseguente necessità di indagini difensive; la fase patologica nelle durate è quella della procura

“Forse può incidere, ma nemmeno tanto, la completezza delle indagini secondo che ci sia da fare più o meno... Però qui poi dipende molto più dall’atteggiamento del giudice...” (Presidente sezione Gip, Padova).

“E’ chiaro che la peggior iattura è trovarsi al dibattimento con un accertamento del genere da svolgere, lo stesso legislatore vorrebbe che ciò non avvenisse dando quella determinata disciplina sui presupposti dell’incidente probatorio. E quindi quando questo avviene, certo, questo è un allungamento dei tempi del processo” (Avvocato difensore e di parte civile, Firenze).

L’organizzazione non efficiente dell’ufficio del pm

“Ci sono stati dei pm che tenevano fascicoli per due o tre anni senza fare nulla, insomma. Ci sono stati dei periodi di questo tipo, soprattutto per reati... pm che non ci sono più, ecco, però per reati tipicamente di bancarotta, reati finanziari, tributari che hanno dei termini prescrizione piuttosto lunghi. [...]. Adesso c’è stato un cambiamento notevole” (Avvocato difensore, Ferrara).

“Perché presso alcuni uffici, prima di chiedere l’udienza preliminare... i processi giacciono nelle procure mesi” (Avvocato difensore, Padova).

“Molti mali, con riferimento ai comportamenti, ad esempio, del pubblico ministero, dipendono dal fatto che molto spesso, troppo spesso, il pubblico ministero ha perso di vista che la sua attività ha una finalità precisa, unica, la sola: il risultato processuale... cioè mi posso mettere ad indagare a trecentosessanta gradi su tutto l’immaginabile... io ho un procedimento... debbo stare all’interno di quel procedimento e devo aiutare il giudice a valutare meglio il risultato... perché, alla fine, chi decide è il giudice” (Sostituto procuratore generale, Catania).

In fase di indagini preliminari, scarsa coordinazione tra pm e polizia giudiziaria

“Le indagini preliminari più o meno rapide dipendono dalla difficoltà di accertamento investigativo, e qui la variabile fondamentale è la coordinazione tra il pm e la polizia giudiziaria, c’è un problema di uomini, di numero e poi anche un problema di qualità di uomini” (Avvocato difensore e di parte civile, Padova).

Sulla procura grava l’ulteriore carico di lavoro determinato dalle nuove competenze in materia penale attribuite al giudice di pace

“La riforma che ha introdotto la competenza penale del giudice di pace ha alleggerito il giudice, come lei sa, ha alleggerito notevolmente il giudice perché tutta una serie di reati di fascia inferiore, soprattutto le ingiurie e le minacce, le lesioni colpose, le lesioni volontarie lievissime, sono passate al giudice... Però tutto questo non solo non ha alleggerito l’ufficio di procura, lo ha notevolmente aggravato perché non si è voluta fare la scelta – e io modestamente lo avevo proposto – di escludere la procura da questi reati. Io avevo proposto che i processi davanti al giudice di pace riguardassero solo i reati punibili a querela e che i processi per questi reati li gestisse il querelante con il proprio difensore con una richiesta di udienza rivolta direttamente al giudice... E il giudice, come avviene con il ricorso in materia civile... il giudice fissa l’udienza e all’udienza il querelante con il suo avvocato sostengono l’accusa. In questo modo, l’ufficio del pubblico ministero sarebbe stato escluso da questa attività e da questa competenza. [...]. Invece si è coinvolta la procura anche in questi reati con l’obbligo per il pubblico ministero di fare l’imputazione, che poi è il momento più delicato e anche quello che richiede maggiore impegno” (Procuratore capo, Firenze).

*Fallimento della riforma del giudice di pace con competenze nel diritto penale*²⁸

“Per quanto riguarda la professionalità, in effetti è vero. I meccanismi con cui si sono reclutati i giudici di pace sono meccanismi aberranti. [...]. Io ho visto gente che non aveva la minima idea di che cosa fosse il processo penale, il diritto penale, che mi chiedeva quali libri gli conveniva comprare, adottava dei formulari che sono usciti per l’attività dei giudici di pace ed a uno mi è scappato di dirgli addirittura che sarebbe stato meglio se avesse comprato un *bignamino* di procedura penale, un qualcosa del genere” (Componente sezione tribunale della Libertà, già Presidente sezione penale tribunale, Catania).

²⁸ Questa motivazione potrebbe rientrare anche nell’elenco relativo alle cause normative.

Sul tribunale grava una carico maggiore di lavoro a causa degli appelli – frequenti - alle sentenze del giudice di pace

“Poi c’è un’altra follia, che gli appelli alle sentenze del giudice di pace vengono al tribunale, ora non proprio tutte sono appellabili, però la stragrande maggioranza sono appellabili e quindi rientrano dalla finestra. [...]. Eh, ma è una cosa fuori senso, cioè prima noi in tribunale un’ingiuria, per fare un esempio, non la vedevamo mai perché l’ingiuria si faceva davanti al pretore, chi la voleva appellare andava in corte d’appello e la corte d’appello è il giudice delle impugnazioni. Da oggi invece l’ingiuria, se uno la vuole appellare, l’appella davanti al tribunale, quindi a noi è un aumento del carico di lavoro” (Presidente sezione penale tribunale, Firenze).

Problema delle notifiche soprattutto nei processi con molti imputati

“Capita che il monocratico deve spedire, deve predisporre la citazione per centocinquanta persone. Questo significa, ovviamente, analizzare ogni singola posizione processuale perché la notifica vada a buon fine, vada a buon fine... ci sono accorgimenti assolutamente ineludibili, la cui inosservanza produrrebbe la nullità. E quindi questo significa che si lavora spesso su un campo minato dove basta un’indicazione di domicilio errata, una valutazione sulle varie notifiche fatta in modo errato, che produce ovviamente la nullità e quindi il conseguente rinvio del processo” (Dirigente cancelleria penale, Bologna).

Carichi rilevanti di lavoro per il Gip e di conseguenza dibattimento dopo molti anni; questo è un incentivo a non utilizzare i riti alternativi nella speranza della prescrizione; ciò porta ad un intasamento del dibattimento e questo è un meccanismo che si intasa da solo

“Il discorso dei carichi è relevantissimo perché se appunto sanno che io finisco un’udienza penale tra tre, quattro mesi e poi che al dibattimento ci vanno dopo sei, cioè il discorso della prescrizione... ci si può marciare poco. Se sanno invece che l’udienza preliminare viene rinviata dopo due anni, il dibattimento... cioè ovviamente non si ha lo stimolo a prendersi una pena oggi, a patteggiare o anche in sede di rito abbreviato anche con la riduzione di un terzo... Perché oggi quando magari posso sperare...cioè veramente di arrivare alla prescrizione per i reati non gravissimi insomma... quindi questo incide tantissimo” (Presidente sezione Gip, Ferrara).

Problema dell'incompatibilità dei giudici

“Se seguissimo pedissequamente tutto quello che ci viene imposto con le tabelle, quel collegio non potrebbe che riunirsi nella stessa composizione, faccio l'esempio del tribunale di Firenze, non potrebbe che riunirsi nella stessa composizione considerato il numero dei giudici, delle udienze eccetera, che circa ogni quaranta giorni. Questo significherebbe che qualsiasi processo dovrebbe proseguire di quaranta giorni in quaranta giorni. [...]. Questo significherebbe che se oggi riusciamo ad esaurire un processo in due anni, se seguissimo alla lettera questo sistema, ce ne vorrebbero cinque di anni” (Presidente sezione penale tribunale, Firenze).

“Avanti, i collegi sono quelli che sono, ci sono tutte quelle famose sentenze che voi conoscete meglio di me sull'incompatibilità, per cui a volte ci anche problemi a trovare un collegio diciamo che possa...” (Avvocato difensore, Firenze).

Si dovrebbe prevedere un ufficio del giudice con personale di segreteria

“Poi creare degli uffici, per esempio un ufficio del giudice perché non l'hanno creato ancora, come è possibile che non ci sia? Bè, quando io le dicevo: non posso dettare una lettera... Ma lei deve pensare se io avessi, come in molti altri stati, mi pare uno per tutti negli Stati Uniti... il giudice ha un ufficio, ma un ufficio nel senso che ha, non solamente il segretario, la dattilografa, il cancelliere, ma ha anche il collaboratore. [...]. Io dovrei occuparmi dei giudizi, veramente. E invece no” (Presidente sezione Gip, Bologna).

“In teoria dovrebbe essere già stato istituito l'ufficio del giudice. Il giudice dovrebbe avere una stanza, dovrebbe avere un cancelliere... così come è stato fatto per i pm.[...]. Noi invece abbiamo una cancelleria che spesso è composta da un numero di funzionari e di dipendenti che è inferiore rispetto al numero dei giudici della sezione e che non ha il rapporto personale con il singolo magistrato” (Componente sezione tribunale della Libertà, già Presidente sezione penale tribunale, Catania).

Nullità, decadenze, inutilizzabilità costituiscono dei vizi che rischiano di trasformare il processo in un gioco dell'oca, così come i problemi legati alla notificazione

“E poi ci sono continuamente i problemi derivanti da eventuali nullità, cioè abbiamo un sistema che è infarcito di nullità, decadenza, inutilizzabilità eccetera, eccetera, da tutta una serie di vizi che fanno, rischiano di trasformare il processo in un gioco dell’oca, cioè un passo avanti due indietro, si ricomincia si rifà eccetera, eccetera” (Procuratore capo, Torino).

Tempi lunghi delle perizie²⁹

“Perizie... portano via sempre un bel po’ di tempo, però è connaturato all’attività del perito e c’è un termine che la legge stabilisce, che è quello di sessanta giorni, però non ho mai visto un perito che dica: la faccio dieci giorni” (Avvocato difensore, Ferrara).

“Questi passaggi vengono talvolta resi ancora più complessi, apparentemente, dalle esigenze istruttorie dei periti che hanno bisogno sempre di giorni in più rispetto a quelli che si erano prefissati. Anche lì, bisognerebbe sapere – bisognerebbe avere dati statisticamente significativi – se più dura il processo e più si guadagna sostanzialmente... se un perito dall’allungare i tempi guadagna qualcosa di più... o essendo quelle le tariffe al di là di tanto non può andare” (Avvocato difensore e di parte civile, Catania).

Gestione dei testimoni³⁰

“Ci sono moltissime storie di testimoni che sono visibilmente seccati dal dovere aspettare delle ore nei tribunale perché anche loro hanno tutte le proprie attività per cui a volte magari poi si arriva alle cinque del pomeriggio il teste se ne è andato... Allora poi non si può fare il processo perché manca il teste, allora si deve rifissare un’udienza con tutto ciò che comporta” (Avvocato difensore, Firenze).

Problemi legati alla trascrizione degli atti

“Io ho attualmente un processo che dura un po’ di più della regola a causa delle perizie, delle trascrizioni delle intercettazioni telefoniche, tanto per fare un esempio concreto, le intercettazioni telefoniche devono essere trascritte naturalmente. La trascrizione la dovrebbe fare il Gip, però per ragioni varie da un po’ di tempo a questa

²⁹ Su questo, si veda anche il paragrafo dedicato ai rapporti con periti e consulenti nel quarto capitolo.

³⁰ Ulteriori stralci di intervista su questo tema si trovano nel capitolo successivo.

parte il Gip non fa più le trascrizioni e vengono fatte al dibattimento, questo rallenta enormemente lo svolgimento del processo. Per fare una trascrizione al dibattimento... è una cosa un po' più complessa che farla davanti al Gip. La durata in questo modo diviene enormemente allungata. Nel mio caso c'era un processo importante dove sono state trascritte circa undicimila pagine di intercettazioni telefoniche... fate un conto" (Presidente sezione penale tribunale, Firenze).

Trasferimenti dei magistrati e, in generale, loro eccessiva mobilità

"Quando un pm viene trasferito, parliamo dei pm più che dei giudici, quando un pm viene trasferito, lascia una mole di lavoro non indifferente e quei fascicoli se assegnati ad altri giudici non è che si possono vedere dalla mattina alla sera... Ci vogliono mesi e mesi" (Procuratore aggiunto, Padova).

"Una denuncia del 1997 che, nel corso delle indagini muta due pubblici ministeri perché vengono assegnati ad altri uffici e che vede per la prima udienza dibattimentale nel 2002... dà il senso di quanto sia vano... voglio dire... inseguire, da persona offesa o danneggiata, la responsabilità di questa persona che probabilmente vedrà la prescrizione del reato se non in primo grado, certamente in appello o in eventuali gradi successivi" (Avvocato difensore e di parte civile, Catania).

Iniqua distribuzione dei carichi di lavoro tra magistrati

"Bisogna vedere le varie fasi. Allora, queste sono fasi che cambiano dall'inizio alla fine, nel senso che il procuratore della Repubblica vive con un'ansia continua e non ha il tempo, praticamente, da dedicare... Il primo grado un po' di più, e comunque è molto assorbito anche perché la celebrazione del processo, il dibattimento, l'acquisizione della prova, richiedono un impegno notevolissimo. Nel secondo grado... diciamo... i ritmi sono notevolmente rallentati, se facciamo un rapporto possiamo fare uno a cinque... Posso pensare, non so, che il giudice d'appello lavori quattro volte di meno che nel primo grado. Se va alla procura generale sembra un deserto dei Tartari, una specie di pensionato di persone che sono lì soltanto, così, a scopo simbolico. Quindi c'è un impegno nel lavoro, un'esigenza di far fronte al lavoro, diversa strutturalmente, no, in queste varie fasi che crea anche un sistema abbastanza ingiusto perché ci sono delle persone che lavorano... prendono tutte lo stesso stipendio... cioè che hanno dei carichi di lavoro molto differenziali senza nessuna ragione. Cioè c'è proprio una distribuzione degli impegni di lavoro proprio assolutamente irragionevole" (Magistrato di corte d'appello, Bologna).

Netto squilibrio tra forze ed energie umane e strutturali di cui fruiscono le procure rispetto a quelle degli uffici giudicanti, a scapito di questi ultimi

“Ad esempio a Torino i sostituti procuratori sono sessanta in organico, ma è un organico esclusivamente teorico perché in realtà, grazie all’abbondante numero di vice procuratori onorari che collaborano con la procura della Repubblica e che sono circa un cinquantina, il numero in realtà di personale, di magistrati in genere sia pure non di carriera ma tra magistrati di carriera e magistrati onorari che svolgono funzioni di pm a Torino sono circa centodieci. Un tale *pendant* negli uffici giudicanti... perché negli uffici giudicanti ci sono solo magistrati di carriera... il risultato di tutto questo è che il personale, cioè i magistrati che si trovano a ricevere ciò che produce la procura della Repubblica, sono proporzionalmente in numero nettamente inferiore al numero di chi lavora alla procura della Repubblica. Senza contare poi che ci sono tutti gli aspetti strutturali perché, mentre la procura della Repubblica fruisce di ampia collaborazione della polizia giudiziaria e ogni sostituto ha quindi l’appoggio della polizia giudiziaria, tutto questo non accade negli uffici giudicanti” (Presidente sezione penale tribunale, Torino).

Disfunzioni strutturali (organizzazione del sistema, carenze degli organici dei magistrati e del personale amministrativo, difficoltà logistiche, sedi degli uffici)

“Posso dire questo, qui a Bologna la situazione è complicata dal fatto che gli uffici giudiziari sono distribuiti in dieci edifici e, fra l’altro, c’è una separazione fra il settore del dibattimento e la sezione... e la procura della Repubblica. Questo complica notevolmente le cose. Per fare un esempio proprio semplice: quando si trattano giudizi di convalida al mattino, ci sono... ogni giorno ci sono giudizi di convalida e... i detenuti non vengono mai portati prima delle 11.30. Perché? Perché alla procura della Repubblica devono scrivere le imputazioni, perché devono sentirli sommariamente, eccetera. E che cosa succede? Che invece di portarli come una volta... si facevano portare i detenuti con un ascensore ogni volta appena era finita la preparazione di quel processo... invece di portarli giù, devi fare così, uno per volta... Adesso si portano tutti insieme... a un’ora piuttosto tarda. [...]. Problemi economici: non ci sono i soldi per la benzina, manca tutto. Su questo punto veramente si potrebbe scrivere un libro, manca quasi tutto!” (Presidente sezione penale tribunale, Bologna).

“La cancelleria ha bisogno di personale. Lei tenga presente che c’è stato un accordo tra i presidenti di sezione a ridurre a dodici settimanali le udienze perché il personale

non è in grado di poter assistere a quelle che potrebbero teoricamente essere fissate... Il personale amministrativo..." (Dirigente cancelleria penale, Torino).

"Abbiamo dovuto ridurre il numero di udienze che teniamo a settimana a cifra inferiore a quella delle udienze che tenevamo nel vecchio palazzo di giustizia, dove non se ne potevano tenere di più per mancanza di aule perché qui, dove avremmo le aule, non abbiamo i cancellieri in numero sufficiente a coprire le cinque udienze quotidiane" (Presidente sezione penale tribunale, Torino).

"Le carenze degli uffici giudiziari sono carenze che sono legate anche alle disfunzioni del personale, degli organici. È chiaro che ci sono organici che si avvalgono... è inutile potenziare un numero di magistrati... un ufficio, ad esempio, e poi però non supportarli con adeguate strutture amministrative che consentono poi a quel lavoro del magistrato che non venga poi vanificato" (Avvocato difensore e di parte civile, Catania).

Scarsa produttività e professionalità del personale ausiliario (cancelleria)

"È un discorso che riguarda quindi la normativa che riguarda struttura e che riguarda anche, a mio giudizio, la professionalità da parte di tutti quanti quelli che operano nel settore giudiziario, a cominciare dai collaboratori e soprattutto... parlo degli amministrativi, che per quanto preziosi siano, talvolta hanno qualche lacuna che potrebbe ritardare il processo... e non farlo giungere a destinazione in brevi tempi" (Procuratore aggiunto, Padova).

"Si incontra poi un'altra difficoltà che è data dalla carenza del personale ausiliario o dalla carenza o, se vogliamo dire, dalla non immensa produttività del personale ausiliario che non riesce a smaltire in giornata il lavoro prodotto dai magistrati con la stessa velocità, per cui accumulano nella stessa fase della registrazione le notizie di reato" (Procuratore capo, Torino).

Gestione del fascicolo in cancelleria e da parte dei magistrati (informatizzazione); problemi legati alla formazione e all'accesso del fascicolo (ordine, indici)

"Non è da trascurare un altro problema, e cioè quello dell'utilizzo delle memorie informatiche, perché un giudice che abbia affrontato un problema una volta e ne

abbia conservata memoria è in grado di riutilizzare, attualizzandolo per carità, quella motivazione, quegli argomenti, tutte le volte che il problema si ripresenti, insomma” (Sostituto procuratore, Bologna).

“Allora, non c’è la possibilità materiale nemmeno di fare un indice degli atti. I nostri fascicoli vengono archiviati senza l’indice, che pure è previsto da norme ministeriali. L’indice lo facciamo solo per i fascicoli che vanno in corte d’appello. [...]. Insomma, sostanzialmente ammettiamo che le carte... le carte sono alla rinfusa, proprio” (Dirigente cancelleria penale, Torino)³¹.

Per le sedi di Dda: sulla cancelleria grava il compito di fotocopiare migliaia di atti di maxi-processi; di qui, decadenze, nullità, scarcerazioni

“Perché poi a tutta questa problematica dei processi della Dda si innesta tutta una serie di attività processuali che per noi sono delle zeppe, diciamo, in mezzo al processo, sfruttate alcune volte per vedere se si riesce in qualche modo a evitare la custodia cautelare, vedi i processi della Dda costituiti magari da quaranta o cinquanta volumi in cui si emettono le misure, si mandano in esecuzione, dopodiché, in sede di interrogatorio di garanzia ci si vede appioppare il ricorso al tribunale del Riesame. Cosa significa? In questa fase fare le copie di cinquanta volumi... poi penso che sia una cosa abbastanza ardua, senza pensare che al tribunale della Libertà chiaramente ci sono le decadenze previste dal 309 che entro cinque giorni, se non riceve gli atti, chiaramente deve disporre la scarcerazione. Quindi revoche e sostituzioni di avvocati, tribunali del Riesame che si innestano in fase di interrogatorio, per noi sono eventi drammatici in cui chiaramente si deve poter arginare per evitare le scarcerazioni” (Dirigente cancelleria Gip, Firenze).

Disomogeneità dell’organizzazione del lavoro nelle cancellerie dei diversi tribunali

“Io personalmente, delle volte, quando ho delle difficoltà, cerco di confrontarmi per esempio con Milano, con Firenze, e a volte ci troviamo... spesso su piani diversi. Ma ci troviamo su piani diversi perché non c’è una formazione omogenea o comunque – ripeto – perché c’è una scarsa attenzione nei confronti delle problematiche delle cancellerie. Perché la cancelleria delle volte, spesso erroneamente, è considerata un supporto della giurisdizione... che è anche questo, perché i compiti di assistenza

³¹ Stralci più ampi di questa intervista sono riportati nel paragrafo dedicato alla cancelleria nel capitolo successivo.

sicuramente hanno a che fare con questo. Però, secondo me, è uno spazio poco conosciuto, poco approfondito, poco valorizzato. Questo, secondo me, è un punto molto, molto importante. Io ci lavoro da anni...Certo, c'è una discrezionalità nei modi di organizzare” (Dirigente cancelleria penale, Bologna).

Redazione (motivazione) della sentenza

“La redazione della sentenza incide, incide un po' diciamo, comunque... secondo legge il termine massimo per la redazione della sentenza è novanta giorni dopo la pronuncia. Ora questo termine viene, almeno al tribunale di Firenze, di solito rispettato salvo casi eccezionali. [...]. Novanta giorni se voi li aggiungete agli anni che il processo è durato, ecco, non è la fine del mondo, anche se si usufruisse del termine di novanta giorni, del quale si usufruisce raramente. Quindi non è che sia proprio determinante, quello che invece è determinante nel senso che la redazione della sentenza impegna fortemente il giudice e che ce ne sono tante, non ce n'è una, ce ne sono centinaia. Se fate il conto che le udienze si svolgono pressoché tutti i giorni il tempo per motivare le sentenze va veramente tolto alle festività e al riposo. [...]. Ecco, questo fa parte un pochino di un certo bagaglio culturale che noi abbiamo, ma che viene anche fortemente incoraggiato però... nelle sedi deputate - parliamoci chiaro - non è che c'è una scuola nella quale si insegna ai giovani magistrati come essere sintetici nelle sentenze, le sentenze più uno le scrive lunghe più gli fanno i complimenti. [...]. Quindi che se uno si rende conto che sta parlando a degli interlocutori che sono già a conoscenza di tutto quello che è accaduto, allora dovrebbe essere fortemente incentivato a ridurre, a stringere moltissimo, a non ripetere tante volte, andare direttamente al sodo. Cioè proprio: ti assolvo per questi motivi, ti condanno per questi motivi. Però onestamente tutto questo non è semplice perché la mentalità, la cultura del giudice, è tale che non favorisce questo tipo di soluzione... Però questa è una strada sicuramente importante da perseguire: riduzione del volume delle motivazioni, perché io mi rendo conto molto spesso che le motivazioni sono eccessive, ne ho scritte anch'io delle sentenze molto lunghe quattro, cinquecento pagine o più, forse avrei dovuto anch'io accorciare” (Presidente sezione penale tribunale, Firenze)

“Le basti pensare che la sola sentenza di un processo di questo tipo (*maxi-processo per criminalità organizzata, N.d.A.*) raggiunge le quattromila, cinquemila pagine. [...]. Sì, infatti. È una assurdità. Solo da noi sono così lunghe. Anche questo bisognerebbe rivedere. [...]. Un tempo la sentenza costituiva titolo per progredire in carriera. Ecco... allora, il giudice aveva la preoccupazione della sentenza bella, non della sentenza giusta e molto spesso la sentenza era un trattato, che peraltro non scriveva neanche lui ma se la faceva scrivere” (Sostituto procuratore generale, Catania).

Adempimenti a carico della cancelleria dopo che è stata emessa la sentenza; il processo non è concluso con l'emissione della sentenza

“Che poi il processo... si dice: è arrivata la sentenza finalmente dopo dieci anni. Però c'è tutto un movimento dopo che è infinito, che non è da poco... dopo la sentenza. Che significa notificare la sentenza, significa a un certo punto recupero delle spese, significa a un certo punto passaggio in giudicato, significa esecuzione di pene detentive, significa esecuzione di pene pecuniarie, significa un sacco di cose. [...]. Perché poi, a un certo punto, bisogna anche eseguirli questi provvedimenti, una volta emessi. ...Eh, certo che si sono delle difficoltà perché sono tanti e tanti, perché... Perché una volta emessa la sentenza, che cosa succede? Succede che la sentenza o muore lì perché si forma il giudicato in assenza dell'impugnazione o chiaramente segue i gradi di giurisdizione, appello e cassazione. Poi chiaramente questi fascicoli tornano alla base, bisogna continuare, bisogna lavorarci” (Dirigente cancelleria penale, Bologna).

Per le cancellerie eccessiva rigidità del programma informatico

“Così come abbiamo fatto un sacco di relazioni a chi aveva, diciamo, progettato questo sistema informativo nuovo che, come dicevo prima, è un sistema rigido che segue strettamente il codice di procedura penale, ma che non si adatta purtroppo a situazioni reali degli uffici giudiziari. Ad esempio: non è prevista la revoca del decreto di archiviazione perché non esiste nel codice... c'è la riapertura delle indagini, ma non la revoca. Questo perché? Perché il programma ministeriale, che segue proprio punto per punto il codice, chiaramente non lo poteva prevedere. Però non si sono accorti che questo è seguire una regola secondo la quale tutto dovrebbe funzionare secondo i piani. Ovverosia che gli uffici di procura fossero presso il tribunale ordinario, che gli atti dalla procura a noi fossero tempestivi... Questo non è vero, i palazzi sono staccati, le istanze, le eventuali opposizioni – mi riferisco alla opposizioni alle archiviazioni – non è che arrivano in tempo reale. Il difensore della parte offesa riceve l'avviso, la notifica della richiesta di archiviazione del Pm, si innesta il meccanismo dell'opposizione, l'opposizione viene presentata in procura oppure al Gip indifferentemente alcune volte, però la sorte di questa opposizione non è che segue alcune volte il fascicolo, rimane sul tavolo di qualcuno. Il fascicolo viene inviato al Gip, il Gip, non essendoci dentro l'opposizione all'archiviazione, archivia dopodiché esce fuori la misteriosa opposizione, depositata nei termini, la quale arriva a decreto di archiviazione già emesso. A questo punto la logica del sistema è quella di... visto, ritenuto la ritualità dell'opposizione proposta, revoca l'archiviazione e

fissa la camera di consiglio. Questa è una situazione dal codice non prevista, ma che esiste e noi siamo appunto a combattere tutte le volte con questi problemi. E quindi abbiamo interpellato i programmatori che hanno fatto il programma *Rege* per vedere se era possibile in questa fase inserire tutta una serie di problemi che ci potessero adeguare il programma appunto a questa situazione” (Dirigente cancelleria Gip, Firenze).

*Per le cancellerie problema della determinazione dei confini tra compiti amministrativi e compiti giurisdizionali, con qualche intrusione*³²

3.3. Caratteristiche del processo

Materia, natura del reato

“Sì, ci sono certi processi che, in ragione della materia, sono più lunghi; più lunghi perché comportano un esame del testimone molto più approfondita. Per esempio, in materia di usura. Francamente è la materia che odio di più perché è una materia che comporta, soprattutto prima delle modifiche recenti che ci sono state per l’usura, comporta un esame approfondito perché si doveva stabilire anche la sussistenza dello stato di bisogno che oggi pure si deve stabilire, ma solo se viene contestata come aggravante. Invece prima, essendo un elemento essenziale del reato portava via tempi lunghissimi. Quindi, l’esame di questi testimoni... che so... le stesse violenze sessuali... le calunnie... proprio per la natura del reato comporta dei tempi molto lunghi” (Componente sezione tribunale della Libertà, già Presidente sezione penale tribunale, Catania).

Fattori casuali imprevedibili e imponderabili che possono incidere sullo sviluppo delle indagini o del procedimento nel suo complesso

“Faccio per fare un esempio: nessuno poteva prevedere che Patrizio Peci a un certo punto si pentisse, né era programmabile il pentimento di Patrizio Peci, oppure che Tommaso Buscetta parlasse oppure che parli Nino Giuffrè, eccetera. Cioè ci sono dei fattori anche casuali di sviluppo delle indagini, delle inchieste che dipendono da fattori non dipendenti e non controllabili dal magistrato e dai magistrati che procedono. Questo non nella grande maggioranza dei processi, però sicuramente

³² Su questo tema, si vedano i brani d’intervista citati nel capitolo successivo.

proprio nei processi più grossi e complessi, quindi nei processi di maggiore delicatezza, di maggiore rilevanza, di maggiore spessore spesso capita, ecco. Anzi spesso capita pure che magari qualcuno di questi fattori imponderabili derivi una serie... si instaurino una serie indeterminata di altri processi” (Procuratore capo, Torino).

“Noi dobbiamo stabilire quali sono i fattori che incidono... perché una decisione possa essere ritenuta tempestiva o intempestiva... e come naturalmente... dobbiamo fare i conti con la qualità del risultato, con la complessità del procedimento che a quel risultato deve condurre, con l'imponderabilità di accertamenti che sicuramente, nell'ambito del procedimento giurisdizionale, non è possibile in maniera esauriente compiuta prevedere anticipatamente” (Sostituto procuratore generale, Catania).

La necessità di consulenze e perizie lunghe e complesse soprattutto in fase di indagini (per esempio, per reati colposi con causa tecnica, come responsabilità professionale medica, incendi di vaste proporzioni); difficoltà di accertamento probatorio

“Le consulenze soprattutto su certi tipi di reato... bè, insomma, responsabilità medica per esempio, responsabilità medica dove si contestano omicidi colposi [...], diciamo un intervento medico non corretto dal punto di vista dell'arte medica sono necessarie per poter poi formare un giudizio serio, in quel caso lì certamente la perizia può comportare una perdita di tempo” (Avvocato difensore, Firenze).

“Reato colposo con causa tecnica è un reato di difficile investigazione... responsabilità professionale medica, un incendio, un incendio di vaste proporzioni [...] sono reati in cui l'indagine si è arricchita di... come dire... consulenze, di approfondimenti, consulenze o perizie in incidente probatorio, ecco, di momenti di approfondimento tecnico più o meno lunghi... Sono certamente reati rispetto ai quali è più facile che si arrivi al momento della verifica davanti al giudice dell'ipotesi accusatoria dopo più tempo” (Presidente aggiunto sezione Gip, Torino).

Caratteristiche, anche socio-demografiche, dell'imputato e capacità della difesa (imputati abbienti con bravi avvocati ottengono processi più

lunghe); le durate così variano a seconda delle tipologie di reato che, a loro volta, spesso dipendono dalle caratteristiche degli imputati³³

“I tempi diversi dipendono dal portafoglio del cliente” (Magistrato di corte d’appello, Bologna).

“Cioè c’è tutto un... lavoro professionale che potrebbe essere fatto e che nei confronti di un soggetto di scarsa acculturazione, di scarsi mezzi economici... insomma, non viene fatto come verrebbe fatto per soggetti diversi. Questa è una cosa che può far rabbrivire...però [...] forse è una cosa che va accettata come una delle tante conseguenze delle disparità sociali che ci sono nella nostra società. E’ indubbio che chi ha più mezzi si difende meglio sia fuori che dentro le aule di giustizia” (Sostituto procuratore, Bologna).

“Allora hanno creato un sistema di codici dove l’imputato che non ha difensore o ha difensori di ufficio o ha difensori scarsi o non pagati o mal pagati è un imputato messo male” (Presidente sezione Gip, Firenze).

Numero di imputati; complessità del processo

“Il numero degli imputati è un fenomeno assolutamente devastante, è un fenomeno che pensavamo di non conoscere mai più, nel senso che l’idea del legislatore dell’89 era quella di non consentire più i cosiddetti maxiprocessi, in realtà poi dal ’92 e dall’esperienza [...] questi stanno... sono tornati come e quanto prima” (Avvocato difensore e diparte civile, Firenze).

3.4. Differenze personali

La velocità dei processi dipende anche dalle scelte “politiche” delle procure e incide, di conseguenza, sulla scelta delle materie su cui esercitare primariamente l’azione penale

“Secondo me, per quello che riguarda la prima fase, i tempi dipendono dalle scelte del pm, è abbastanza banale quello che dico, però non dimentichiamo che la quantità di lavoro astrattamente, teoricamente, sul piatto della bilancia è talmente elevata ed è

³³ Per una discussione più articolata su questa argomentazione rimandiamo al paragrafo dedicato a indagati, imputati e clienti nel capitolo successivo.

talmente difficile controllare i tempi dei singoli procedimenti che, secondo me, il pm può fare sostanzialmente quello che vuole. [...]. Secondo me, [in questa fase la discrezionalità è] altissima... Sì, tenga presente che a Bologna, io credo che ci siano due, trecentomila indizi di reato all'anno o duecentomila, una cosa del genere... Credo che ci siano qualcosa come migliaia di processi all'anno, questo comporta delle scelte... scelte che sono... comporta delle scelte e delle casualità. Le scelte sono scelte esclusivamente del pm, possono essere indirizzate, queste scelte, dall'attività dei soggetti esterni, per esempio la persona offesa, il denunciante, il querelante possono spingere fino ad un certo punto... Spesso, spesso spinte di questo tipo contano, cioè determinano addirittura il muoversi di un processo che forse non si muoverebbe mai" (Avvocato difensore, Bologna).

Le durate dipendono spesso dalla persona del magistrato, come anche le decisioni sulla scansione temporale del processo e il deposito delle motivazioni della sentenza

"[Le durate dei processi] variano da magistrato a magistrato. [...]. Ma se escludiamo il problema del carcere, io noto che la differenza è negli uffici, non è nella materia, cioè ci sono magistrati più veloci e magistrati meno veloci" (Avvocato difensore e di parte civile, Bologna).

"La lunghezza del processo, l'irragionevole durata del processo non risiede nel sistema, non risiede nella legge, ma nelle scelte processuali che vengono fatte da parte dei magistrati. Altro esempio: Quante volte abbiamo sentenze, e soprattutto in processi di quel genere, che vengono depositate dopo due, tre anni... è anche un altro esempio di irragionevole durata del procedimento dovuta non già al sistema, ma la comportamento di quel determinato magistrato, se vogliamo" (Avvocato difensore e di parte civile, Torino).

*Strategie messe in atto dagli avvocati*³⁴

"Passiamo agli avvocati, gli avvocati invece cosa fanno? Gli avvocati si appigliano a qualsiasi disposizione di legge che gli consenta – questo nella migliore delle ipotesi – un avvocato che usa correttamente il mezzo processuale si appiglia a qualsiasi mezzo processuale che gli consenta di avere una dilazione del tempo" (Avvocato difensore e di parte civile, Torino).

³⁴ Anche questo tema è sviluppato ulteriormente nel capitolo successivo.

Rapporti umani tra gli attori del processo che incidono sulle durate

“Agevola, agevola [il fatto di intrattenere buoni rapporti]... questa è la prima cosa nella vita. Lei deve sapere una cosa: quando ero giudice istruttore – parlo sempre di questa cosa perché mi piaceva – gli avvocati si raccomandavano con il consigliere istruttore per farmi assegnare il processo. Perché? Perché sapevamo che io collaboravo con loro: avvocato, ma chi è il testimone? Lui mi dava il nome del testimone senza scrivere... e io, come se l'avessi sognato la notte, lo interrogavo e si sceglieva... e l'avvocato non rischiava [...] perché sono sempre pericoli, no? [...]. Ed era il mio usbergo, la mia macchina blindata. Perché siccome allora avevo rispetto per l'avvocato e l'avvocato a sua volta mi rispettava, non c'era pericolo per me da parte degli imputati... perché se avessero detto cose contro di me... l'avvocato avrebbe detto: stai zitto, basta, perché quello fa il suo dovere! E difatti sono uscito indenne” (Presidente sezione Gip, Catania).

“Poi c'è una cosa che a me mi è sempre rimbalzata sulla testa: in realtà, da parte di tutta la struttura dell'apparato, che ha tempi che sono quelli che sono, sono quelli oggettivi, vi è una sorta di formale rispetto nei confronti del lavoro delle cancellerie... cioè i magistrati si farebbero udienze anche di notte, sono disposti a sacrificarsi a inimicarsi gli avvocati purché non si tocchi il lavoro del cancelliere. Voglio dire... mi sfugge il numero dell'articolo... un processo che viene da un'udienza preliminare, il giudice dell'udienza preliminare lo manda davanti al tribunale ad una certa udienza. C'è una norma che dice che il presidente, con suo provvedimento, può anticipare o posticipare quella udienza. Io non l'ho mai vista applicata. Perché? Cosa comporterebbe questa norma? Significherebbe che la cancelleria del giudice dovrebbe rifare tutte le citazioni... allora pur di non far fare alla cancelleria del giudice tutte le citazioni, sapendo che nel giorno in cui è fissata l'udienza il processo non si può fare, il presidente del collegio o il giudice monocratico, preferisce far comparire le parti davanti a sé, a volte con la citazione dei testimoni, per poi rinviare e fare un calendario per dire: oggi non la potrò trattare perché ho un numero esorbitante di processi, ho testimoni che vengono da fuori, c'è la discussione di tre avvocati... Quindi, per esempio, c'è questa forma esasperata di rispetto nei confronti del lavoro del cancelliere” (Avvocato difensore, Catania)³⁵.

³⁵ In modo quasi paradossale, secondo questo intervistato che appartiene, lo sottolineiamo, ad un foro del Sud, i buoni rapporti tra categorie o tra singole figure nell'ambito del sistema del processo penale determinano non un'abbreviazione dei tempi, ma un loro allungamento. Come vedremo, nel complesso a Catania il ruolo esercitato dai rapporti personali tra i vari attori rappresenta un fattore non secondario per l'organizzazione e l'andamento del processo, diversamente da quanto sembra avvenire al Centro e al Nord. Questo dato depone a favore dell'influenza della cultura giuridica locale sulla tempistica processuale.

Negligenze dei singoli operatori del diritto

“Se il magistrato è diligente, il cancelliere è diligente e l’avvocato è diligente abbiamo un risultato, in termini temporali, o potremmo avere un risultato; se il magistrato è negligente e il cancelliere è negligente, se l’avvocato non è leale, non è deontologicamente all’altezza dal punto di vista della dimensione temporale, potremmo avere una conseguenza diversa. Quindi... prescindiamo dalle negligenze e dalle diligenze e presupponiamo, per dare un aspetto e una sfaccettatura e un profilo di minima attendibilità del discorso, partiamo da presupposti che comunque sono imprescindibili perché comunque all’interno di questi presupposti si colgano poi le condotte di ciascuno dei soggetti che abbiamo preso in considerazione che noi presumiamo che debbano operare diligentemente... No? Perché altrimenti questo è un ulteriore fattore di sconvolgimento anche della ricerca. Sorprendentemente, ma neanche tanto sorprendentemente, si badi che il problema della negligenza si inserisce e si colloca magnificamente in un sistema che non funziona... perché approfitta del mancato funzionamento del sistema e si propaga... tanto nessuno riesce a colpirlo. Il problema della negligenza diventa... o ha molta difficoltà... di essere compatibile con un sistema che funziona... perché... nel momento in cui vi è un elemento di inefficienza che viene tradotto e concretizzato dalla negligenza, in un sistema che funziona, automaticamente, il sistema mette in moto i suoi meccanismi di espulsione dell’elemento perturbatore. Laddove, invece, il sistema non funziona già di per sé, gli elementi perturbatori finiscono per essere assorbiti senza alcuna reattività dal sistema. questo è... direi... un presupposto fondamentale da tenere presente” (Sostituto procuratore generale, Catania).

In particolare, gestione dei rapporti tra avvocati, magistrati e cancellieri. Ad esempio: diminuzione effettiva di un terzo della pena per chi sceglie l’abbreviato; includere nel fascicolo del dibattimento una serie di atti compiuti nelle indagini preliminari – questo contribuisce a sveltire. Altri aspetti della “cultura giuridica del tribunale”, costume locale, prassi interpretative locali

“Mediamente il rapporto tra avvocati e magistrati a Torino è buono, e soprattutto è buono anche sotto il profilo dell’accettazione di mettere nel fascicolo per il dibattimento una serie di atti compiuti durante le indagini preliminari... non chiedendone la ripetizione dibattimentale e questo sicuramente agevola, ecco... Così come sicuramente agevola la prassi che c’è a Torino per cui la diminuzione del terzo per chi fa l’abbreviato è effettiva e non è puramente sulla carta” (Procuratore capo, Torino).

“Sì, appunto dicevo che questo tipo di organizzazione, che è fatta da cancellerie centralizzate e cancellerie dei singoli Gip con le distinzioni che facevo poc’anzi è stata ritenuta congeniale proprio a questi fini perché sono le stesse persone che collaborano direttamente con il magistrato e che seguono il processo pari passo. Quindi assicurano non solo la buona riuscita, l’esito dell’udienza preliminare, ma anche, diciamo, di tutti i successivi rinvii... poi diciamo anche delle notifiche della sentenza, eccetera, eccetera. Quindi è attuata proprio attraverso questo tipo di sistema... che è un’organizzazione interna” (Dirigente cancelleria Gip, Firenze).

“Tanto è vero che ormai si è creata una sorta... parlo dell’esperienza catanese... che ci sono processi impegnativi, che so, i processi di mafia, per esempio, in cui si va abbastanza... difficilmente un programma di un’udienza salta o viene variato. Uno sa che quel giorno deve andare a sentire quei tre pentiti, quei testimoni... si va tranquilli. Addirittura, a proposito di processi di mafia, noi abbiamo l’esperienza qui che salta fuori il nome del testimone e si senta all’udienza successiva, anche l’indomani, perché questo signore viene non solo citato tramite polizia giudiziaria ma in realtà, preso e portato dalla polizia giudiziaria. Che so, io sto facendo un processo che riguarda dei magistrati di Messina... difficilmente si sgarra dal programma. Si può sgarrare nel senso che un testimone può richiedere più tempo del previsto, ma è difficile che un testimone che deve essere sentito quel giorno non venga. Cioè sono processi per i quali si cerca una via parallela, quali sono per esempio le udienze straordinarie o le udienze pomeridiane, per cui quel giorno il tribunale è impegnato soltanto in quel processo” (Avvocato difensore, Catania).

IV. Attori e opinioni: come incidono i ruoli occupati nel sistema del processo penale sulle posizioni in tema di durata dei procedimenti

Il problema di gestire adeguatamente la risorsa “tempo” nell’ambito del procedimento penale influenza le modalità di organizzazione del lavoro dei magistrati. Per gli appartenenti alla magistratura requirente vige il criterio omogeneo della specializzazione per materia nella ripartizione delle competenze³⁶. Questa strategia appare funzionale al contenimento della durata dei procedimenti presso le sedi giudiziarie più grandi, mentre non sempre soddisfa le esigenze operative dei tribunali più piccoli.

Nelle interviste condotte presso le procure, alla discussione sulle durate dei processi fa quasi sempre da *pendant* un riferimento al dibattito sull’obbligatorietà dell’azione penale. Sarebbe opportuno derogare parzialmente a questo principio, introducendo qualche forma di discrezionalità o almeno una serie di criteri di priorità? Sono diffuse, tra i soggetti che appartengono al campione sottoposto a rilevazione, posizioni “ufficialmente” contrarie a riforme che vadano in questa direzione. Ma, in modo per certi versi sorprendente, ad un’analisi più attenta delle opinioni espresse si osserva che di fatto, per far fronte all’ingente mole di notizie di reato che pervengono quotidianamente alle procure, in alcuni casi si ricorre a modalità di gestione del lavoro che debbono essere ricondotte ad un’“effettiva” applicazione di criteri di priorità. Di qui, secondo le opinioni di alcuni, la necessità di rendere omogenee tra tutte le procure, nonché esplicite, tali strategie di scelta. Altri intervistati sostengono il punto di vista opposto, secondo cui non sarebbe opportuno fissare dei criteri in modo preventivo: i criteri di priorità dovrebbero essere, o sono, ispirati esclusivamente al *buon senso* e a una valutazione da effettuarsi caso per caso. Come abbiamo anticipato, questo rappresenta un tema cruciale nella discussione sul rapporto tra giusto processo e ragionevole durata.

³⁶ Il sistema di assegnazione delle notizie di reato ai singoli magistrati viene messo in atto attraverso modalità che garantiscono il rispetto del principio del giudice naturale. In altri termini, non si tratta di criteri di ripartizione del lavoro ispirati alla casualità.

Inatteso e indicativo della presenza di un ampio spettro di posizioni, spesso anche contrastanti, è il quadro ricostruito attraverso le interviste, di cui diamo conto nelle pagine che seguono. Come si è detto, la variabile “locale” – ossia la variabilità nei fatti e nelle opinioni imputabile alle caratteristiche culturali e strutturali di “quel tribunale” (o di quel singolo magistrato) – si dimostra efficace nella determinazione dei punti di vista sul tema delle priorità. Analogamente, questo fattore esercita un ruolo di qualche rilevanza anche sulla questione dell’estensione della specializzazione alla magistratura giudicante. Infatti, questo criterio organizzativo vige solamente presso alcuni tribunali e la sua applicazione va probabilmente ricondotta a fattori legati alle dimensioni³⁷.

Nel corso delle interviste ai magistrati che ricoprono il ruolo di Gip, il riferimento al tema della durata dei processi è spesso collegato a quello dei riti speciali. La diversa potenzialità riconosciuta a questi riti come strumento deflativo è legata alle caratteristiche organizzative, ma soprattutto alla cultura giuridica di ogni singolo tribunale. I magistrati di Torino³⁸, in particolare, ne testimoniano in modo concorde l’ampio ricorso, distinguendo assai chiaramente le condizioni che ne hanno determinato il successo presso questa sede giudiziaria.

Per gli avvocati penalisti il fine ultimo di ogni strategia processuale è spesso – dichiaratamente - quello di temporeggiare e di procrastinare le scadenze, con l’obiettivo di raggiungere il traguardo ambito, e possibile nel nostro ordinamento, della prescrizione. Ma paradossalmente, dall’analisi dei brani di intervista emerge che i tempi lunghi del sistema giustizia vengono percepiti da queste figure prevalentemente come elementi non favorevoli. Questo perché la scansione temporale delle udienze, oltre a non permettere l’acquisizione di un numero maggiore di clienti e quindi l’aumento del giro d’affari dello studio, è, a loro dire,

³⁷ Come si vedrà, non esclusivamente.

³⁸ La stessa considerazione vale anche gli avvocati torinesi. Sul motivo per cui a Torino funzionino efficacemente i riti alternativi un avvocato di quel foro ha risposto: “E’ un dato oggettivo, è un dato oggettivo... bella domanda... Mah, è difficile rispondere, se fossi campanilista direi perché qui tutto funziona bene, perché c’è più efficienza nella magistratura, ma in realtà non è così. E’ stranissimo perché poi magari i riti alternativi funzionano bene a Torino e un po’ meno bene a Saluzzo, che è una città vicina a Torino, tanto per dire. Diciamo che in linea di massima i due fori in cui i riti alternativi funzionano meglio sono Torino e Milano. Su questo non c’è nessun dubbio perché c’è una grandissima prevalenza di richieste di riti abbreviati che non dibattimentali”.

fonte di innumerevoli inconvenienti e di fastidiose perdite di tempo. A ben vedere, la situazione appare come il riflesso del conflitto in atto tra modalità di gestione del tempo del processo per i magistrati e per gli avvocati. In modo inatteso, alcuni avvocati intervistati hanno affermato che una durata elevata del processo non implica una remunerazione più consistente del loro lavoro. In ogni caso, le tipologie dei clienti e le caratteristiche degli avvocati influiscono sulle opinioni in relazione al rapporto tra tempo investito nel corso del processo e guadagno per il professionista.

Le cosiddette *strategie dilatorie*, citate nelle interviste condotte con gli avvocati, formano un lungo elenco, anche se è opportuno distinguere tra atteggiamenti difensivi rispettosi della deontologia professionale e metodi scorretti che pure vengono impiegati. In evidenza sono anche i diversi effetti esercitati dall'applicazione di tali strategie nell'ottica della difesa degli imputati e in quella della parte civile.

Completano il quadro l'analisi delle interviste condotte con i funzionari impiegati presso le cancellerie penali e alcuni cenni circa i rapporti tra gli intervistati e altre figure che partecipano al sistema del processo penale - periti e consulenti, testimoni, polizia giudiziaria, imputati.

4.1. La magistratura requirente

4.1.1. L'organizzazione del lavoro nell'ambito delle procure

La principale modalità organizzativa comune a tutte le procure è rappresentata dalla formazione di gruppi di lavoro composti da pubblici ministeri specializzati nelle singole materie:

“Sono stati poi creati dei gruppi di lavoro, gruppi di lavoro per materie specifiche, per competenze professionali specifiche, noi ne abbiamo sei che sono... uno che riguarda la prostituzione e i reati sessuali che copro io, un altro che riguarda l'edilizia e la pubblica amministrazione, un altro che riguarda i reati societari e tributari e parlamentari. Poi in materia di ambiente e di alimenti, l'ultimo mi pare sia sicurezza sul lavoro e qualche altra materia specifica. Al di fuori dei reati che rientrano in

queste materie, rimane una grossa fetta corposa di procedimenti che non rientrano in nessuna di queste materie e che noi consideriamo residuale che viene distribuito automaticamente fra tutti i magistrati... Direi che ci sia un'equa ripartizione del carico di lavoro che sopraggiunge” (Procuratore aggiunto, Padova).

“Dunque, la procura di Bologna è interamente organizzata per gruppi di lavoro, nel senso che tutti gli affari che sono... che entrano... denunce, querele, insomma... comunicazioni di reato in genere che vengono depositate sono assegnate ai singoli magistrati secondo un criterio di distribuzione specialistica. I gruppi di lavoro sono appunto quello di materia di criminalità economica, reati contro la pubblica amministrazione, reati di violenza sessuale e contro la famiglia in generale, reati in materia di immigrazione clandestina, prostituzione e spaccio di stupefacenti, reati contro la persona in generale e reati contro il patrimonio. Questi sono i gruppi di lavoro, oltre a quello della Direzione distrettuale antimafia, che è un ulteriore gruppo previsto per legge e poi c'è un altro gruppo che è quello in materia di eversione dell'ordinamento democratico” (Sostituto procuratore, Bologna).

“Sì, sono specializzati, ognuno ha la sua specialità quindi questa è la cosa... quindi io vedo per esempio il reato... questo di competenza del [procuratore aggiunto] A, lo mando ad A, A poi decide a quali magistrati del suo gruppo lui dà questo fascicolo, così a B, così a C, così a D, così ai vari procuratori aggiunti e quindi in questo modo vengono distribuiti. Ci sono poi analogamente i reati non specialistici di fascia A, per esempio le estorsioni, le rapine e questi reati di un peso per cui bisogna andare davanti al... stupefacenti... quelli vengono introiettati dal sostituto che è di turno, in quella settimana lui si fa il carico di tutto quello che entra e che non è specialistico, di specialità diverse dalle sue e che non viene smaltito in qualche maniera” (Procuratore capo, Torino).

Il lavoro dell'ufficio della procura viene ripartito tra i singoli sostituti sulla base di quelle che tecnicamente vengono chiamate *tabelle dell'ufficio*, elaborate per garantire il principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge:

“Debbo riconoscere che tutto sommato era giusto che avvenisse; cioè che, anche se non c'è il principio del pm precostituito per legge, però anche perché poi questo veniva – diciamo - da lontano, nel senso che tutti ricordiamo il famoso porto delle nebbie di Roma, ma non solo... Per dire che effettivamente potevano i capi degli uffici avere, come dire, un eccesso di potere che poi si traduceva nella distribuzione degli incarichi, allora lei era anche ideologicamente... culturalmente - lasciamo stare allora le ideologie magari – ecco, culturalmente più vicina a me capo dell'ufficio, dicevo: vabbè questo processo sicuramente lei lo imposterà così come piacerebbe a

me. Ecco, questo per dire, nel bene e nel male. E allora poco per volta, insomma, abbiamo fatto... io ho fatto delle tabelle dell'ufficio che insomma sembrano ministeriali, perché ormai è il terzo anno che le facciamo, quindi ogni anno con delle... ovviamente... delle modifiche, degli aggiustamenti, del... come è impostato, perché questo mi pare che sia un elemento importante in un'indagine del genere... Che poi non è, ovviamente, non è un'invenzione mia, ma c'erano queste linee direttive, anzi, il Consiglio superiore ogni anno fa... ogni due anni perché le tabelle sono biennali... fa una circolare molto dettagliata. Debbo dire dettagliatissima per... per la magistratura giudicante, molto meno dettagliata per noi, però ci dà queste linee-guida" (Procuratore capo, Ferrara).

"Bè, qua nella nostra procura sono state fatte delle tabelle di distribuzione, ormai bisogna fissare dei criteri predeterminati e oggettivi nell'assegnazione dei procedimenti, questo è un punto ormai definito, il Consiglio superiore l'ha più volte ribadito" (Procuratore aggiunto, Padova).

Quali sono i criteri secondo i quali vengono elaborate le tabelle dell'ufficio della procura?

"Allora il sistema è questo, bisogna stabilire dei criteri che assicurino innanzitutto una distribuzione obiettiva ed equa, equa per quanto concerne – diciamo - il peso del carico di lavoro e obiettiva per quanto attiene al fatto di non scegliere chi... Ci sono, come probabilmente ci sono diversi criteri che possono essere adottati... Noi abbiamo adottato quello di stabilire in via generale il... un turno, che chiamiamo turno posta, cioè è un turno giornaliero e i magistrati sulla base di una cosa fatta a parte, chiaramente, ma con un ordine che si ripete, hanno un giorno ciascuno di turno, sicché tutto quello che arriva stamattina... il riferimento è al pervenuto nell'ufficio... tutto quello che arriva stamattina è del dottor Tizio, tutto quello che arriverà domani è del dottor Caio. [...]. Ecco, rispetto all'esterno sì, quello che importa è assolutamente casuale, è vincolante per me, per esempio, perché io non posso prendere un fascicolo, una notizia di reato appena arrivata e dire: mo' vabbè questo qua, questo qua c'è il tale magistrato che è più dolce, più soft, quell'altro è più duro. Non posso fare questo tipo di scelta, quindi è vincolante per me... Bè, ovviamente teniamo anche riservato nei confronti degli estranei, per quanto si possa fare, teniamo riservato anche questo turno perché altrimenti... lei che deve presentare la querela e sa che c'è la sostituta che è particolarmente sensibile, non so, ad un certo tipo di reato... dice: aspetta. quella... la presento anziché oggi domani, sono ancora in tempo" (Procuratore capo, Ferrara).

Come emerge dalla testimonianza che segue, non si tratta di criteri di assegnazione del carico di lavoro ispirati al principio di casualità:

No, secondo dei turni... per rendere proprio oggettiva l'assegnazione del procedimento al singolo magistrato, cioè che non si voglia pensare che il procuratore manda quel procedimento, assegna quel procedimento al sostituto X piuttosto che al sostituto Y. Questi ci sono imposti" (Procuratore aggiunto, Padova).

Un'altra modalità organizzativa diffusa nelle procure prevede che si tralasci il carico di lavoro arretrato per poter far fronte alle nuove notizie di reato che pervengono quotidianamente:

"Io posso dire come si organizza la procura di Torino ecco, allora le dico che la procura di Torino si basa a partire dal 2001 su un'idea di fondo di dire... cerchiamo di... lasciamo perdere quello che ormai è l'arretrato, meglio lasciamo perdere... cerchiamo di eliminarlo per altre vie, cerchiamo di impedire che si accumuli nuovo arretrato per far fronte a tutte le nuove notizie di reato. Allora c'è un sistema che è organizzativo che è un po' come quello del quotidiano nel giornale, che tutto quello che entra in giornata deve essere o smaltito o avviato nella stessa giornata in cui arriva, per cui ci sono due magistrati di turno, un procuratore aggiunto e un sostituto che debbono esaminare tutto quello che entra in quella giornata. Esaminando quello che entra in quella giornata, debbono già preparare tutte quelle che sono le possibilità di definire immediatamente il processo e cioè la richiesta di decreto penale di condanna, la richiesta di archiviazione esce già preparata prima ancora di essere registrata oppure il deposito degli atti, quando è possibile, ai sensi dell'articolo 415 bis che significa il preludeo del rinvio a giudizio" (Procuratore capo, Torino).

Si può veramente affermare che queste strategie facilitano la gestione dei procedimenti nella fase della procura e contribuiscono a limitarne le durate?

"Questo è un sistema che va bene se non fosse... Ecco, qui si smaltisce... in effetti siamo riusciti a eliminare più di quello che è entrato nell'ultimo anno, anche una parte dell'arretrato, però... si incontra poi con un'altra difficoltà che è data dalla carenza del personale ausiliario o dalla carenza o, se vogliamo dire, dalla non immensa produttività del personale ausiliario che non riesce a smaltire in giornata il lavoro prodotto dai magistrati con la stessa velocità, per cui accumulano nella stessa fase della registrazione le notizie di reato" (Procuratore capo, Torino).

"Ritengo di sì, che la professionalità di un magistrato che si occupa e che ha vaste conoscenze di una determinata materia possa facilitare e rendere più veloci le indagini preliminari rispetto ad un altro che magari non ha mai trattato quella materia. Potrebbe verificarsi che il magistrato, magari non curando altre materie, non si fa una

preparazione specifica, però c'è sempre la possibilità di una turnazione nell'ambito di questi gruppi di specializzazione, tant'è che le tabelle vengono rifatte e riaggornate ogni due anni con possibilità quindi di scorrimento da un gruppo all'altro" (Procuratore aggiunto, Padova).

Come sostiene il Procuratore capo di Ferrara, però, nei piccoli tribunali il criterio della specializzazione dei pubblici ministeri potrebbe non dimostrarsi così funzionale:

"Però nei piccoli uffici non mi sembra, continuo ancora oggi a sostenerlo, non mi sembra né necessario, né utile. [...]. Però siccome, lo dicevo all'inizio, il Consiglio superiore ci ha imposto, perché debbo dire io, non so altri, ma credo anche altri, che all'inizio abbiamo resistito, eh? Io ho fatto... le prime tabelle erano una cosa così, finché me le hanno bocciate e mi hanno detto: le devi fare! Vabbè, e allora... amen, non c'è niente da fare. Abbiamo costituito quattro... o cinque aree di specializzazione - adesso gliele controllo. Ovviamente il piccolo ufficio cosa comporta? Tra le altre cose... nella cosiddetta area di specializzazione, intanto, grandi concentrazioni di numeri non ce ne possono essere, ma poi abbiamo il problema di un altro numero, che è quello dei magistrati. Questo ufficio sulla carta ha sette sostituti e un procuratore, sulla carta. Adesso hanno pubblicato le due vacanze che ci sono, ma che ci sono da tempo e che non so fino a quando perché ancora non hanno provveduto quindi allo stato io ho cinque sostituti. Allora, è evidente che fare aree di specializzazione diventa problematico anche da questo punto di vista. Perché? Perché si finirebbe col fare poi un'area di specializzazione... per esempio noi ne abbiamo una in materia sessuale e alcuni reati contro la famiglia, ma se là ci vado a mettere un solo sostituto, va a finire che non è più area di specializzazione, è un sostituto specializzato che non mi sembra..." (Procuratore capo, Ferrara).

4.1.2. Le durate tipiche: il punto di vista delle procure

Non appare privo di difficoltà il tentativo di ricostruire i meccanismi che contribuiscono a determinare le durate medie complessive dei procedimenti. Le testimonianze che seguono affrontano la questione dei tempi tipicamente riservati alla fase di competenza della procura:

"Eh... non c'è, non è un problema da fare delle medie, perché poi le medie... Ma io faccio... d'accordo, è stato il più grosso processo che abbiamo fatto negli ultimi anni a Torino che è il cosiddetto processo [...] dove in primo grado il dibattimento è durato circa due anni, due anni di dibattimento... Era per traffico di stupefacenti, per

omicidi, era tutta la grossa mala di Torino, mafia... c'erano [...] un grossissimo processo. In primo grado è durato più di un paio d'anni quindi è durato tantissimo, pur facendo udienza quattro o cinque volte alla settimana in quel processo... in corte d'assise perché c'erano tutti questi omicidi, c'erano i collaboranti... In appello, l'abbiamo fatto poi in appello, [...], ma è durato di nuovo un anno e tre mesi, cioè anche il giudizio di appello, tralasciando quelli che sono i termini di impugnazione dall'inizio della prima udienza all'uscita con la sentenza, c'è stato un anno e tre mesi di mezzo di appello. Perché? Perché un rito di questo tipo è un rito estenuante, lunghissimo... e lo sarà sempre di più. E poi ci sono continuamente i problemi derivanti da eventuali nullità, cioè abbiamo un sistema che è infarcito di nullità, decadenza, inutilizzabilità eccetera, eccetera, da tutta una serie di vizi che fanno, rischiano di trasformare il processo in un gioco dell'oca, cioè un passo avanti due indietro, si ricomincia si rifà eccetera, eccetera" (Procuratore capo, Torino).

Alla richiesta di descrivere un procedimento particolarmente gravoso per la lunga durata e per gli intoppi sopravvenuti, a proposito delle cause del ritardo, un Sostituto della procura di Bologna ha affermato:

“Ma, sicuramente la dimensione del processo è uno dei primi... la dimensione nel senso, diciamo, lo spessore delle questioni e il numero degli imputati è uno dei primi problemi [...] e... questo, diciamo, è il primo aspetto di cui tenere conto, ecco. Io devo dire che uno dei processi più lunghi che ho fatto è stato un processo per il quale l'attività, diciamo, di investigazione, che è stata svolta con un altro mio collega, che è durata i canonici due anni, ai quali si sono aggiunti poi... si è aggiunto poi il periodo dell'udienza preliminare, perché all'epoca era prevista ancora l'udienza preliminare... E il giudizio di primo grado è durato ben tre anni... Si trattava di una vicenda complessa perché riguardava, diciamo, un episodio di corruzione relativo in un grosso ipermercato di Bologna. Quindi erano imputate ventidue persone con accuse di reati tributari, corruzione, finanziamenti illeciti ad un partito politico, falso in bilancio e via dicendo... In questo procedimento, oltre al problema del numero delle persone imputate e il numero delle imputazioni che era notevolissimo, si è aggiunto il problema, che secondo me poi è diventato un problema sempre più ricorrente, e cioè del mutamento della disciplina processuale in corso di giudizio, per cui è stato... Io ho impugnato la legittimità costituzionale della norma, una delle tante che riguardava... diciamo... l'acquisizione delle dichiarazioni dell'imputato di reato connesso nel procedimento, il processo è stato sospeso, gli atti trasmessi alla Corte costituzionale... Il giudizio di costituzionalità è durato un altro anno, gli atti sono poi ritornati, il processo è stato concluso. In tanto la disciplina, questa volta non processuale, ma sostanziale, è completamente cambiata sia per ciò che riguarda i reati tributari, sia per ciò che riguarda i reati societari, quindi presumo che in appello di tutta questa attività che è stata svolta, no, non rimarrà nulla...E tutto questo in tanto... [...]. Il processo è iniziato nel 1993, credo, ed è finito nel... quindi come attività di

indagine, è finito in primo grado nel... fine 2000, sette anni... e... deve ancora iniziare il secondo grado... Però in tanto la disciplina del falso in bilancio è cambiata e quindi il reato è ormai prescritto, che i fatti risalivano comunque al 1990. [...]. Insomma... il problema più ricorrente ormai è quello della prescrizione incombente” (Sostituto procuratore, Bologna).

Sulla situazione presso la procura di Padova il Procuratore aggiunto ha osservato che:

“Pur coordinando e pur trattando tanti processi in materia di prostituzione e di violenze sessuali, a fatica ci riesco a [...] un anno o al massimo i diciotto mesi, che è il termine massimo delle indagini preliminari, a chiuderlo. Non ho degli esempi particolari, ho un’inchiesta che sto per concludere adesso e che si esaurisce dopo diciotto mesi, ma questo perché... su queste materie, perché le indagini ci portavano anche fuori provincia, in altri territori, bisognava fare una serie di accertamenti che la polizia giudiziaria non aveva fatto e che ritenevo opportuno eseguire nel corso delle indagini per non trovarmi con prove poco idonee al dibattimento. E quindi questo ha portato una perdita di tempo... no... non perdita di tempo, un allungamento del tempo” (Procuratore aggiunto, Padova).

4.1.3. Parlando di priorità nell’esercizio dell’azione penale

Nel corso della discussione sul tema della durata processuale nella fase della procura condotta con i testimoni privilegiati, emerge con forza la questione della discrezionalità dell’azione penale e dell’individuazione di eventuali criteri di priorità nella trattazione delle notizie di reato. Alcuni operatori appartenenti alla magistratura requirente hanno espresso una posizione di decisa contrarietà al fatto di dare la precedenza a determinate fattispecie giudicate più gravi, socialmente più rilevanti oppure capaci di suscitare maggiore allarme sociale nei cittadini:

“Dunque, questo è un argomento molto dibattuto. Io sono molto contrario a questo... a questo criterio, perché non lo ritengo corretto e non lo ritengo giustificato” (Procuratore capo, Firenze).

“No, dunque questo è un tasto, un tasto doloroso perché questa... Cioè non dovrebbero esserci, cioè se noi partiamo da un principio che l’azione penale è obbligatoria e dal principio che tutti i reati vanno perseguiti, che dietro a qualsiasi reato anche quello stupido... qua della minaccia, della minaccia fatta “ti spacco la

faccia” - sono delle minacce di scarso valore - o delle parolacce che si dicono... di tutti i colori e le assicuro, viene il voltastomaco quando uno ne deve fare venti di seguito viene il voltastomaco, ma non per moralismo, ci mancherebbe, che le parolacce ormai si sentono in televisione...” (Procuratore capo, Ferrara).

“Dunque, non c’è, qui a Bologna non c’è nessuna indicazione del procuratore in ordine a una priorità nello svolgimento delle indagini. [...]. E devo dire che l’organizzazione che la procura di Bologna si è data è un’organizzazione tale per cui comunque – diciamo – i procedimenti dovrebbero avere tutti una definizione, se non sollecita, comunque una definizione e cioè alla fine non dovrebbero esserci sacche di procedimenti destinati alla prescrizione o destinati a non essere investigati.” (Sostituto procuratore, Bologna).

Ma in pratica, per far fronte al massiccio flusso di notizie di reato che pervengono quotidianamente, le procure adottano di fatto criteri operativi di precedenza nella loro trattazione, che sono sempre (o quasi) riconducibili a strategie decisionali di politica giudiziaria individuate a livello locale. Anche se le motivazioni in ordine alle scelte di priorità citate da questi intervistati appaiono abbastanza omogenee in relazione alle diverse sedi giudiziarie, ci troviamo di fronte a manifestazioni della *cultura giuridica locale o del tribunale*. Questo perché si tratta di scelte operative discrezionali messe in atto su un piano circoscritto o addirittura individuale, seppure nel quadro più generale di indirizzo ministeriale.

“Esiste anche a monte un’altra situazione che forse è parallela a un discorso di un giusto processo in tempi rapidi e che va collegata con la grande mole dei procedimenti che affluiscono alle procure, il numero, il numero dei procedimenti. Perché se lei pensa che alla procura di Padova - solo procedimenti a carico di noti - arrivano mediamente quindicimila, sedicimila processi all’anno, è chiaro che noi usiamo dei criteri di priorità perché certi processi hanno la priorità rispetto ad altri... però non è detto che gli altri che non hanno la priorità debbano restare lì, attendere la morte giuridica con la prescrizione senza che nulla si faccia. [...]. I criteri di priorità vengono fissati... in genere vengono fissati d’accordo con i colleghi in riunioni e questo l’abbiamo fatto quando è entrata in vigore, mi pare che si chiamasse la legge... [...] Carotti, dei criteri di priorità. Cosa significa? Significa che le rapine, gli omicidi, gli atti di sovversione, gli sfruttamenti della prostituzione, le violenze sessuali, le grosse ricettazioni, le truffe sono quelle cose che sicuramente hanno priorità. Non hanno priorità le ingiurie, le minacce o quei reati che potremmo definire bagattellari, però è sempre difficile stabilire sulla carta... quali siano i prioritari e non prioritari perché anche un abuso edilizio, la costruzione per esempio di una finestra,

per cui la mia finestra in sé e per sé potrebbe essere non prioritaria, ma un abuso edilizio di vaste proporzioni diventa un processo giudiziario. La gravità dei reati, l'allarme sociale che essi possono provocare, la pericolosità degli imputati, la reiterazione di reati da parte di sodalizi criminali, queste sono un po' le tipologie che ci portano a dire quelli sono i procedimenti che hanno una precedenza rispetto ad altri. [...]. Ma quando si parla di questi processi è chiaro che il processo ha una prima fase che è quella riservata al pm che compie le indagini preliminari e quindi già per il pm esistono questi criteri di priorità; terminata la fase delle indagini preliminari il procedimento passa al giudice se non viene archiviato... Le priorità partono dal pm e poi vengono applicate anche da parte dei tribunali" (Procuratore aggiunto, Padova).

"La procura di Bologna, e in realtà tutto il distretto e la corte di appello di Bologna, si è data dei criteri di priorità con riferimento a... i procedimenti in attuazione di una norma che l'articolo 227 della legge sull'istituzione del giudice unico... si è data dei criteri di priorità per ciò che riguardava quei procedimenti pendenti al 30 giugno '99" (Sostituto procuratore, Bologna).

"Quindi questo dovrebbe essere il principio, va da sé, dico, che la bambina violentata e le misure cautelari che si prendono o che so io... appunto un sequestro di persona, o l'omicidio... A questi diamo, ma le diamo la precedenza, oltretutto perché di solito sono processi con detenuti, persone alle quali sono state applicate misure cautelari, quindi c'è poco da fare, a queste va data precedenza" (Procuratore capo, Ferrara).

A questo proposito, ci si imbatte nella questione della determinazione di criteri che possano essere resi omogenei, nonché conoscibili, per tutte le procure (e i tribunali):

Il problema della priorità è invece un problema di cui cominciamo a discutere, nel senso che stiamo discutendo se sia necessario che il procuratore disponga che tutti i sostituti si attengano a determinati criteri nella trattazione degli affari. [...]. Dunque, guardi, io credo che noi non ce li possiamo scegliere i criteri. [...]. E credo che la norma, quella norma lì... il 227, sia una norma ipocrita perché era una norma che, disciplinando i criteri di priorità, in realtà introduceva una modalità di archiviazione dei procedimenti perché sfido chiunque a riprendere in mano quei procedimenti che sono stati, così dice, accantonati... A volte insomma... E allora bene sarebbe stato che in quella occasione si fosse riflettuto se l'ufficio della procura della Repubblica potesse dotarsi di criteri di priorità manifesti, cioè resi conoscibili al pubblico, resi noti al pubblico, e sulla base di questi criteri di priorità... [...]. Io non ho capito per quale ragione non abbia disposto il Parlamento, cioè il legislatore, in ordina a questi criteri [...]. Avremmo avuto gli stessi criteri di priorità che erano criteri di priorità, non criteri di archiviazione dei procedimenti penali, ma che sarebbero stati uniformi e sarebbero promanati dalla massima autorità legislativa del nostro paese. Invece non ci

sono stati. Né quell'articolo di legge dà nessuna indicazione specifica su come formulare questi criteri di priorità" (Sostituto procuratore, Bologna).

Secondo altri testimoni privilegiati, è opportuno impiegare criteri che non siano fissati troppo rigidamente o in modo schematico, ma seguire il *buon senso*, oltre che tenere conto della realtà contestuale in cui questi trovano applicazione:

"Sono criteri di buon senso... [...]. Soggettivi perché se... Voglio dire, se io dicessi: si fanno prima le truffe... siccome di truffe ce ne sono tante, gli omicidi colposi non si fanno più... Oppure posso dire: si fanno prima, che ne so io, le occupazioni di immobili oppure le diffamazioni a mezzo stampa... Allora l'urbanistica non si fa più. Inquinamento delle acque? Lo stesso. Stabilire delle priorità in base a schemi astratti significa arrogarsi il diritto di escludere dalla fascia della sanzione penale fattispecie che viceversa il legislatore ancora ritiene penalmente rilevanti. Questo potere io non me lo riconosco e non lo riconosco ai colleghi" (Procuratore capo, Firenze).

4.2. La magistratura giudicante

4.2.1. Il criterio della specializzazione anche per i giudici?

Presso alcuni tribunali, e dunque ancora a livello locale, si osserva la presenza di modalità organizzative che fanno riferimento all'individuazione di aree di specializzazione ispirate a due criteri principali: la tutela primaria dei principi costituzionali e la particolare preparazione professionale rispetto ad un settore specialistico da parte dei singoli giudici:

"Attraverso accordi presi tra procura della Repubblica, ufficio giudicante dei Gip e Gup e uffici giudicanti dibattimentali a Torino si sono creati in ciascuno dei tre uffici dei gruppi specialistici. Sicché l'intera materia dei processi che si celebrano a Torino è suddivisa in una vasta area, che chiameremo miscellanea, in cui rientrano tutti i reati non specialistici e poi delle aree di specializzazione che sostanzialmente riguardano i reati contro la pubblica amministrazione, i reati attinenti al diritto penale dell'economia, quindi reati societari e bancarotte fraudolente, i reati di natura sessuale nei confronti di minori, la criminalità organizzata che quindi deve fare vasto riferimento a figure di chiamanti in correità, eccetera. Poi le vecchie specializzazioni

pretorili e quindi edilizia, urbanistica, inquinamento, tutela del lavoratore sui luoghi di lavoro e quindi infortunistica sul lavoro, malattie professionali, eccetera. A grandi linee queste sono le aree specialistiche” (Presidente sezione penale tribunale, Torino)

“Da qualche anno accade un po’ di meno (*che si applichi un criterio di divisione del lavoro ispirato al principio della specializzazione, N.d.A.*) . Normalmente è sempre stato così. Io quando sono arrivato nel 1985, 1986, al tribunale di Catania c’era la terza sezione penale che faceva soltanto determinati processi penali perché era una costola della corte d’assise ed aveva ereditato tutta una serie di processi che prima erano competenza appunto della corte d’assise, cioè estorsioni e rapine. Poi, per un sacco di anni, siamo stati... cioè la competenza tabellare si ripeteva anno per anno, un po’ come avviene con il civile... quindi c’è una competenza specifica” (Componente sezione tribunale della Libertà, già Presidente sezione penale tribunale, Catania).

Presso altre sedi giudiziarie oggetto della rilevazione una simile specializzazione non è prevista:

“Qui, a Bologna, negli altri uffici (*oltre alla procura, N.d.A.*) non c’è nessuna specializzazione, tranne il civile e il penale, cioè nella giudicante non c’è specializzazione. Io sono stato anche a Milano e lì avevamo una sezione che faceva reati fiscali, cioè avevamo una specializzazione per sezione per cui determinati reati... nella giudicante, in corte d’appello. Questa è una forma di organizzazione interna che compete al presidente del tribunale. [...]. Qui non c’è. Anche perché, diciamo, forse le dimensioni hanno sconigliato, anche se in realtà si poteva ugualmente...” (Magistrato di corte d’appello, Bologna).

“Ah, nel penale no. [...]. No, neanche di fatto” (Presidente sezione penale tribunale, Bologna).

“Nel penale no, perché come ufficio del giudice delle indagini preliminari sì, siamo... prima in tribunale eravamo in due, quindi per i gradi di competenza del tribunale ci si occupava di tutto ovviamente, ma adesso, essendo in tre a seguito dell’unificazione, non c’è una specializzazione, nel senso che poi svolgiamo sia le funzioni di Gip che le funzioni di Gup” (Presidente sezione Gip, Ferrara).

“No, non l’abbiamo nel tribunale di Padova. Sono due sezioni collegiali e poi sette o otto giudici monocratici che trattano senza... Anzi, abbiamo in qualche modo cercato, quando c’è stata l’unificazione degli uffici, cioè della pretura e del tribunale, si era portata inevitabilmente dentro il nuovo unico ufficio questa ripartizione di competenze, di specializzazione. Abbiamo cercato un po’ di omologare i criteri di competenza e di specializzazione, di professionalità dei vari giudici. E in una sede

piccola, relativamente, si può fare. Questo è un problema più sentito nelle sedi più grandi” (Presidente sezione penale tribunale, Padova).

Nelle opinioni di alcuni magistrati intervistati, l’organizzazione su base specialistica del lavoro dei giudici appare funzionale al contenimento della durata dei processi e dunque viene vista con favore:

“Sì, certamente, certamente nel senso che uno si crea una specializzazione in certi settori e non è costretto conoscendo la materia... ad esempio, come è una specializzazione della mia sezione... la materia infortunistica... non è costretto a conoscere anche tutta la materia dell’inquinamento che ha un dettaglio di norme spaventoso, quindi questo, a mio giudizio, è funzionale e semmai tende ad accelerare i processi” (Presidente sezione penale tribunale, Torino).

“Io lo ritengo opportuno con delle rotazioni, nel senso che si possono fare delle specializzazioni e poi prevedere delle rotazioni...” (Magistrato di corte d’appello, Bologna).

Il rispetto del principio costituzionale del giudice naturale precostituito è garantito dalla turnazione tra i giudici:

“È prevista una turnazione. A livello di giudicante noi l’abbiamo ottenuta in questo modo: non dando a nessuna sezione una competenza esclusiva su una qualche area di specializzazione, ma prevedendo che per ogni area di specializzazione ci siano almeno due sezioni competenti, sicché si abbia una maggiore variegazione giurisprudenziale” (Presidente sezione penale tribunale, Torino).

Non esprime una posizione del tutto favorevole verso il criterio di specializzazione dei magistrati il Sostituto procuratore generale di Catania, che propone invece alcune distinzioni:

“Vede... qui è un discorso molto delicato e complesso... perché ancora una volta entra in gioco un altro concetto che si evoca attraverso il problema della specializzazione... Cioè io, entro certi limiti sono d’accordo con una competenza specifica, non sono d’accordo con una competenza speciale. La competenza speciale mi offre il fianco e contiene in sé il rischio di creare un giudice speciale, contrario alla nostra Costituzione. La competenza specifica è discorso diverso. Io, entro certi limiti, sono contrario all’invocazione sistematica del giudice specializzato... Mi rendo conto che oggi proprio per la tempestività di intervento, per quella parcellizzazione del conoscibile... il giudice professionalmente specializzato è quello che più ti garantisce

la rapidità della decisione... Però starei un momento attento ad esasperare questo concetto del giudice specializzato. [...]. Quello che voglio dire io è: diamo il massimo del contributo all'efficienza mettendo il magistrato e il personale specializzato in quel settore... Ma senza che questo significhi un affossamento e una staticità, quasi che il magistrato alla fine deve morire... quale ricchezza culturale ti può offrire questo magistrato se non ha un interscambio di esperienze e quindi anche l'occasione di accrescere il proprio patrimonio culturale? Io, sul piano empirico, mi accorgo di questo: più io ho toccato settori e discipline diverse, più oggi la mia professionalità è accresciuta e mi consente di orientarmi più rapidamente nell'approccio alle questioni... Ma se il mio limite culturale e professionale fosse ristretto ad un settore soltanto nella mia lunga esperienza professionale... ma che magistrato potrei mai essere?" (Sostituto procuratore generale, Catania).

4.2.2. Le durate tipiche: il punto di vista dei Gip-Gup

Alcuni operatori intervistati a cui sono attribuite queste funzioni hanno espresso un vivo senso di malessere e di frustrazione, che si ripercuote tipicamente sull'organizzazione del lavoro:

“Ormai è diventato un lavoro di uno stress assurdo, terribile, guardi perché... termini che le scadono... Chi lavora specialmente da noi, persone che lei deve scarcerare, il pm che è costretto a chiederle il rinvio a giudizio... Adesso parlo della mia, della mia piccola realtà, ma che è uguale naturalmente in tutte le sezioni Gip più rilevanti del paese... Il termine... lo devi... fissare subito il processo altrimenti lo devi mettere fuori perché scadono i termini, i termini però devi rispettarli, tutto in brevissimo tempo, con nullo personale perché noi non abbiamo personale ausiliario” (Presidente sezione Gip, Bologna).

“Poi si va a momenti, nel senso che il nostro ufficio, a differenza per esempio del civile o anche del giudice dibattimentale che ha le sue udienze, è un ufficio che è molto soggetto al caso, cioè se arriva la misura cautelare per venti persone o trenta persone con dieci faldoni, allora lì uno lo sa prima, se ci sono arresti in flagranza uno non lo può sapere. [...]. Cioè... non è predeterminabile... Mi è capitato questo [processo] qua sul doping dove ho passato gli ultimi tre mesi... Ecco, veramente lì si lavorava la domenica, la sera... a lasciare con questo caso... accumulare quello che possono essere richieste di decreto penale, richieste di archiviazione. Conto di smaltire ad agosto, ma, per dire, come scelta... ecco, lì ti sei posto una scelta, mentre in altre situazioni cercavo di tirare avanti, cioè le udienze preliminari, richieste di archiviazioni, richieste di decreti penali... con quest'emergenza, avevo questo

processo da curare, dovevo arrivare ad una decisione, dovevo scrivere la sentenza” (Presidente sezione Gip, Ferrara).

A proposito delle durate medie dei processi penali, il Presidente della sezione Gip di Padova ha affermato:

“Per quanto riguarda il mio proprio ufficio, noi non abbiamo arretrato, nel senso che noi riusciamo a fissare le udienze preliminari, non nel giro di un mese, che non lo [...] il codice, e d'altra parte nel giro di un mese non si possono nemmeno fissare perché uno non fa in tempo nemmeno ad avere gli atti notificati. Però diciamo che noi li abbiamo tutti fissati e tutti entro termini, non so, novembre, dicembre... credo che nessuno di noi ancora ha un udienza a gennaio 2003 eccetera. Certo, una delle difficoltà è quella, non so, delle modifiche [del codice]... proprio della procedura tecnica, perché proprio l'altro giorno contavo che ci sono state più di cinquanta modifiche legislative nel codice di procedura penale, [...] quindi tutto questo crea anche notevoli incertezze. [...]. Poi, ovviamente, la difficoltà delle notifiche... io adesso parlo proprio solo del processo così, difficoltà della notifica, perché se appena, appena è una persona che non ha proprio una casa stabile, un domicilio certo, sicuro eccetera, prima di riuscire a fare una notifica valida è difficilissimo, poi soprattutto dopo le sentenze della Corte costituzionale... doppio avviso eccetera... è molto difficile. [...]. Poi, ovviamente, ci sono tutte le carenze strutturali, d'organico [...] a volte succede, io metto sempre *post-it* gialli qui, avvisi, appunti eccetera, però se qualcosa sfugge... Poi in effetti non hanno nemmeno colpa proprio diciamo... le cancellerie. [...]. È anche successo che siano stati scarcerati dopo un anno detenuti che avevo giudicato in abbreviato perché gli atti erano ancora qui. Ovviamente questo per la durata complessiva del tempo, [...] del processo incide molto insomma. [...]. Problemi organizzativi... sì, è vero, io potrei anche accertarmene, verificare, a parte il fatto che già sappiamo [...], però è anche difficile con tutto quello che c'è da fare. Io cerco... insomma, diciamo, un compromesso accettabile tra la qualità e la quantità, però ovviamente è indubbio che dovendo fare tante cose qualcosa sfugge, anche perché poi... ci sono tante cose da fare contemporaneamente” (Presidente sezione Gip, Padova).

L'appesantimento delle garanzie legato all'introduzione del rito accusatorio nell'ambito del precedente impianto di tipo inquisitorio rappresenta per qualcuno un momento fondamentale di allungamento:

“Per quanto riguarda la fase delle indagini preliminari, si è certamente appesantita con le riforme processuali degli ultimi anni – volendo essere molto sintetici – con le riforme processuali degli ultimi anni che hanno moltiplicato gli adempimenti in termini di avvisi, notifiche alle parti, in pratica anticipando forme di contraddittorio o

comunque di interlocuzione delle parti già nella fase delle indagini, il che comporta obblighi di *discovery*, cioè di messa al corrente evidentemente delle parti di attività processuali che si sono svolte già nel corso delle indagini. Con ciò in parte anche contraddicendo l'ispirazione originaria che posticipava questo momento, salvo aspetti molto particolari, salvo momenti processuali molto particolari... posticipava questa fase in tanto alla chiusura delle indagini preliminari con la richiesta di rinvio a giudizio o comunque l'esercizio dell'azione penale. Quindi l'udienza preliminare, la richiesta di rinvio a giudizio, dava luogo all'udienza preliminare, quindi al deposito degli atti, eccetera. Questo adesso è anticipato alla fine delle indagini preliminari con l'avviso di deposito per l'indagato e per le parti degli atti di indagine, la possibilità di chiedere ulteriori indagini, in particolare l'interrogatorio alla fine delle indagini, o per lo meno alla fine di quello che il pubblico ministero autonomamente riteneva potesse essere il momento finale delle indagini. Ancora prima richiede, e anche in questo... richiede adesso la normativa processuale, e anche in questo c'è in qualche modo un ritorno all'antico, cioè un recupero di una filosofia propria di altro rito processuale, c'è il dovere di informare l'indagato dell'inizio delle indagini allorché si tratti di svolgere, di svolgere... rispetto alle quali può interloquire, quindi l'informazione di garanzia che va notificata, insomma, eccetera, eccetera. Allora, tutto questo indubbiamente fa delle indagini preliminari una fase processuale che è anch'essa oggi più lunga di quanto non fosse qualche anno fa e comunque, diciamo, è comunque più lunga di quanto non dovesse essere con una certa filosofia. [...]. Le durate medie? Non si può fare un discorso unico, dipende dal tipo di reato, dalla complessità delle indagini... Quanto incide di più di prima? Beh, insomma, nell'ordine dei mesi sicuramente perché tra depositi, avvisi, richieste di successive integrazioni delle attività di indagine, ci può essere uno slittamento di qualche mese, sicuramente" (Presidente aggiunto sezione Gip, Torino).

Secondo il Presidente della sezione Gip di Catania, la fase da individuarsi come "patologica" rispetto alla durata eccessiva del processo penale è quella propria del tribunale:

"Ma guardi, qui, al Gip i processi non durano molto, perché il Gip è, come dicono alcuni, a corrente alternata. Il pubblico ministero chiede il mandato di cattura e il mandato di cattura si fa in quindici... a secondo la complessità... perché ora ne arrivò uno con sessanta, con settanta imputati, dove ci sono qualche venti omicidi e sono cinquantasette faldoni. È chiaro che non si può fare un mandato di cattura in quindici giorni. Comunque, entro un mese. Si fa il mandato di cattura e si manda al pubblico ministero. Poi quando ritorna per l'udienza preliminare si fa l'udienza. Quindi noi, all'ufficio Gip, perdite di tempo non ne abbiamo. I guai cominciano al tribunale" (Presidente sezione Gip, Catania).

I riti speciali – patteggiamento, rito abbreviato e decreto penale di condanna – e il loro funzionamento costituiscono uno degli argomenti maggiormente citati e connotanti nell’ambito delle opinioni degli intervistati che esercitano funzioni di Gip-Gup.

Nella sede giudiziaria di Torino, in particolare, si può rilevare empiricamente un ampio ricorso ai riti alternativi, con un andamento costante nel tempo. Quali sono i requisiti tipici richiesti a livello locale per questo tipo di procedimenti? In primo luogo, le indagini devono essere complete; in secondo luogo, lo stesso magistrato che ha seguito le indagini deve occuparsi delle ulteriori fasi processuali; infine, la pena proposta deve essere realmente premiale rispetto a quanto previsto dal rito ordinario. Così ha sostenuto in proposito un Presidente di sezione penale presso la sede giudiziaria torinese:

“Allora, a Torino [i riti alternativi] funzionano in grande percentuale perché a Torino è stata adottata una linea interpretativa dei riti alternativi, e in particolare del giudizio abbreviato, che è stata estremamente saggia, non per elogiare Torino rispetto ad altre sedi giudiziarie... Vale a dire quella di ritenere che la riduzione del terzo, che va fatta nel rito abbreviato, non è una riduzione che si opera sulla pena che io avrei voluto dare, o meglio, che si opera non in modo da arrivare comunque con la riduzione del terzo alla pena che io avrei voluto erogare, quindi aumentando di un terzo la pena di partenza. Ma è stata concepita in modo fortemente premiale, sicché io parto dalla pena che mi pare giusta come pena base, la riduco per le attenuanti che ritengo di dare e poi in più applico la riduzione del terzo. Anzi, chi sceglie un rito alternativo finisce per essere doppiamente premiato perché, oltre la riduzione imposta dalla legge, si tira dietro anche qualche attenuante che forse in dibattimento non gli verrebbe riconosciuta. Tutto questo crea una forte premialità dei riti alternativi, forte premialità che porta a esaurire a Torino molti processi anche con il giudizio abbreviato che invece so che in altre sedi italiane ha scarsissimo successo. [...]. [Questo] ha un forte effetto deflativo. Qui però si innesta un'altra contraddizione interna al sistema, che i riti alternativi sono tanto più premiali quanto più la pena è alta, la pena che uno rischia è alta... perché di andarmi a ridurre una pena di sei mesi riducendola a quattro mesi la premialità è davvero poca... Allora il risultato aberrante al quale arriviamo è che finiscono i riti alternativi per essere optati, richiesti, e qui perché fortemente premiali, sui reati più gravi, mentre invece sulla pletora di reati puniti con sanzioni basse i riti alternativi sono pressoché sconosciuti perché l'imputato fa un triplice ragionamento. Il primo, ottengo scarsa premialità, il secondo comunque magari il reato mi si prescrive, terzo comunque se sono detenuto e patteggiamento, la sentenza mi diventa irrevocabile molto prima e quindi la pena diventa definitiva molto prima. Siccome io non voglio stare in galera a scontarmi la pena...

un po' in custodia cautelare un po' in definitivo non chiedo il rito alternativo. E questo mi pare proprio il massimo della aberrazione del sistema giudiziario" (Presidente sezione penale tribunale, Torino).

Presso altre sedi giudiziarie non tutti questi criteri funzionali risultano applicati o applicabili:

"[Il fatto che partecipi all'udienza il pm che ha svolto le indagini] è uno dei problemi più grossi che ci possano essere. [...]. Adesso c'è il nuovo procuratore qui a Bologna che sta proponendo, lui dice di esserci riuscito con dei codici, dei codici su ogni processo perché... questo consenta praticamente di individuare chi è... scegliere, per esempio, lo stesso codice per il giudice dell'udienza preliminare, prende tutti gli stessi codici e fissa quel giorno e lo fa sapere prima, allora lo fa sapere prima, a quel punto la procura manda... Ma oggi è drammatico il fatto di trovarsi con pm che non sanno nulla del processo" (Presidente sezione Gip, Bologna).

L'efficacia dei riti alternativi come potenziale strumento deflativo per il carico penale e per le durate processuali è quasi unanimemente riconosciuta dai Gip intervistati:

"Sì, sì, secondo me funzionano molto, sì. Funzionano abbastanza sì, sì" (Presidente sezione Gip, Padova).

"Questo incide molto e soprattutto i tempi di fissazione... dell'udienza preliminare... sono due, tre mesi, cioè sono molto rapidi ecco, perché molto viene definito o con l'archiviazione o con il decreto penale... moltissime richieste di decreto penale. [...]. Coi patteggiamenti viene smaltito veramente un enorme carico di processi. [...]. Di quanto arriva in udienza preliminare, ecco, all'incirca che potrà essere l'80% però insomma... molto" (Presidente sezione Gip, Ferrara).

Una voce discordante è invece quella del Presidente della sezione Gip di Firenze, che ha parlato di fallimento di questi riti:

"Il legislatore nel 1989 aveva fatto la previsione che sì, sarebbe durata molto di più la fase dibattimentale rispetto a prima, ma che però si sarebbe di molto ridotta la percentuale dei giudizi che andavano realmente al dibattimento perché aveva calcolato sulla base di una previsione che si rifaceva ad ordinamenti come quello inglese, anglosassone in genere che... se circa l'85, 90% dei procedimenti veniva definito prima con riti alternativi, allora si poteva ragionevolmente definire quel restante 10%, 15% in dibattimento, secondo i tempi lunghi propri del dibattimento

senza che il sistema scoppiasse. Questo non si è avverato, la grande aspettativa riposta dal legislatore era soprattutto nel potenziale deflativo dei riti alternativi. [...]. Quel calcolo, rifacendosi a quei modelli che vi ho detto - circa l'85%, 90% - si è rivelato un calcolo largamente ottimistico, nel senso che le percentuali si sono rivelate di molto, ma di molto inferiori" (Presidente sezione Gip, Firenze).

Quali sono nel dettaglio le ragioni di questo fallimento?

"Io credo che tutto sommato si è pensato che convenga - e questo è il modo di ragionare tipicamente italiano, tipico del foro italiano, tipico di un malvezzo italiano - ...che convenga comunque andare al dibattimento perché il dibattimento dura tanto e perché si può sempre tirar fuori qualche eccezione di novità che lo fa durare ancora di più, perché facendolo durare tanto il processo a voi può arrivare sempre la prescrizione e se non arriva la prescrizione può arrivare un'amnistia, può arrivare un indulto. Per cui, molte volte, si valuta che quel premio dello sconto secco di un terzo sia un premio che non valga la candela, sia inadeguato, insufficiente rispetto ai vantaggi che l'imputato, o l'imputato consigliato dagli avvocati, si ripromette di trarre dalla farraginosità dei procedimenti" (Presidente sezione Gip, Firenze).

4.2.3. Le durate tipiche: il punto di vista dei giudici del dibattimento

Come ha affermato un Presidente di sezione penale del tribunale di Torino, per quanto riguarda la durata del processo in primo grado "il vero imbuto che determina lungaggini inenarrabili è ormai il dibattimento". Le motivazioni attribuibili a tempi reputati da tutti inaccettabili sono legate in primo luogo a ragioni di ordine normativo, alle quali si aggiungono cause di tipo organizzativo:

"Se uno va a tentare di individuare le ragioni di una cosa di questo genere, ne individua tante. Una è che il nuovo codice di procedura penale entrato in vigore nell'89 ha fatto la scelta del rito accusatorio, ma calando questo rito accusatorio in una mentalità consolidata che si era formata sotto la vigenza del rito inquisitorio. [...]. La seconda ragione è, a mio giudizio, il fatto che c'è un netto squilibrio tra le forze e le energie umane e strutturali di cui fruiscono le procure della Repubblica rispetto alle forze di energie umane e strutturali di cui fruiscono gli uffici giudicanti. [...]. A questo si aggiunga poi un divario, e qui gli aspetti sono più sociologici che non prettamente giuridici, sociologici-giudiziari insomma, e cioè che quanto più un imputato è abbiente può quindi avvalersi di difensori di fiducia molto preparati e che possono dedicare molto tempo alla difesa di un certo imputato, tanto più i tempi dei

processi si allungano a dismisura. Cosa che accade in misura molto inferiore per gli imputati scarsamente abbienti e per gli imputati che non possono fruire di difese di fiducia particolarmente agguerrite. Il risultato è quindi che i tempi già mediamente troppo lunghi per il processo inteso in senso astratto tendono ad allungarsi vistosamente quanto più ci si trasferisca da categorie di reati a categorie di altri reati. Per parlare in modo chiaro, gli imputati per reati contro la pubblica amministrazione o per reati societari o per reati di bancarotta hanno pressoché la garanzia di avere dei tempi dei processi molto più lunghi degli imputati per reati di furto, di rapina” (Presidente sezione penale tribunale, Torino).

Concorda con questa posizione un altro Presidente di sezione penale, intervistato presso il tribunale di Padova:

“Sono cause organizzative, cause normative, cause di non ancora completa acquisizione di professionalità e quindi bisogna un po’ tenere distinte le varie componenti che vengono a comporre questo groviglio... Io sono presidente della sezione penale e quindi faccio il dibattimento... Dal mio punto di vista, devo dire che una delle cose su cui bisogna riflettere è che il modello di processo che noi abbiamo scelto nell’89, con la famosa riforma del codice di procedura penale, il modello cioè della prova che si forma nel dibattimento ed esclusivamente nel dibattimento, come metodo ormai obbligato di formazione della prova nel contraddittorio, nella forma dell’esame incrociato delle parti, è un modello che richiede tempi lunghi. [...]. Il pubblico ministero, avvocati, gli stessi giudici che fanno le domande, tutti i soggetti del processo... non hanno ancora maturato quelle esperienze professionali che derivano dall’aver trattato questo modello da secoli, come avviene, per esempio, nell’esperienza anglosassone. L’esame che fanno i soggetti del processo penale negli ordinamenti anglosassoni è molto più spedito, rapido, incisivo. Noi non abbiamo maturato questa esperienza professionale e quindi un deficit professionale di questo tipo accompagnato dalla... sì, dalla configurazione normativa di un modello che richiede tempi fa sì che i processi durino molto” (Presidente sezione penale tribunale, Padova).

A proposito della realtà della sede giudiziaria di Padova, la durata media dei processi in primo grado può essere definita come segue, secondo lo stesso testimone privilegiato:

“Le durate medie possono essere queste. Io presiedo sia la corte d’assise che i processi del tribunale penale. Vi è una differenza molto rilevante nei tempi e nelle durate perché, a differenza di quanto avviene nei processi nei tribunali, nella corte d’assise anche perché ci sono sei o otto giudici popolari... allora riesco a concentrare le udienze. Adesso abbiamo portato a termine due o tre processi molto grossi, molto

gravi anche, con molta eco soprattutto a Padova... e, diciamo, che il primo di questi, che si è concluso con due ergastoli... sono sempre omicidi... in corte d'assise facciamo solo omicidi e qualche residuo ormai dei processi per riduzione in schiavitù, ma... sono tutti omicidi... I processi per omicidi adesso noi... questi due che abbiamo fatto questa primavera, la durata è stata dai primi di marzo a fine maggio. Quindi in due o tre mesi abbiamo... Poco, poco, sì... abbiamo fatto circa quindici o sedici udienze per uno di questi [processi] e per l'altro nove udienze. Ma, ripeto, un processo con un tal numero di udienze, in tribunale avrebbe richiesto almeno un anno perché la corte d'assise è un organo che per la sua struttura riesce, sopporta e consente una concentrazione delle udienze. Anche perché noi non possiamo tenere i giudici popolari in un anno impegnati, a venire... siamo costretti a concentrare. In tribunale il sovraccarico dei ruoli fa sì che quando noi adesso facciamo l'esame di un testimone, per l'esame degli altri rinviando. Di quanto rinviando? Di due, tre, quattro mesi. [...]. E' normale, quindi un processo in tribunale che non sia... è rarissimo... un processo che si possa risolvere in un giorno, in un'udienza... Richiede una durata che non va sotto l'anno. E' molto facile che raggiunga la durata di un anno, ecco. Questa è la durata media dei processi in tribunale" (Presidente sezione penale tribunale, Padova).

I tempi medi dei processi penali a Bologna sono senz'altro molto elevati, come sostiene un Presidente di sezione del locale tribunale:

"Senz'altro molto lunghe [le durate processuali], dunque adesso [...] molti processi [...] sono quasi completamente bloccati, cioè si fanno quelli più importanti" (Presidente sezione penale tribunale, Bologna).

Il problema principale è rappresentato dal numero di procedimenti pendenti e dai ruoli dei magistrati che sono già completi per molti mesi. Così ha affermato un Presidente di sezione penale di Firenze:

"Noi li celebriamo e come vedete quel pacco lì... ecco sono tutti processi in attesa di fissazione... faccia conto che io ne ho già fissati fino a ottobre del 2003. Io ho una programmazione del lavoro nella mia sezione che va di anno in anno, quindi tutto il 2003 è già per il lavoro del monocratico sia a citazione diretta che quello che viene dal Gup - Gip è praticamente non chiuso, ma già il mono-Gup... lo chiamiamo così per semplificare... va a settembre del 2003 e le citazioni dirette vanno a novembre del 2003, ecco questa è la situazione. Quelle sono una media, faccia conto, di un quattromila processi l'anno" (Presidente sezione penale tribunale, Firenze).

Sui fattori che determinano l'incremento delle durate di processi in apparenza semplici e sugli intoppi tipici si è soffermato il Presidente di sezione penale intervistato presso il tribunale di Bologna:

“La quantità... cioè mi spiego: se capita, mettiamo, un processo per furto... è semplicissimo, in dieci minuti si potrebbe fare. Però mi capita di doverlo rinviare, perché l'imputato non è stato citato o per qualche altro motivo... passa in coda, cioè va sotto... Manca il personale, è insufficiente. E poi anche perché le carte si perdono. Adesso, per esempio, si fanno le notifiche per posta e... le cartoline di ritorno che dovrebbero attestare che la notifica è stata recapitata finiscono magari su un altro tavolo. [...]. Sono entrato in magistratura nel '59... sono già passati quarantadue anni... quasi quarantatré anni e mi ritrovo, più o meno, dopo che la situazione è gradualmente migliorata... anche con le riforme che sono in cantiere, mi ritrovo in una situazione che è peggiore di quella di quando sono entrato in magistratura. Non è molto consolante...[...]. Anche per l'organizzazione, certo... per l'ordinamento, quello è l'importante. E allora sono un po' scoraggiato... Perché in fondo ho dedicato una vita a fare questo lavoro... cioè a me questa situazione non piace” (Presidente sezione penale tribunale, Bologna).

4.3. Gli avvocati difensori e di parte civile

4.3.1. L'organizzazione del lavoro degli avvocati

“Qui credo di dover dire una cosa con molta sincerità: il difensore dell'imputato deve amministrare il tempo con il contagocce, vale a dire deve tendere, senza voler fare riferimento a giochi illeciti o scorretti... io penso sempre all'avvocato degno di questo nome, non al mozzaorecchie che fa trucchi... L'avvocato deve tendere a rallentare... lo uso tra virgolette questo verbo... il tempo del giudizio. Perché? Più il giudizio è lontano, cioè distante nel tempo dalla data di commissione del reato, più si può presumere, sperare che il giudizio sia imparziale e distaccato” (Avvocato difensore e di parte civile, Padova).

Le parole di questo avvocato riassumono in modo molto efficace il punto di vista della categoria forense sul tema della tempistica processuale in ambito penale³⁹. A partire da questi presupposti, l'organizzazione del

³⁹ Ovviamente, si deve distinguere tra avvocati che assumono la difesa di imputati e avvocati che rappresentano la parte civile.

lavoro dello studio dovrebbe essere verosimilmente improntata a strategie che tendono a dilatare i tempi e a procrastinare le scadenze. Non in tutte le eventualità, però, un tempo complessivamente assai elevato favorisce l'attività dell'avvocato, come ha aggiunto lo stesso professionista:

“Sì, realisticamente [i tempi lunghi del processo] ci danneggiano [...]. In realtà il problema per l'avvocato... diciamo... l'avvocato che studia, che si prepara, è diametralmente opposto, più il processo viene rinviato meno l'avvocato conosce quel processo. È un po' come lo studente che viene bocciato all'esame, alla terza, quarta, quinta volta sicuramente conosce l'esame meno di come lo sapeva la prima o forse la seconda, perché scatta il fenomeno del “questo lo so”. [...]. E poi del rifiuto, della noia, certo. L'avvocato si illude che con un rinvio potrà avere più tempo per studiare e poi in realtà studia di meno, quindi fatica di più, conoscendo meno rende meno e così credo anche per il pm e per il giudice” (Avvocato difensore e di parte civile, Padova).

Un avvocato intervistato a Catania ha espresso una posizione molto simile alla precedente:

“Il problema è che sempre più spesso capita di studiare i processi cinque o sei volte. Cinque o sei volte perché devi essere pronto perché domani si discute il processo e invece viene rinviato. Io capisco che alla seconda, alla terza o quarta volta, richiede meno impegno...però – questa è una *boutade* – ma può capitare che uno per quattro o cinque volte si è preparato il processo e pensa che l'indomani non si discuterà assolutamente e, invece, proprio l'indomani, proprio quel giorno che non lo ha guardato, il processo, invece, si discute” (Avvocato difensore, Catania).

E' d'accordo con i colleghi anche questo avvocato di Torino, ma nelle sue parole la dilazione temporale rimane pur sempre il fine ultimo del difensore:

“Un processo in cui ci sono venti testimoni e il giudice in quel determinato giorno, invece di fissare quel processo o quei due processi, ne fissa venti e che ti rinvia, poi la volta dopo sente i testi e ti rinvia un'altra volta... Cioè se per sentire i testi ci mette venti udienze, allora dici: ma signor giudice, non può concentrare in un'udienza e la finiamo? Questo processo deve finire, insomma... Questo sì. Detto questo, però bisogna anche ammettere che ci sono delle occasioni nelle quali la dilazione diventa processualmente utile” (Avvocato difensore e di parte civile, Torino).

Tempi processuali complessivamente elevati non permettono di assumere la difesa nell'ambito di un maggior numero di processi, per un altro intervistato:

“No, fa perdere del tempo” (Avvocato difensore, Ferrara).

Ma per un avvocato rappresenta sempre uno svantaggio il rinvio delle udienze di un processo?

“Per noi è un'enorme svantaggio perché noi ci troviamo a dover... anzitutto ad avere tempi morti di attesa che sono degradanti certe volte, esasperanti e degradanti” (Avvocato difensore, Padova).

Le modalità di organizzazione e di scansione del tempo lavorativo dell'avvocato non coincidono con quelle del magistrato, come emerge piuttosto chiaramente da questi brani d'intervista. Riportiamo qui di seguito le posizioni al riguardo di alcuni avvocati testimoni privilegiati; nelle pagine seguenti il tema dei rapporti tra le diverse figure coinvolte nel processo penale verrà ripreso a partire dalle opinioni di altri attori.

“Un'organizzazione dei magistrati che è molto da magistrati, ma poco da organizzatori, nel senso che credo che una delle cose che mancano di più negli uffici giudiziari sia appunto un'organizzazione efficace dei tempi di lavoro. Perché il magistrato si occupa principalmente del suo tempo, e la preoccupazione maggiore del magistrato medio italiano è quella di non trovarsi un giorno che lui ha fissato per l'udienza senza avere niente da fare. [...]. Ad esempio, il magistrato ha programmato anche di discutere quella causa, però ci sono dei testimoni che vengono da lontano che non sono venuti o che non si sa se si troveranno per quel giorno, allora il pensiero del magistrato è: e se poi succede qualcosa? Io rischio che alle dieci del mattino siamo lì in tre che non abbiamo fatto niente e dobbiamo andare in ufficio... cioè cosa succede?. Allora, tale preoccupazione inconscia nel magistrato è di dire: eh no! Noi dobbiamo organizzarci di avere almeno due cose da fare, poi cercheremo di farle tutte e due, se non ci riusciamo ne rinvieremo una. E quindi, nel caso in cui succede un inconveniente al primo processo, abbiamo da mandare avanti il secondo processo” (Avvocato difensore, Ferrara).

“Loro... i giudici dicono: ma se poi in quello [processo] delle nove c'è una notifica sbagliata, oppure uno è malato, noi stiamo due ore e mezza senza fare niente” (Avvocato difensore e di parte civile, Ferrara).

Per l'avvocato difensore l'individuazione di criteri organizzativi efficaci, oltre che vantaggiosi, di gestione del lavoro nell'ambito di un sistema giudiziario condizionato da durate tipicamente assai elevate dipende anche dalla considerazione delle ricadute assunte dal tempo impiegato nella trattazione dei processi sulla sua remunerazione.

Come si articolano allora gli aspetti economici in relazione alla durata dei procedimenti, il rapporto tra tempo investito e costi per il cliente, il rapporto tra durata del processo e guadagno per l'avvocato? E ancora, la natura del reato o le caratteristiche del cliente possono esercitare un'influenza significativa sull'entità dell'onorario preteso? Questi quesiti, presentati ai testimoni privilegiati in forma indiretta nella traccia dell'intervista, avevano lo scopo di cercare di chiarire se le durate fisiologicamente lunghe dei procedimenti potessero essere considerate positivamente da parte degli avvocati, o addirittura favorite. A queste domande "tendenziose" alcuni professionisti hanno fatto seguire risposte diplomatiche, vaghe o anche dai contenuti paradossalmente inattesi. Così ci ha detto, ad esempio, un noto penalista del foro di Bologna:

"Ah, io... io guadagno bene normalmente, però... Guardi, ho la fortuna... assolutamente no [durata del processo e compenso per l'avvocato non sono in relazione]; ho la fortuna di... no, le spiego il perché, è una cosa che non può generalizzare. Ho la fortuna di potere permettermi di farmi pagare... secondo quella che è una mia valutazione della questione. [...]. Che quindi prescinde da durata, da cosa, eccetera, ma è una questione più o meno intuitiva. Per cui, da questo punto di vista, con me ha preso malissimo. [...]. Io normalmente mi faccio pagare una volta sola, o al massimo due. Talvolta nessuna, però compenso, stia tranquilla! Quando non mi faccio pagare, compenso da un'altra parte. [...]. Paradossalmente potrei dire un'altra cosa, paradossalmente [la durata del processo] potrebbe giocare al contrario. Visto che, visto che il... chiamamolo così... risultato rapido... Eh, non è previsto se non indirettamente dalla tariffa penale, però io lo valorizzo molto. Sicuramente lo valorizzo di più che non una...una infinita mortale attesa, cioè è più facile che io mi faccia pagare di più per un processo durato poco" (Avvocato difensore, Bologna).

E' forse più sincero questo avvocato quando afferma che:

"Causa che pende causa che rende, oltre a... com'era? Non mi ricordo neanche più... processo rinviato non è mai perso, sì, sì, sì. Ma io diciamo... oggettivamente questo è un dato indiscutibile, oggettivamente... cioè questo è un dato indiscutibile dal punto di vista oggettivo" (Avvocato difensore e di parte civile, Ferrara).

Un altro avvocato del foro ferrarese ha messo in luce il rapporto tra durata del processo e compenso per il difensore:

“Ma io posso fare un esempio idiota... ad esempio, se volete... Io mi ricordo quando c’era il vice pretore, ci fu un vice pretore, ma questo penso che possa succedere dappertutto, che non di fronte a me, ma di fronte ad un collega, questo qui faceva... era un avvocato, però faceva il giudice in quell’occasione... Ci fu il pm di quel processo che chiese, che so, una condanna a sei mesi e questo qui, che è un collega dell’avvocato difensore, ha inflitto una condanna di un anno. Ok, visto che i due si conoscono bene e si danno del tu, magari ogni tanto si vedono anche al bar dice: ma scusa, sei scemo, perché devi dare un anno? Ma l’ho fatto per farti un piacere, così fai l’appello. Con la richiesta del pm la pena ti verrà più che dimezzata e poi farai anche la cassazione... Guadagni il doppio, se ti davvo già il minimo, tu cosa facevi? Ho proprio pensato a te quando l’ho fatto. Quindi, delle volte, si raggiungono dei livelli che sembrano proprio dei... paradossi. Tant’è che io risposi a questo collega: guarda che cretino, che adesso ci costringe a fare un appello che si poteva anche fare a meno... Anche perché un bravo avvocato... poi insomma, un bravo avvocato deve anche riuscire a farsi pagare il giusto, ma indipendentemente dal tipo di gradi di processo che fa per il cliente, perché deve fare capire che il risultato è buono anche se magari s’è sbrigato con un’udienza. E magari c’è quello che ritiene invece che per farsi pagare un tot... debba farne sei di udienze, perché con una... Quindi... del resto farlo capire al cliente delle volte è più difficile, ecco” (Avvocato difensore, Ferrara).

Anche questi avvocati intervistati a Catania non si attribuiscono responsabilità personali, ma ammettono che “altri” potrebbero avere approfittato delle lunghe durate processuali ai fini di una maggiore remunerazione, anche per quanto riguarda la questione della scelta del rito:

“Qualche esperienza di qualche collega che ha utilizzato il criterio di guadagnare di più nella scelta dei riti... Le racconto di un caso emblematico in cui erano tre imputati. Per tutti era... insomma... la scelta migliore era quella dell’abbreviato, sicuramente. Uno degli imputati era con il gratuito patrocinio e due erano senza. Per i due senza gratuito patrocinio abbiamo scelto l’abbreviato... il collega con il gratuito patrocinio non lo ha scelto. L’altro mio collega gli ha chiesto perché non lo avesse chiesto e lui, candidamente, ha risposto che non aveva convenienza a fare l’abbreviato. Secondo me, questo sarebbe un tipico comportamento da radiazione dell’albo, non da sanzione. Tu dimostri di non sapere fare l’avvocato, di non sapere curare gli interessi del tuo assistito” (Avvocato difensore, Catania).

“Devo dire che nei confronti dei riti alternativi vi è una certa resistenza... non è una battuta quella di qualche avvocato che dice di avere strappato dal codice la pagina nella quale c'è l'articolo 444, cioè il cosiddetto patteggiamento. Vi è una resistenza di ammissione, di resa incondizionata e, tornando alla domanda precedentemente formulata, anche ad una brusca riduzione dei tempi processuali e probabilmente per qualcuno anche degli onorari. Il processo lo si definirebbe in troppo poco tempo, per le ragioni del portafoglio” (Avvocato difensore e di parte civile, Catania).

Secondo gli avvocati testimoni privilegiati, certamente la tipologia del cliente può esercitare un'influenza sulla relazione tra durata del processo e onorario.

Da un lato vi sono i professionisti del foro che difendono prevalentemente aziende, società o enti pubblici:

“Io, per esempio, sono un avvocato che lavora tantissimo con le società e quindi io parcollo quasi tutto... tolga quasi, eh... [...]. Io in genere faccio gli estratti conto semestrali, mettendoci le attività e tutto, quindi sono rapporti continuativi. Io ho a che fare con un'azienda, chiamiamola XY, non ho tanto interesse che quella causa duri sei mesi in più, io sono il loro legale, capisce? Ma sì, è quello il fatto, cioè non ha... io non voglio neanche... Forse in civile è diverso, c'è il vecchio detto: *dum pendet rendet*... è così, dicono così. No, a me personalmente piace tantissimo acquisire una bellissima causa e poi riuscire a vincerla, a farla, e poi averne un'altra. Questo... ma credo che tutti più o meno... Perché un avvocato che gira per dieci anni sempre con la stessa causa... non le pare?” (Avvocato difensore e di parte civile, Torino).

Dall'altro lato stanno gli avvocati che assumono la difesa anche di persone con possibilità economiche modeste:

“Incidono [le caratteristiche socio-demografiche del cliente]. Incide molto nel senso che fare un patteggiamento ha un costo, fare un processo ha un costo infinitamente più grande e più alto per il cliente. Questo vuol dire che determinate fasce di reati e di persone che sono... insomma per gli stranieri, tutte le questioni diciamo... a parte la legge sull'immigrazione, no? Però anche la questione degli stupefacenti, la criminalità di un certo tipo, perché poi in realtà molta è anche italiana, no? Però lì vuol dire poi... valutare sui patteggiamenti, però in realtà i patteggiamenti chi li fa? Che sono quelli, diciamo, più economici... E quindi anche la durata dei processi vuol dire... molti patteggiamenti, meno lunghezza, no? Si risolve tutto subito, li fanno persone che non sono dei delinquenti professionali o abituali, perché patteggiamenti ne fai due poi hai finito, dopo vai diritto in galera, quindi...” (Avvocato difensore e di parte civile, Bologna).

Ma, secondo questo professionista, un “bravo” avvocato sa molto bene come destreggiarsi tra tariffario e tempistica processuale:

“Per gli avvocati bravi, che io definisco affaristi, qui sì, c’è forse un interesse, perché sanno molto bene navigare come dei corsari all’interno dei tariffari e, a quel punto, il processo che è lungo rende. [...] Perché si è pagati in funzione delle udienze, quindi più il processo si protrae nel tempo...” (Avvocato difensore e di parte civile, Padova).

4.3.2. La durata del processo nella prospettiva della difesa

Le modalità di gestione del tempo nel processo possono essere collocate a pieno titolo tra le strategie difensive a cui i penalisti ricorrono. Più che di strategie dilatorie, chiarisce questo avvocato, si dovrebbe parlare di “regole”, “diritti” o “mancanze” del codice:

“Regole, alcune sì, ma sono pochissime nel codice, che sono strettamente dilatorie. In realtà rappresentano dei diritti, nel senso che sembrano una scusa per perdere tempo, ma in realtà nella prospettiva dell’imputato... [...] per cui più che di strategie dilatorie, diciamo che si approfitta [...] di mancanze. Sa, se c’è una nullità di notifica, io penserei che non è un difensore ma è un... una persona inqualificabile uno che fa sanare una nullità [a favore] del proprio cliente, quando il cliente magari tre giorni prima sa in qualche modo che sta per fare un processo. Perché magari lo sa tre giorni prima ma... non è mica possibile sanare una cosa del genere, cioè se ci sono quarantacinque giorni per dire no? Come è il termine di citazione per l’imputato... ci sarà un motivo e va rispettato” (Avvocato difensore e di parte civile, Bologna).

Ancora di più, come sostiene un professionista del foro di Firenze, le “strategie dilatorie” messe in atto dagli avvocati difensori non esistono. Si deve piuttosto parlare di garanzie, di strumenti legittimi a presidio del diritto:

“Ma le garanzie non possono mai essere dilatate ad arte, nella misura in cui c’è un giudice che governa il processo, quindi quando la strumentalità dell’uso dello strumento non è rapportabile ad un’esigenza, può impedire l’uso di quello strumento, rigetta l’eccezione, rigetta l’opposizione, non concede un rinvio, non consente un determinato accertamento... quando queste cose non abbiano un significato sotto il profilo dello svolgimento serio di un mandato difensivo. Non esiste una situazione nella quale il giudice sia costretto ad allungare il processo, perché se è costretto vuol dire che la pretesa è fondata e c’è una norma a presidio della stessa che la garantisce.

[...]. Come sempre, non dobbiamo mai dimenticare che comunque c'è un giudice a presiedere a questo, se le strategie sono dilatorie infondate, un giudice attento non le fa passare. Non esistono, se non in una ricostruzione malevola, strategie dilatorie che abbiano un reale aggancio nelle norme del processo perché se questo è, e come tali sono ammesse, non possono essere dilatorie, ma sono a presidio di diritto” (Avvocato difensore e di parte civile, Firenze).

In sintesi, come si dovrebbe comportare un “buon” avvocato per portare avanti al meglio gli interessi del suo cliente?

“Gli avvocati si appigliano a qualsiasi disposizione di legge che gli consenta, questo nella migliore delle ipotesi, un avvocato che usa correttamente il mezzo processuale si appiglia a qualsiasi mezzo processuale che gli consenta di avere una dilazione del tempo” (Avvocato difensore e di parte civile, Torino).

“Non le nego, e sarei un bugiardo se lo facessi e sul termine bugiardo intenderei porre una sottolineatura, che talvolta la lunghezza del processo è certamente uno strumento difensivo. Perché è uno strumento difensivo? Perché, come le dicevo prima, l'effetto della prescrizione del reato a volte è un risultato... non solo possibile, ma anche ottimo... probabile ed ottimo perché a volte non ci sono argomenti difensivi tali da poter pensare di fare ottenere...” (Avvocato difensore, Firenze).

“Spesso l'avvocato che difende un imputato confida nel tempo che è sempre un ottimo consigliere, anche perché la legge stabilisce dei meccanismi processuali che possono determinare dei vantaggi, perché ogni reato ha un suo termine prescrizione che diventa lungo per i reati gravi, delle volte è assai breve per i reati meno gravi” (Avvocato difensore, Ferrara).

Tuttavia, è necessario operare alcune distinzioni tra comportamenti legittimi e strumenti scorretti, anche dal punto di vista legale:

“La somma distinzione è tra l'avvocato che usa dei pretesti che sono anche deontologicamente scorretti oppure che sono addirittura legalmente scorretti e allora qui chiaramente censura... nulla da dire. Ma in tanto che l'avvocato usa i mezzi che la legge gli offre, bè allora è chiaro che l'avvocato ha un dovere defensionale che si spinge anche a far quello. Può anche sembrare un'affermazione poco... poco morale, poco sensibile, però se io so che con un rinvio vado in prescrizione; d'altra parte il rinvio mi è dovuto perché il mio impedimento era legittimo, la prescrizione è un istituto previsto dalla legge” (Avvocato difensore e di parte civile, Torino).

Ancora sulle strategie “legittimamente” dilatorie, un avvocato del foro di Ferrara ha affermato:

“Un aspetto di responsabilità della mia classe, della mia corporazione, potrebbe derivare dal fatto che si può sfruttare fiscalmente la giurisprudenza della cassazione... Magari impedimento del difensore e quindi cercare di rinviare, per quanto possibile... Magari la volta che non va bene... poi è motivo di ricorso, eccetera [...]. Cioè concordano dei rinvii, cioè: guardi alla mattina non posso vengo a pomeriggio. [...]. Eh, caspita [avviene], sì. Molte volte è bastato leggere anche il giornale, adesso non vorrei fare delle polemiche, dopo queste me le può cancellare, ma dico gente che ha ottenuto rinvii per far dei comizi, quindi insomma sa... testuale tribunale di Milano” (Avvocato difensore e di parte civile, Ferrara).

Più avanti, nel corso della stessa intervista, questo testimone privilegiato ha citato abbastanza dettagliatamente altre modalità di allungamento dei tempi processuali ad opera della difesa:

“Piuttosto, piuttosto mi perdoni, ecco... no, allora retrocediamo un attimo piuttosto, diciamo, convince il Gip a fare un’integrazione probatoria 400... non mi faccia dire dei numeri sbagliati... Ecco esatto... diciamo in modo da... da... da complicare la strada della fase dell’udienza preliminare. Ma il dibattito francamente... [...]. Sì, un certificato medico dell’imputato, nei processi con più imputati basta che se ne ammali uno ogni tanto, per dire”. Alla domanda se non si facciano presentare testimoni che erano stati convocati: “Eh, sì, sì, sì... cioè che non erano fatti presentare... io... non me lo sono mai preso, cioè voglio dire può darsi che succeda, ma non posso testimoniare, diciamo, né direttamente né indirettamente perché... E’ anche vero che uno non citandoli non decade nel senso che c’è un certo lassismo cioè... nel dichiarare decaduto, cioè basta che uno dica: no, una svista, mi sono dimenticato. Insomma, non ho mai visto delle tragedie, ecco. Però io è un altro rischio che non correrei mai insomma, ecco” (Avvocato difensore e di parte civile, Ferrara).

A proposito della convocazione dei testimoni, un altro avvocato ha sostenuto:

“Certo può, per esempio, far durare un po’ più il processo cercando di chiamare più testimoni, però normalmente i giudici sono molto attenti nel non ammettere prove inutili” (Avvocato difensore, Bologna).

Sempre sul tema delle strategie dilatorie, un testimone privilegiato del foro di Padova spiega:

“Le spiego... le questioni di incompetenza per territorio devono essere dedotte come limite massimo all’udienza preliminare, passata quell’udienza io non la posso più dedurre: c’è una questione chiara clamorosa che... dalla quale emerge l’incompetenza del territorio? Allora decidila subito e rimetti al procuratore della Repubblica competente presso quel tribunale. Bene, cosa accade? Talvolta noi nel corso delle indagini preliminari andiamo a dire: guardi, io posso prendere cognizione per un reato di associazione a delinquere perché una delle condotte è fatta a Padova. Quando, conclusa l’indagine col 415 bis, ti accorgi che invece la costituzione dell’asserita associazione era a Milano o a Ferrara, ma cosa ti costa? Dovevi farlo prima, ma tu volevi tenerti il fascicolo chissà per quale ragione? Rimetti a Ferrara, al Procuratore della Repubblica di Ferrara, fallo autonomamente, te lo sollecito... Niente. Faccio la questione all’udienza preliminare [...], il giudice me l’accoglie e mi rimette gli atti a Ferrara. Questo cosa comporta? Quando è poco, sei mesi di sfasamento perché gli atti, tutti quanti, devono andare a Ferrara... Ferrara se li guarda, ritiene giusta la questione altrimenti può sollevare... Talvolta il giudice, forzando l’interpretazione [...], mi dichiara la competenza e andiamo avanti con l’udienza, andiamo a giudizio. A giudizio io ripropongo la questione e il tribunale riconosce fondata la mia questione, perché si rende conto che altrimenti mi porto una nullità perché se me la sostenete al tribunale, io la ripropongo in appello e poi in cassazione. In genere questo lo dobbiamo fare perché va fatto altrimenti [...]. E’ accaduto che noi abbiamo avuto questioni di incompetenza per territorio respinte dal giudice e accolte dal tribunale, respinte dal tribunale e siamo andati in corte d’appello. L’hanno accolta e siamo tornati indietro... al primo giudice, torniamo indietro ancora al Procuratore della Repubblica” (Avvocato difensore, Padova).

Quali sono invece i metodi non corretti che si utilizzano per ritardare i processi, a giudizio degli avvocati?

“Allora, diciamo i mezzi non corretti che si potrebbero usare... se dicessi che si usano allora dovrei anche per serietà dirle anche come e quando si usano... Poi, insomma, che noi siamo diversi l’uno dall’altro, su questo non ci piove... [...]. Mah, l’avvocato che... non so, accampa un legittimo impedimento e invece non esiste, non so, posso anche... l’avvocato che si dà malato in quel determinato giorno in cui c’è l’udienza del processo... [...]. Sì, certo che accade. Accade anche che l’avvocato si procura un impegno... cioè... allora... per esempio... Un esempio classico è questo: l’avvocato che non so... Il presidente rinvia l’udienza e dice: non so... avvocato, lei il giorno tale può? E’ un caso di cortesia processuale. Io dico: no, guardi non posso, quel giorno sono a Roma in cassazione, me lo sposti ad un altro giorno. Se viceversa quel giorno io mando un sostituto, il quale non ha la mia agenda e accetta un impegno

qualsiasi, io poi magari posso spuntare magari facendomi nominare da un altro imputato artatamente per un procedimento che in quel giorno si celebra a Bergamo o in cassazione a Roma. E allora a questo punto io posso dire: no, guardi, questo era un impegno già prefissato, sono già stato nominato per quel determinato giorno, per cui faccio saltare l'udienza. Ma questo è uno dei tanti esempi, poi ci sono anche cose peggiori. Certo che si usano queste strategie... Sorrido perché una volta era abbastanza facile individuare l'avvocato del foro scorretto o quei due o tre avvocati, oggi è un po' più difficile, è molto più difficile" (Avvocato difensore e di parte civile, Torino).

Alla domanda se avessero mai messo in atto strategie dilatorie, alcuni degli avvocati intervistati hanno risposto:

"No, no... alcune sì. No, no, alcune sì, alcune sì. Sì, dove... dove c'è spazio e dove... Io guardo sempre perché mi è stato insegnato così, io guardo sempre a chi deve decidere, se lo devo indisporre io non lo faccio" (Avvocato difensore e di parte civile, Bologna).

"Sì, sì, per esempio ecco... ecco un a procedura nella quale, diciamo, si è proprio quasi costretti per esempio a ricorrere per fini di elevata giustizia a strategie dilatorie è quando un imputato per un reato per il quale ha poi una pena condizionatamente sospesa, però con il giudicato rischia di perdere il posto... un pubblico impiegato. Io, attualmente, ho un processo nel quale al primo grado abbiamo avuto una condanna a un anno e quattro mesi, un anno e cinque mesi, e, tra i reati riuniti dalla continuazione, c'è una corruzione, articolo 319... che per l'ultima legge la 400... insomma del 2001... che ha riformato anche il 653 e compagnia... Anche se avessi patteggiato, adesso con il primo grado verrà sospeso dal servizio con assegno... comunque con il giudicato, diciamo, c'è un procedimento che rischia quasi automaticamente di destituirlo, lei capisce che in questi casi... Era un impiegato di basso rango... no, no eh, bè torniamo... sì, colletto bianco... *collettino* insomma, dicevo questo, questo fatto qui ecco per esempio lì... la strategia difensiva, io, mi pare, in tutto in corso da quando avevo fissato il dibattimento... ovviamente davanti al Gip c'erano due processi che ho cercato di riunire. Quindi solo per riunirli sono riuscito a guadagnare rinviando l'uno in modo tale che coincidesse con l'altro, e al dibattimento, per esempio, ho fruito miracolosamente di incidenti di percorso del tribunale: un giorno mancava un giudice, un giorno si erano dimenticati di citare, io ovviamente stavo... mi defilavo, non...[...]. No, no, no, ma questo dobbiamo scriverlo a grandi lettere... dunque un vecchio broccardo recitava: processo rinviato non è mai perso" (Avvocato difensore e di parte civile, Ferrara).

“L’unica cosa che posso fare per allungare è ammalarmi il giorno della mia comparsa finale” (Avvocato difensore, Bologna).

4.3.3. La durata del processo nella prospettiva della parte civile

La questione della tempistica processuale nella prospettiva della parte civile assume un significato del tutto divergente rispetto a quello che abbiamo visto essere il punto di vista della difesa. Nel primo caso, un procedimento dai tempi contenuti finisce per avere anche un valore risarcitorio nei confronti delle persone offese e dei familiari. Infatti, una conclusione celere del processo viene percepita come sintomo dell’effettività e dell’efficacia della giustizia, oltre che come termine di un evento doloroso, come ha affermato questo avvocato del foro bolognese:

“Le persone offese sono... sono crudelissime, ma si capisce il perché, sono crudeli... mi vengono in mente le cose in America, sono le persone che più perseguirebbero coloro che hanno danneggiato loro stessi o i loro congiunti, magari deceduti. Per cui lì io, invece, devo cercare sempre di far capire l’interesse reale per loro... purtroppo non sarà mai la riparazione emozionale, sentimentale, affettiva, mai, assolutamente. Forse una riparazione di questo tipo, e qui c’entra il discorso della durata, la potrebbero avere se avessero un processo veloce perché c’è un dolore, prima uno lo chiude, meglio è, no? Poi l’economico è un’altra questione. Ma per loro il processo veloce è la giustizia, anche se finisce con l’assoluzione, è sicuramente più giustizia quella che una cosa che finisce con la condanna dopo dodici anni” (Avvocato difensore e di parte civile, Bologna).

Una posizione non coincidente con la precedente viene assunta invece da un avvocato intervistato a Padova:

“Il difensore di parte civile non deve preoccuparsi del tempo se non in funzione della prescrizione che è la sua nemica, il difensore della parte civile deve occuparsi di tutt’altra cosa, che le indagini preliminari siano valide in senso processuale, fondate in senso gnoseologico, cioè che pm abbia fatto bene le sue indagini, se sono forti e valide il processo sarà rapido. Qual è l’errore? Cercare di ottenere il più presto possibile un rinvio a giudizio, la parte civile e il pm a quel punto pagheranno interessi usurari perché, come una casa non ha le sue fondamenta, così il pm e la parte civile sì e no avranno le palafitte, cioè prove deboli, necessità di approfondimenti, necessità di nuove perizie, quindi tempi lunghi. Il mito, cioè la falsa storia dei nostri tempi, è

quello della velocità, più si arriva rapidamente al giudizio e più si rischia di rallentare il giudizio” (Avvocato difensore e di parte civile, Padova).

Nella veste di avvocati di parte civile, alcuni testimoni privilegiati hanno affermato di avere subito strategie dilatorie da parte dei difensori degli imputati:

“Se conosce il codice, usa tutte le strategie tutte, tutte quindi a quel punto io... sto sempre molto attenta, perché sono veramente la regola. Sì, sì le ho subite, le ho subite tutte, tutte quelle che possono esserci... L'atto che ad un errore materiale nella stesura, cioè costituzione di parte civile... l'atto mio che se è sbagliato, io salto... cioè ho finito di fare il processo, no? Qualche cosa anche di materiale, non so, un errore che viene sollevato come una cosa sostanziale. Viene rilevato tutto, questo dipende dalla capacità del difensore, eh però! Sì, c'è una grande differenza... Se un difensore è molto attento, non ne fa passare una, se un difensore è meno attento... Ma lì è proprio veramente un problema di preparazione e di esperienza, non solo di preparazione” (Avvocato difensore e di parte civile, Bologna).

“Sì, adesso proprio un caso eclatante non mi viene in mente, però strategie di questo genere, certo...” (Avvocato difensore e di parte civile, Torino).

4.3.4. Gli avvocati parlano dei magistrati...

Nell'ottica della gestione della risorsa “tempo”, uno dei risvolti relativi ai rapporti tra i diversi attori del processo penale può essere ricostruito attraverso l'analisi di quanto hanno affermato gli avvocati a proposito della figura del magistrato. Analogamente, nel prossimo paragrafo affronteremo la questione in una prospettiva inversa, e cioè a partire dalle opinioni espresse da questi ultimi circa il comportamento messo in atto nel corso del processo da parte degli avvocati. Questa strategia analitica ci è parsa particolarmente interessante, dato che potrebbe contribuire a confutare – o a confermare - una delle risposte scontate che abitualmente viene data al quesito circa la spiegazione delle durate eccessive dei processi. Si tratta dello stereotipo secondo cui ciascuna categoria professionale coinvolta tenderebbe ad imputare all'altra i motivi del ritardo. Sufficientemente equilibrata appare in proposito la posizione dell'avvocato di cui riportiamo uno stralcio d'intervista:

“Perché purtroppo questo va detto, noi abbiamo un processo che è tendenzialmente accusatorio, fondato tendenzialmente sulla cosiddetta *crossing examination*, però a differenza dei paesi anglossassoni noi avvocati e anche i magistrati italiani non abbiamo quell’esperienza, quel metodo e quel bagaglio che invece hanno i difensori d’oltre Manica e d’oltre oceano sul, per esempio, interrogatorio incrociato” (Avvocato difensore e di parte civile, Padova).

Se si considera la fase propria della procura la questione è diversa, come prosegue lo stesso avvocato:

“Per le indagini preliminari invece il discorso è completamente diverso: la lunghezza è dovuta ad altre variabili e questa volta non credo che si debba fare un mea culpa dell’avvocatura perché le indagini preliminari più o meno rapide dipendono dalla difficoltà di accertamento investigativo, e qui la variabile fondamentale è la coordinazione tra il pm e la polizia giudiziaria, c’è un problema di uomini, di numero e poi anche un problema di qualità di uomini” (Avvocato difensore e di parte civile, Padova).

Ancora posizioni critiche degli avvocati sul comportamento delle procure:

“Ci sono stati dei pm che tenevano fascicoli per due o tre anni senza fare nulla, insomma...” (Avvocato difensore, Ferrara).

“Perché presso alcuni uffici, prima di chiedere l’udienza preliminare... i processi giacciono nelle procure mesi, ci sono procure molto attive, e devo dire che una di queste è la nostra, ma ci sono procure che tengono processi fermi per mesi prima di compilare la richiesta...” (Avvocato difensore, Padova).

Sarebbero anche i comportamenti e le scelte processuali dei magistrati a contribuire all’allungamento dei tempi. L’accento è questa volta sulla componente discrezionale delle loro decisioni, come dice questo professionista del foro torinese:

“Ecco che qui la lunghezza del processo, l’irragionevole durata del processo, non risiede nel sistema, non risiede nella legge, ma nelle scelte processuali che vengono fatte da parte dei magistrati. Altro esempio: Quante volte abbiamo sentenze, e soprattutto in processi di quel genere (*maxiprocessi*, *N.d.A.*), che vengono depositate dopo due, tre anni... è anche un altro esempio di irragionevole durata del

procedimento dovuta non già al sistema, ma la comportamento di quel determinato magistrato, se vogliamo” (Avvocato difensore e di parte civile, Torino).

In determinate circostanze, da parte della procura vengono di fatto applicati criteri discrezionali nell’esercizio dell’azione penale:

“I vertici della procura, tempo fa, decisero, in un periodo nel quale si discuteva di amnistia, di indulto, un po’ come oggi, forse con meno convinzione, che l’eccessivo carico... almeno per la procura locale, che al tempo era distinta tra procura della pretura e procura presso il tribunale, avrebbe meritato una sorta di amnistia locale e avrebbe dovuto comportare una sospensione dell’azione penale di fatto. I processi venivano definiti blindati... questi processi, dove blindato non sta come probabilmente potrebbe significare il termine un rafforzamento delle garanzie a che il processo si faccia, soprattutto da parte delle vittime... voglio dire... perché si tratta di fatti, appunto, per la stragrande maggioranza procedibili a querela... ma al contrario, che vengano congelati... che non verrebbero trattati se non in presenza di una particolare richiesta di sollecito da parte degli interessati” (Avvocato difensore e di parte civile, Catania).

La previsione di un probabile comportamento da parte del magistrato che si troverà di fronte nel processo potrebbe influenzare le strategie difensive dell’avvocato:

“Le caratteristiche del giudice influiscono sulla scelta dei riti. Sicuramente. Ci sono giudici con i quali uno l’abbreviato non lo sceglie perché sa che possibilmente anche con un giudizio ordinario abbiamo una pena che è uguale a quella che potrebbe dare quel giudice... allora, a quel punto, me ne vado in dibattimento, dove tutto può succedere” (Avvocato difensore, Catania).

I tempi di deposito delle sentenze concorrono a determinare un ulteriore allungamento dei tempi:

“Io ricordo, ad esempio, nel caso in cui mi sono occupato di una sentenza in corte d’assise di primo grado con motivazioni depositate dopo otto, nove mesi per un processo di omicidio, motivazioni peraltro non... Sì, cioè con una motivazione depositata a diversi mesi dal processo, con imputato libero, quindi quando non c’erano problemi di scadenza dei termini, però motivazioni insomma... di poche pagine per un caso di non particolare complessità e depositato dopo parecchi, parecchi mesi, insomma. Parliamo di otto, nove mesi... che mentre il termine

normale per il deposito di quindici giorni, il giudice può stabilire un termine fino a novanta giorni” (Avvocato difensore, Ferrara).

Alle difficoltà legate alle riforme procedurali e a quelle dovute alle interpretazioni individuali delle norme si devono aggiungere carenze e inadeguatezze di tipo organizzativo:

“Temo che ci sia anche un problema di organizzazione, cioè non... non di... di negligenza, ecco di negligenza, ma proprio di ...di ...di cattiva organizzazione, insomma non so... di planning insomma del proprio lavoro” (Avvocato difensore e di parte civile, Ferrara).

“Alcuni o molti giudici non hanno attitudine all’organizzazione, sto pensando ai processi in cui ci sono più testimoni, dopo la prima udienza spesso vengono richiamati alle udienze successive molti testimoni, cioè troppi testimoni con un errore involontario da parte del giudice. Cioè l’errore di non calcolare i tempi che realmente occorreranno per esaminare due, quattro, otto testimoni. Qual è l’effetto terribile? Si radunano un bel numero di persone che rimangono magari cinque ore in attesa, sette ore in attesa di essere sentiti, poi vengono convocati nel tardo pomeriggio o nella sera per sentirsi dire il tribunale è costretto a rinviare l’udienza perché l’ora ormai è tarda, il cancelliere ha esaurito il numero di ore disponibili, eccetera” (Avvocato difensore e di parte civile, Padova).

In generale, i rapporti tra categoria forense e magistrati sono visti come improntati “ad una sana e virulenta conflittualità”. Nonostante il tono scherzoso, le parole di questo avvocato sono per certi versi illuminanti:

“Per esempio, una cosa che io detesto, e ogni tanto lo vedo fare anche da qualche giovane del nostro studio, è quello di andare davanti al giudice: signor giudice... No, no, un momento... il giudice, certo, rispetto, tutto quanto, però nessuna piaggeria e nessun piegamento di schiena. Cioè devi andare a rivendicare i tuoi diritti per il tuo assistito... naturalmente con il massimo rispetto e la massima correttezza. Lui deve fare il suo dovere, non è il “signor giudice”, è il giudice, c’è il pubblico ministero, poi c’è il difensore... Cioè... e poi... è chiaro che ognuno deve portare avanti le sue rivendicazioni. Io che faccio avvocatura associata da tutta la vita, è chiaro che mi piace anche la conflittualità con il magistrato... Però devo dirvi anche una cosa, che c’è la massima stima, il massimo rispetto... Un foro come quello torinese, come quello di Bologna che conosco benissimo, quello di Ferrara... sono tutti fori nei quali c’è sì qualche screzio, qualcosa... Adesso a Milano negli ultimi anni si è rovinato un po’ il rapporto per tanti motivi che voi conoscete bene. Qui a Torino c’è un’atmosfera molto buona, salvo l’individuazione di alcuni magistrati un po’ meno simpatici e un

po' meno... ma anche avvocati, per carità" (Avvocato difensore e di parte civile, Torino).

4.3.5. I magistrati parlano degli avvocati...

Diversamente da quanto emerge dalle opinioni espresse dai difensori, i magistrati intervistati tendono complessivamente ad evitare di soffermarsi diffusamente su giudizi circa la categoria forense o, quantomeno, finiscono per assumere atteggiamenti assai diplomatici.

"Ma da noi va abbastanza bene nel senso... mediamente il rapporto tra avvocati e magistrati a Torino è buono e soprattutto è buono anche sotto il profilo dell'accettazione di mettere nel fascicolo per il dibattimento una serie di atti compiuti durante le indagini preliminari... non chiedendone la ripetizione dibattimentale e questo sicuramente agevola, ecco" (Procuratore capo, Torino).

"I rapporti con gli avvocati... diciamo che se uno si comporta cortesemente sono normali, è chiaro che ci sono avvocati... diciamo più preparati e avvocati meno preparati, avvocati che tendono più a definire il processo, così trascurando un po' la procedura, altri che invece sono più portati a fare, appunto, questioni, qualsiasi questione, eccetera" (Presidente sezione Gip, Padova).

"Con gli avvocati anche, un rapporto buono, ma qui a Bologna non c'è mai stata grande tensione" (Presidente sezione Gip, Bologna).

"I rapporti con gli avvocati a Firenze sono ottimi, c'è rispetto, c'è correttezza nel 99% dei casi insomma salvo... Però non bisogna stupirsi delle cose, ognuno fa il suo mestiere, io non mi stupisco mai se un avvocato nei limiti che la legge gli consente fa certe attività" (Presidente sezione penale tribunale, Firenze).

Gli interessi contrapposti tra le parti processuali e il tema della prescrizione caratterizzano la posizione del magistrato di cui riportiamo uno stralcio d'intervista:

"Gli avvocati sono professionisti nei confronti dei quali si ha, si deve avere, la massima stima perché svolgono il loro compito e la loro funzione ineliminabile della difesa nel modo migliore in cui essi possono svolgerla, nel modo che credo sia ispirato ad esigenze di correttezza, lealtà, sicuramente. E certo che ovviamente l'obiettivo istituzionale dell'avvocato è quello di difendere il suo cliente e per

difendere il suo cliente può anche magari correttamente e legittimamente fare ricorso a criteri, come dire, ostruzionistici, posso dire, no? Dilatori... Questo rientra... [...]. Sì, io me ne accorgo, ma spesso non ho la possibilità di intervenire. E' chiaro che a un certo punto un avvocato, per difendere il suo cliente, può scegliere le norme, gli espedienti che la legge gli consente e lo fa in maniera deontologicamente corretta. Io non ho la possibilità di impedire quell'atteggiamento, se è fondato in maniera corretta sulle norme. [...]. Se io fossi un avvocato e avessi la possibilità di fare maturare i tempi della prescrizione, tenterei di farlo... con i mezzi legali messi a mia disposizione dal tribunale" (Presidente sezione penale tribunale, Padova).

Assimilabile a quello del testimone privilegiato precedente è il punto di vista di un altro Presidente di sezione:

"Allora, qui bisogna distinguere due profili: Torino in linea generale è una delle grandi città italiane o comunque dei grandi uffici giudiziari italiani dove c'è forse uno dei migliori rapporti fra giudici e avvocati. Nel senso che c'è molto dibattito, c'è molto confronto, c'è un buon rapporto anche nell'attività quotidiana... Sicché l'avvocato che chiede un rinvio documentato, eccetera, non si vede mai respingere l'istanza di rinvio, ma nel contempo il giudice non si vede soggetto a trucchetti da parte degli avvocati. Il rapporto è ottimo, certo sulla durata dei processi lì gli interessi confliggono e quindi l'avvocato è del tutto legittimato, se è avvocato dell'imputato, a tirare alla prescrizione e il giudice dovrebbe essere legittimato ad evitarlo insomma" (Presidente sezione penale tribunale, Torino).

4.4. La cancelleria

Aspetti indicativi e illuminanti sulle modalità con cui la cancelleria è potenzialmente in grado di esercitare un'influenza rilevante sui tempi processuali si possono desumere dai brani d'intervista che seguono. Se si analizzano le fasi successive dell'iter del procedimento a partire dalla procura, le mansioni tipiche della segreteria della procura sono le seguenti:

"Io guardo la posta, quindi gli atti, tutte le varie n.r. (notizie di reato) che qui giungono in procura e quindi do un primo titolo, diciamo, alle varie notizie di reato e indico il nome dell'indagato, diciamo, l'eventuale persona offesa e il titolo del reato, eventualmente, e la data e il luogo del commesso reato. Quindi formulo una scheda e scrivo anche a matita lì sull'atto, diciamo, la notizia di reato" (Funzionario cancelleria della procura, Padova).

Per quanto riguarda le durate tipiche di questa fase si osserva che:

“Per quanto riguarda l’iscrizione, c’è un arretrato notevole, quindi vengono ad essere iscritte circa un trenta giorni dopo, salvo se c’è un’urgenza, se c’è la richiesta di istanza in particolare... quindi viene sottoposta al magistrato di turno o anche se è un caso abbastanza urgente, abbastanza grave che merita quella che è l’attenzione del magistrato o anche del capo dell’ufficio o, diciamo, del procuratore aggiunto” (Funzionario cancelleria della procura, Padova).

Il punto di vista del dirigente della cancelleria Gip del tribunale di Firenze getta luce ulteriore sull’organizzazione e sui tempi tecnici richiesti da questa fase procedurale. Mette anche in evidenza le particolari problematiche legate al fatto di operare presso una procura sede di Dda:

“Qui le cancellerie sono organizzate nel senso che ogni Gip ha un supporto, una cancelleria formata da delle persone, con cancellerie centralizzate che gestiscono altri tipi di servizio, tipo impugnazioni, tipo registro generale che carica i fascicoli e li smista al presidente e poi ai vari giudici, così come il servizio degli ignoti e i decreti penali, che sono rito speciale tipico del Gip. Queste sono le cancellerie centralizzate. L’altra attività è quella, diciamo, tipica del Gip: interrogatori, convalide... richieste di convalida in arresto del fermo, rogatorie, proroga di indagini, proroghe di misure cautelari, vengono esercitate e successivamente la fase di rinvio a giudizio o di giudizio immediato da queste singole cancellerie, che hanno come componenti due persone. Questo tipo di organizzazione è stata ritenuta, diciamo, specificatamente... diciamo, idonea soprattutto per i processi della Dda, perché sono processi che essendo abbastanza rilevanti per il numero degli imputati, chiaramente hanno bisogno di un supporto costante di chi, ad esempio, fissa l’udienza preliminare... abbiano un quadro della situazione... gli imputati e i loro difensori... revoche di difese con sostituzioni varie perché poi a tutta questa problematica dei processi della Dda si innesta tutta una serie di attività processuali che per noi sono delle zeppe, diciamo, in mezzo al processo, sfruttate alcune volte per vedere se si riesce in qualche modo a evitare la custodia cautelare, vedi i processi della Dda costituiti magari da quaranta o cinquanta volumi in cui si emettono le misure, si mandano in esecuzione, dopodiché, in sede di interrogatorio di garanzia ci si vede appiappare il ricorso al tribunale del Riesame. Cosa significa? In questa fase fare le copie di cinquanta volumi... poi penso che sia una cosa abbastanza ardua, senza pensare che al tribunale della Libertà chiaramente ci sono le decadenze previste dal 309 che entro cinque giorni, se non riceve gli atti, chiaramente deve disporre la scarcerazione. Quindi revoche e sostituzioni di avvocati, tribunali del Riesame che si innestano in fase di

interrogatorio, per noi sono eventi drammatici in cui chiaramente si deve poter arginare per evitare le scarcerazioni” (Dirigente cancelleria Gip, Firenze).

Il carico di lavoro che grava sulle cancellerie del dibattimento, la carenza di personale amministrativo e la conseguente impossibilità per i giudici di fissare più udienze costituiscono elementi tipici del funzionamento di queste strutture, che finiscono per ripercuotersi sulle durate dei processi. In questa fase è pressoché nullo il margine operativo lasciato ai cancellieri per influire positivamente sull’organizzazione del tempo:

“Diciamo che come cancelleria non credo che si possa incidere più di tanto... la cancelleria ha bisogno di personale. Lei tenga presente che c’è stato un accordo tra i presidenti di sezione a ridurre a dodici settimanali le udienze perché il personale non è in grado di poter assistere a quelle che potrebbero teoricamente essere fissate... Il personale amministrativo...[...]. Quindi diciamo che noi ne facciamo un problema esclusivamente di personale. E, diremmo, personale per l’assistenza alle udienze, quindi diciamo proprio gli assistenti veri e propri, i cancellieri B3, e comunque avremmo bisogno di personale di IV e V livello, che una volta erano chiamati dattilografi” (Dirigente cancelleria penale, Torino)

Una gestione poco efficiente dell’agenda da parte del giudice può contribuire ad aggravare il carico di lavoro per la cancelleria. A questo proposito, le parole del dirigente della cancelleria penale intervistato a Catania sono molto chiare:

“Il difensore, per esempio, è impedito e allora chiede il rinvio, la parte offesa chiede rinvio, l’imputato porta il certificato medico e allora l’avvocato richiede il rinvio. Il difensore è impegnato in un’altra udienza e chiede il rinvio. Allora, siccome il magistrato lo sa, pensa che su venti che ne porta alla fine magari ne farà cinque, sei. Ecco, questo, secondo me, comporta un aggravio di lavoro per la cancelleria perché poi praticamente questi sedici che ha rinviato... la cancelleria deve comunque fare degli adempimenti. Il ruolo del giudice è già pieno perché facendo tutti rinvii, già un’udienza si riempie con i soli rinvii. Quindi, voglio dire, più arrivano i nuovi processi... in un’udienza ci saranno quindici processi rinviati da precedenti udienze e cinque nuovi. Perché cinque nuovi? Perché non ne possono mettere di più perché già ce ne sono quindici” (Dirigente cancelleria penale, Catania).

A proposito delle carenze di organico presso le cancellerie, il dirigente presso il tribunale di Bologna ha affermato:

“Diciamo che ci manca un trenta per cento, ad occhio. Questo non è un problema, è un dramma proprio. Nell’ambito del personale di cancelleria abbiamo praticamente un personale direttivo, che va da un certo livello in poi, poi ci mancano proprio gli operatori. Gli operatori sono le persone che vanno in udienza, assistenti che fanno assistenza in udienza” (Dirigente cancelleria penale, Torino).

Alcune informazioni indicative su questo problema si possono rilevare dalla discussione circa la “storia” del fascicolo, la sua organizzazione e la relativa gestione.

Per quanto riguarda la procura, parte della modulistica è sottoposta a trattamento informatico, anche se il fascicolo vero e proprio rimane cartaceo:

“Da noi tutto è informatizzato, non abbiamo più il materiale cartaceo quindi tutto quanto informatizzato sia il modello 21 che sarebbe notizie di reato, registro di notizie di reato, modello 21 contro noti, contro quelle che sono persone note, poi c’è il 44 contro ignoti, poi c’è il modello 45 degli atti non costituenti notizie di reato, e poi c’è il modello esposti a nomi... questo qua è cartaceo però, gli esposti a nomi sono abbastanza rari. [...]. [Il fascicolo] è manuale... lì per fare l’indice, per... anche numerarli eccetera... quello è manuale o anche quando si tratta di un fascicolo grosso e complesso viene fatto al computer l’indice per una comprensione maggiore, per una leggibilità maggiore, questo sì” (Funzionario cancelleria della procura, Padova).

Su questo tema è intervenuto anche il dirigente della cancelleria Gip del tribunale di Firenze:

“E’ capitato un processo costituito da cento faldoni in cui... problemi di prescrizione... in cui chiaramente, che cosa abbiamo visto fare? Abbiamo visto fare un’istanza da parte di quattro avvocati che ci chiedevano la copia integrale di cento volumi. Quindi lei capisce, cento, cento, cento e cento... E siamo riusciti, attraverso un apparato comunque a farle. Quindi abbiamo, voglio dire, purtroppo... Ecco, e anche questi sono colpi, diciamo, che... che chiaramente puntano su quelle che sono le debolezze dell’amministrazione giudiziaria. [...]. Tant’è vero che io, per aggirare questo tipo di ostacoli, ora ho fatto la richiesta di avere uno scanner con alimentatore automatico, la possibilità di masterizzare il tutto, tutto un processo in modo da, chiaramente, fornire in fase di applicazione delle misure cautelari agli avvocati il supporto magnetico, cioè il cd, al posto del supporto cartaceo” (Dirigente cancelleria Gip, Firenze).

Le problematiche relative alla gestione di fascicoli interamente cartacei si ripresentano nella fase del dibattimento:

“Allora, non c’è la possibilità materiale nemmeno di fare un indice degli atti. I nostri fascicoli vengono archiviati senza l’indice, che pure è previsto da norme ministeriali. L’indice lo facciamo solo per i fascicoli che vanno in corte d’appello. [...]. Insomma, sostanzialmente ammettiamo che le carte... le carte sono alla rinfusa, proprio, solo quando il fascicolo va in appello, allora gli si dà un minimo di ordine” (Dirigente cancelleria penale, Torino).

L’organizzazione degli trasferimenti dei fascicoli da una sede all’altra rientra nei compiti della cancelleria:

“Ecco, i fascicoli... [si spostano] non da soli. Questo è un problema perché... è un problema innanzitutto per i commissari perché noi abbiamo per esempio... il tribunale della Libertà, come lei ben sa, lavora praticamente su tempi ristrettissimi, quindi hanno dei tempi così ristretti entro cui decidere, quindi anche entro cui avere gli atti... Entro cinque giorni dalla proposta di riesame avere gli atti del riesame... entro pochi giorni dall’arrivo degli atti devono decidere. Questo significa... questo è un problema... di coordinamento e ce l’abbiamo oltretutto con il tribunale della Libertà a livello regionale... quindi gli atti ci devono arrivare anche da Parma, Piacenza, da Reggio. Ma nello specifico locale in effetti è un problema... per noi nel distretto... abbiamo competenza distrettuale. E quindi lì già abbiamo avuto problemi enormi negli anni passati, quindi con il rischio di scarcerazioni che, tra l’altro, ci sono anche state perché... per il problema, ovviamente, il problema di garantire la trasmissione degli atti in tempi celeri... e quindi... Adesso un po’ la cosa si è assestata però per quanto riguarda questo discorso locale noi... da noi il rapporto con la procura è un dramma. Per esempio, il monocratico e il collegiale... deve continuamente spedire atti, fascicoli e quindi carrelli di carte dalla piazza, qui, dei Tribunali a piazza Trento e Trieste” (Dirigente cancelleria penale, Bologna).

Affrontiamo infine il tema della definizione dei confini tra compiti amministrativi e compiti giurisdizionali, questione a cui i cancellieri si sono dimostrati particolarmente sensibili nell’ottica di una migliore gestione dei tempi del processo:

“Io penso che sia indubbio che certi compiti toccano al magistrato e certi toccano alla cancelleria. Ci sono però delle intrusioni, nel senso che il magistrato alcune volte deve preparare un’ordinanza e magari dice al collaboratore: per favore, mi prepara questa ordinanza. Oppure deve stendere una sentenza: per favore, mi mette giù i capi

di imputazione. C'è appunto questa intrusione di uno con l'altro perché il personale di cancelleria sostiene: mah, l'ordinanza e la sentenza è atto del magistrato, per qual motivo lo devo fare io? Lo faccia il magistrato" (Dirigente cancelleria Gip, Firenze).

Come si rileva dai brani d'intervista che seguono, altri cancellieri concordano con questa posizione:

"Allora, una definizione netta non c'è, diciamo che forse è più al giudice che deve essere utile che il cancelliere faccia qualcosa in più. Banale esempio: un ordine di scarcerazione provvisorio, è del giudice, però c'è qualche magistrato che continua a sostenere che debba essere fatto dal cancelliere perché lo ritiene un mero conteggio matematico. E' così. Noi sosteniamo il contrario, allora la soluzione poi qual è? Il rapporto di fiducia con il magistrato... Senta: lo preparo io, ma lei me lo firma" (Dirigente cancelleria penale, Torino).

"C'è questo limite tra amministrazione e giurisdizione che non è facile definire perché è una situazione... perché noi siamo amministrativi e quindi delle volte, come lavoro, non si sa dove fermarsi e dove non fermarsi" (Dirigente cancelleria penale, Bologna).

"Avviene spesso come prassi che la cancelleria, cioè che il giudice si avvale della collaborazione della cancelleria. Allora, magari quando passa il fascicolo dice di fare l'avviso al difensore però... se la cancelleria sbaglia, praticamente salta il processo... Però questo qui dovrebbe essere un atto del giudice, non del cancelliere" (Dirigente cancelleria penale, Catania).

4.5. I rapporti con le altre figure

In questo paragrafo vengono discussi alcuni brani delle interviste che si riferiscono al tema dei rapporti tra i soggetti che hanno preso parte in modo diretto alla ricerca – magistrati, avvocati e cancellieri – e altri attori coinvolti a diverso titolo nel sistema del processo penale. Anche in questo caso, il *focus* analitico è centrato sulla gestione della risorsa "tempo" e sul contributo fornito da ciascun attore, in positivo o negativo, alla definizione della durata complessiva dei procedimenti. Questa volta l'angolo di osservazione è indiretto, dal momento che quelle che seguono rappresentano le opinioni dei testimoni privilegiati su figure di cui non sono state rilevate le posizioni individuali. E' necessario quindi tenere in

conto i limiti legati ad una visione parziale del fenomeno, che deriva dall'opzione (necessità) di privilegiare alcuni punti di vista.

4.5.1. Periti e consulenti

Come afferma questo magistrato, la necessità di richiedere consulenze e perizie dipende direttamente dalla natura dei reati, oltre che dal numero delle parti coinvolte nel processo. Se si tratta di perizie collegiali, accade spesso che i tempi subiscano una dilatazione, che può anche superare i termini previsti per legge:

“Il reato, guardi, il reato colposo, il reato colposo con causa tecnica è un reato di difficile investigazione... responsabilità professionale medica, un incendio, un incendio di vaste proporzioni, ecco, l'incendio della cappella della Sindone, processo di mi sono occupato, ecco, reati di questo tipo sono reati in cui l'indagine si è arricchita di... come dire... consulenze, di approfondimenti, consulenze o perizie in incidente probatorio, ecco, di momenti di approfondimento tecnico più o meno lunghi... Sono certamente reati rispetto ai quali è più facile che si arrivi al momento della verifica davanti al giudice dell'ipotesi accusatoria dopo più tempo” (Presidente aggiunto sezione Gip, Torino).

Nella fase propria del Gip, le perizie non sono frequentissime:

“No. No... perizie ne facciamo poche perché si fanno la maggior parte nelle consulenze, le perizie nell'incidente probatorio non ne facciamo molte [...]. Sotto questo punto di vista, beh è chiaro che ci sono delle perizie che possono portare via molto tempo, certo, perché se lei pensa a un grosso fallimento, qualcosa del genere... o anche adesso le consulenze in materia di reati societari eccetera... se si tratta di un'impresa che ha un minimo di fatturato è logico che porteranno via molto tempo” (Presidente sezione Gip, Padova).

Anche la redazione materiale della relazione di perizia può rappresentare un momento di appesantimento dei tempi processuali:

“Sì, dicevo, anche per questioni di modesto spessore sono perizie scritte e con almeno qualche pagina di esposizione del fatto da parte del perito, anche perché poi la struttura della perizia ... simula... la più classica sentenza, nel senso che c'è esposizione del quesito [...], la ricapitolazione delle fonti di conoscenza che sono

messe a disposizione del perito, la disamina del caso, le conclusioni. Insomma... comunque è, come posso dirle, un documento di fattura complessa, non si risolve nella semplice esposizione del fatto” (Sostituto procuratore, Bologna).

Un allungamento che viene generalmente tollerato dai giudici perché nell’economia del tempo del processo non incide in modo così significativo. Come sostiene questo testimone privilegiato, il sistema non funziona già di per sé:

“È evidente che ancora una volta questo mancato rispetto dei termini diventa un fattore, come dire, un riflesso condizionato di un sistema che non funziona nel suo complesso; perché in un sistema che funziona ovviamente i termini che io assegno al consulente tecnico o al perito diventano dei termini che devono essere compatibili con quella efficienza del sistema. [...]. Ma in un sistema dove accanto a questa ci sono anche tutta una serie di altre carenze è evidente che il ritardo...quando poi diventa inaccettabile... ma il ritardo di costume nel deposito, può diventare un fatto normale, accettato, perché tutto sommato non incide negativamente su tutto un sistema che non funziona già di per sé” (Sostituto procuratore generale, Catania).

Affrontiamo ora il tema delle perizie nella gestione del tempo del processo dal punto di vista degli avvocati. Alcuni di essi non si sono detti molto preoccupati per le lunghe durate che ne possono derivare:

“No, la perizia in genere sono termini che... Viene dato in genere... trenta, sessanta giorni... poi [il termine viene] prorogato una volta per gravi motivi e una seconda volta. [...]. Sì, se è una perizia ordinaria, perché se la perizia è colposa...” (Avvocato difensore, Padova).

In penale cercano sempre di... sono molto, quasi sempre, insomma rispettano i tempi” (Avvocato difensore e di parte civile, Ferrara).

Per altri avvocati, il tempo dedicato alle perizie e alle consulenze è invece rilevante e incide sulle durate processuali complessive. Un professionista del foro di Ferrara, ad esempio, ci ha illustrato le tipiche strategie di gestione del tempo degli esperti chiamati ad esprimere queste valutazioni:

“Perizie... portano via sempre un bel po’ di tempo, però è connaturato all’attività del perito e c’è un termine che la legge stabilisce, che è quello di sessanta giorni, però

non ho mai visto un perito che dica: la faccio dieci giorni. E' prassi che, a parte che non sia una perizia estremamente facile su un esame autoptico, su una cosa semplicissima di un incidente stradale, però se viene convocato un perito per, che so... per stabilire solo una dinamica di un sinistro, la legge prevede che in via generale che il perito possa avere assegnato un termine fino a sessanta giorni. Ed è quasi prassi, quasi senza che il perito lo chieda, che il termine che viene scritto nel verbale sia di sessanta giorni, sostanzialmente. Quindi, come succede spesso in Italia, dove c'è scritto "da...a...", la parte finale è la regola, sostanzialmente. [...]. La proroga viene chiesta anche quella, però direi che in quei casi o dipende da un'inettitudine individuale del perito che magari aveva troppi impegni, ha assunto troppe perizie, oppure dipende da un'obiettiva complessità del caso. Direi che non è la regola la richiesta della proroga, la regola è la richiesta del tempo massimo e poi normalmente il perito tende con quel tempo a depositare l'elaborato, probabilmente è conscio che in caso di richieste esagerate di proroghe immotivate può essere anche tolto l'incarico al medesimo perito" (Avvocato difensore, Ferrara).

Sul tema delle perizie complesse, cioè che coinvolgono più esperti, un avvocato fiorentino ha osservato:

"Come motivo di ritardo, non so se ve lo hanno segnalato, ma sicuramente sì, quando io sento nell'incidente probatorio due periti, a volte anche tre perché i casi di responsabilità medica sono estremamente complessi in certi settori, e poi li devo risentire a dibattimento... E cosa succede? Succede che magari non può venire un perito, a volte non ha senso sentirne due... non ha senso perché manca magari un perito importante allora a quel punto si deve rinviare, però si deve trovare una data che vada bene a tutti e tre i periti - faccio per dire - con un ulteriore possibile allungamento dei tempi" (Avvocato difensore, Firenze).

Le opinioni di un altro avvocato sui tempi lunghi legati alle consulenze multiple:

"Sì, allora qui a Torino abbiamo un procuratore aggiunto della Repubblica – anche qua il nome non lo faccio, ma è di facile percezione – il quale, quando inizia una delle sue tante indagini, una sul sesso degli angeli, una sull'utilizzo improprio del *Viagra*, l'altra sulla nocività dell'aria respirata nelle gallerie, l'altra sul... sul tendine rotuleo di Trezeguet, eccetera, eccetera, come minimo conferisce l'incarico a una ventina di consulenti, che facciano consulenze di vario genere. Poi naturalmente, a parte il costo che grava... ma queste sono cose che dico a voi qua, ma che dico tutti i giorni in giro... nel momento in cui questi signori poi chiedono dilazioni, eccetera, eccetera, abbiamo delle indagini preliminari che durano... anzi a volte fanno prescrivere il reato nel corso delle indagini preliminari... pagando venticinquemila consulenti,

eccetera, eccetera. Perché lo scoop iniziale lo porta sui giornali e lui la causa l'ha già vinta in quel modo là, tutto il resto non conta tanto" (Avvocato difensore e di parte civile, Torino).

Per questo avvocato intervistato a Catania, il rapporto personale tra magistrati e periti può influire sui tempi delle perizie e quindi anche su quelli complessivi del processo:

"I tempi della perizia sono determinati dal rapporto di amicizia del giudice che gli concede quasi sempre sessanta giorni e poi glieli proroga. D'altra parte, i giudici se si fidano di quel perito, e molti giudici si fidano di qualcuno, il perito ha più lavoro e quindi, possibilmente, bisogna attendere" (Avvocato difensore, Catania).

Le perizie, considerate questa volta nella prospettiva della cancelleria:

"Con i periti funziona bene. I tempi sono abbastanza veloci" (Dirigente cancelleria penale, Bologna).

"Con i periti abbiamo rapporti per la consegna di... eventualmente materiale cartaceo per... Se non lo fanno direttamente in udienza, molte volte i giudici dispongono che vengano in cancelleria, per cui c'è la necessità di avere...di formare un verbale degli atti [...] che si consegnano. Ma non è elevata la frequenza dei periti che vengono assunti dal tribunale o per lo meno al dibattimento; il giudice per le indagini preliminari ha qualche necessità in più" (Dirigente cancelleria penale, Ferrara).

4.5.2. Testimoni

Le lungaggini del sistema potrebbero ripercuotersi anche sul cattivo costume dei testimoni che non vogliono comparire ai processi. Lo stralcio d'intervista che segue riporta le opinioni in proposito di un avvocato:

"Poi, quando lo devi citare, dice: ma io non mi ricordo dopo tanto tempo... Cosa faccio, porto un testimone che dice che non ricorda? Ecco perché poi c'è il fenomeno dei testimoni di comodo" (Avvocato difensore Padova).

E ancora, la mancata presentazione dei testimoni in udienza può rappresentare una causa di rinvio, secondo questo magistrato:

“Io vi dicevo prima che è difficile che un processo si esaurisca nella stessa giornata, perché quasi sempre mancano i testimoni, non tutti ma qualcuno” (Presidente sezione penale tribunale, Firenze).

Sussiste anche il problema dei testimoni che vengono convocati e poi rimandati a casa senza essere ascoltati:

“Siccome il processo è lungo, siccome spesso in dibattimento ci sono dei tempi morti e quindi i testimoni non vengono perché molto spesso sono già venuti all’udienza precedente, non sono stati sentiti perché i processi fissati a quell’udienza sono durati molto di più del previsto e quindi i processi sono stati rinviati. La seconda volta, magari, pensano di non dover venire perché comunque il processo ha molte probabilità di essere rinviato e magari, invece, è la volta buona in cui si poteva sentirli. Quindi... bisogna disporre l’accompagnamento coattivo per la terza volta. La terza volta si dispone... spesso si riescono a sentire quando c’è l’accompagnamento coattivo. Tutto questo porta ad allungare i tempi” (Componente sezione tribunale della Libertà, già Presidente sezione penale tribunale, Catania)

“I testimoni che sono le parti più bistrattate nel processo penale in Italia. [...]. Noi per esempio ci copriamo dietro il fatto dell’omertà... che c’è l’omertà... ma in gran parte la gente non vuole andare a testimoniare. La gente se c’è un incidente stradale con un ferito scappa perché sa, per esperienza personale o del parente o dell’amico, cosa significa andare a testimoniare in un processo penale o in un processo civile. L’omertà c’è ma in realtà ognuno di noi se può cerchiamo di evitare la testimonianza. E’ vero che c’è un fatto di cultura della “gentuzza” che viene a dirti che non ha fatto nemmeno una testimonianza nella sua vita... Però c’è anche questo, cioè i testimoni anche nella migliore delle ipotesi sanno che arriva una carta in cui c’è scritto: ore nove e seguenti. Arrivano alle ore nove e aspettano a volte fino alle due e poi vengono chiamati e gli viene detto: lei deve tornare, senza ulteriore preavviso, in quel tot giorno. E queste cose magari si ripetono cinque, sei, sette volte. E se c’è qualche testimone che ha un carattere un po’ più focoso... e dice: ma insomma, voi non mi potete trattare così...” (Avvocato difensore, Catania).

Un numero elevato di testimoni come fonte di allungamento nel processo, nelle parole di questo avvocato:

“Liste testi sovrabbondanti, ma quelle vengono decurtate mostruosamente dai giudici, perché sì, effettivamente liste con dodici testi in un processo... non finiscono più, perché poi i testi non vengono sempre e quindi rinvia, rinvia, rinvia fino all’accompagnamento coattivo. Ma la terza... di solito è alla terza volta che si fa un

accompagnamento coattivo quindi... e poi insomma non è piacevole” (Avvocato difensore e di parte civile, Bologna).

Accade, a volte, che la lista dei testimoni da citare sia inutilmente lunga perché il pm non provvede in proprio alla sua compilazione, ma delega gli assistenti, come afferma questo magistrato:

“Avviene che il pm spesso non compila le liste da depositare qualche giorno prima del dibattimento e delega all’assistente l’incarico di fare appunto l’elenco dei testimoni da citare. Questo assistente che naturalmente non ha la competenza, che non conosce il processo ed esegue soltanto questo incarico, prende tutti i nominativi che sono stati sentiti nella fase delle indagini preliminari. Questo significa: tutti i verbalizzanti, tutti i testimoni, tutte le parti offese, li cala nell’elenco e li trasferisce quindi alla fase del dibattimento. Il presidente, quando autorizza la citazione, non conosce niente del processo e quindi non può fare una cernita. E non la può fare neppure nella fase dell’ammissione dei testimoni perché, evidentemente, non conoscendo niente del processo, non è in condizione di scremare questa lista e ridurla veramente ai testi importanti per la tesi accusatoria, o per la tesi difensiva. [...]. Quindi, dicevo... il presidente non riesce a scremare questa lista e ammette, all’inizio tutti i testimoni” (Componente sezione tribunale della Libertà, già Presidente sezione penale tribunale, Catania).

I rapporti tra cancelleria e testimoni nella prospettiva di un dirigente amministrativo vengono illustrati nello stralcio d’intervista che segue:

“Con i testimoni sì, [la cancelleria intrattiene rapporti] perché chi viene a testimonianza in genere ha diritto ad avere un rimborso delle spese, spese di viaggio e/o indennità, indennità che è stabilita in misura ridicola, perché per un dipendente statale c’è un permesso retribuito per testimonianza, per i privati viene trattenuta la giornata di lavoro a meno che non prenda un giorno di ferie. Per un testimone l’indennità è ridicola, sono millequattrocento lire e l’indennità di soggiorno... sono millecinquacenti lire, se pernottano duemilacinquecento lire e questo nelle spese di giustizia che sono state rinnovate non è stato aumentato. Molte volte vanno via incavolati i testimoni... Però le spese di viaggio in seconda classe vengono rimborsate” (Dirigente cancelleria penale, Ferrara).

4.5.3. Polizia giudiziaria

Come emerge dai dati che abbiamo raccolto, le procure intrattengono rapporti in via privilegiata con le autorità di polizia giudiziaria. Un buon coordinamento tra i due organi istituzionali, oltre che una disponibilità di personale sufficiente, permetterebbero di sveltire i procedimenti, soprattutto nella fase delle indagini. Ma, come illustrano le parole del Procuratore capo di Ferrara, non si tratta di un rapporto di collaborazione sempre ben riuscito:

“Ma ‘sti poveri ufficiali di polizia giudiziaria... Io ho fatto, ho predisposto una direttiva molto articolata, cercando di prevedere l’imprevedibile per potergli andare incontro... e questi sono marescialli dei carabinieri, finanziari che devono formulare le imputazioni, devono citare, notificare, portare, controllare che le notifiche siano a posto. Poi alla fine passa da noi per avere l’autorizzazione, cioè allora noi non ci siamo sgravati, la funzione di pm è stata abbastanza svilita, perché è andata a finire nelle mani dei poveri poliziotti che spesso e volentieri telefonano qui ai miei poliziotti e carabinieri, quelli della sezione della procura per farsi dare degli indirizzi, delle direttive, se sono spersi i loro ufficiali, non sono anche loro in grado di dirgli più di tanto” (Procuratore capo, Ferrara).

Si dice d’accordo con questa posizione il Procuratore aggiunto di Padova:

“Lo svolgere delle indagini, la carenza di un supporto forte che dovrebbe avere il magistrato con l’ufficio del giudice... che in altri stati, in altri ordinamenti esiste che veramente è di grande aiuto. L’ufficio del giudice sarebbe anche l’ufficio del pm, cioè ogni giudice dovrebbe avere quel supporto tecnico. Questo è un discorso... io ho un segretario e un maresciallo” (Procuratore aggiunto di Padova).

4.5.4. Indagati, imputati, clienti

Parlando di queste figure, il tema più ricorrente nelle interviste con i magistrati è quello della relazione tra le condizioni sociali dell’indagato/imputato e gli esiti del procedimento in termini di durata. Nel caso di soggetti con appartenenze sociali particolarmente deboli, i tempi sembrano a volte ridursi anche perché spesso, in considerazione della tipicità dei reati di imputazione, viene richiesto il patteggiamento.

Così, secondo alcuni, ad un andamento celere del processo non sempre corrisponde una piena tutela delle garanzie per l'imputato.

Questa è la posizione di un Sostituto procuratore, che ha affrontato anche il tema delle carenze nelle difese d'ufficio per gli imputati stranieri:

“Tutta la massa, diciamo, degli stranieri... che non sono acculturati, che sono mal tutelati, in genere, da un difensore d'ufficio, per essere d'ufficio... Ce ne sono alcuni di egregi ai quali bisogna riconoscere uno scrupolo etico notevole, ma insomma io vedo che chiunque di noi se fosse onerato di una difesa d'ufficio di una persona che non capisce l'italiano, che magari sconta una difficoltà culturale... cioè, insomma, si troverebbe in serie difficoltà nel risolvere questi problemi di rapporto professionale. Io debbo dire che tutte le volte che fanno istanza di essere sentiti, qualunque sia la cosa, ho lo scrupolo di andarci... In un'occasione ultima nella quale un detenuto arrestato per rapina mi ha chiesto di essere interrogato, io sono andato ad interrogarlo e i suoi difensori non sono venuti, perché non ritenevano sufficiente o necessaria la cosa, che invece poi ha determinato da parte mia una richiesta di revoca della cattura... Una situazione ai limiti del paradosso, per carità... Però, certo, è indubbio che queste persone scontino una tutela... minore rispetto agli altri... [...]. Anche se è amaro dirlo, alla fine le differenze sociali contano dappertutto, che poi non è che contano solo nel processo penale, viviamo in un mondo estremamente sofisticato, modificato quanto... insomma queste differenze contano poi anche nel procedimento penale... [...]. Guardi, gli stranieri scontano... se sono arrestati patteggiano comunque, cioè patteggiano forse di più che i cittadini italiani” (Sostituto procuratore, Bologna).

Altri magistrati intervistati hanno discusso degli effetti delle caratteristiche socio-demografiche degli imputati sui tempi del processo:

“Sì, certo, è vero che gli stranieri patteggiano di più, è sicuramente vero. [...]. Ma guardi, dunque, la difesa è inevitabilmente diversa in relazione alle condizioni socio-demografiche dell'imputato, ma questo anche al di là delle intenzioni, ci mancherebbe... E' un meccanismo tutto insieme che porta a un determinato risultato. Più facile è l'accesso al rito alternativo nella prospettiva di una scarcerazione più rapida... Oggi vabbè bisognerà vedere questo aspetto... anzi questo aspetto può essere ulteriormente accentuato dai meccanismi nell'ultima legge, il nulla osta all'espulsione eccetera, quindi insomma... Però comunque il cittadino marginale, ecco, il soggetto marginale ha una... situazione di difesa che è comunque inevitabilmente meno, meno raffinata” (Presidente aggiunto sezione Gip, Torino).

“Allora hanno creato un sistema di codici dove l'imputato che non ha difensore o ha difensori di ufficio o ha difensori scarsi o non pagati o mal pagati è un imputato

messo male. [...]. Durano meno certamente, l'interesse ad avere un processo più rapido incide [...] nei confronti degli stranieri durano meno, insomma. [...]. Patteggiano di più, si cerca di far funzionare il meccanismo dell'espulsione che è anche adesso nell'ultima legge sull'immigrazione.”(Presidente sezione Gip, Firenze)

“L'appartenenza a classi, a fasce di censo degli imputati, certo, se uno ha la possibilità di avvalersi di un difensore molto bravo, molto costoso, potrà influire sui tempi del processo a seconda della sua convenienza, a seconda che abbia interesse a un processo breve o lungo” (Presidente sezione penale tribunale, Padova).

“I tempi diversi dipendono dal portafoglio del cliente...” (Magistrato di corte d'appello, Bologna).

Le diverse durate processuali a seconda che gli imputati siano autoctoni con buone possibilità economiche o stranieri deboli socialmente sembrano effettivamente più legate alla tipicità dei reati riconducibili alle singole categorie che non a reali differenze socio-strutturali individuali. Ma si possono verificare casi eccezionali, in particolare quando gli stranieri compiono reati per i quali i riti alternativi non sono applicabili.

“[Il processo] è rapidissimo nei confronti degli extracomunitari che spacciano [...]. Per il tipo di reato, perché vengono presi, colti in flagrante e la difesa di solito è quella d'ufficio” (Presidente sezione penale tribunale, Bologna).

“No, non sono le caratteristiche... è il reato. [...]. Sì, certi reati vengono prevalentemente commessi da un certo tipo di popolazione... ci sono gli stranieri clandestini che prevalentemente commettono un certo tipo di reati, quindi magari sono quelli che patteggiano di più ma... da questo punto di vista sì. Sono anche quelli che commettono spesso però i reati anche più gravi, non solo i reati più... anche reati gravi tipo rapine, tipo sfruttamento della prostituzione, riduzione in schiavitù, violenze sessuali, sequestri di persona... Ci sono intere comunità di stranieri clandestini che si dedicano scientificamente al crimine. Quindi non solo quelli che vanno verso il patteggiamento, ma anche quelli che vanno verso tipologie di reati e di crimini molto più gravi” (Presidente sezione penale tribunale, Firenze).

Alcuni avvocati hanno mostrato di condividere il punto di vista secondo cui le caratteristiche dei clienti (imputati) si rifletterebbero sulla gestione dei tempi processuali. Una modulazione diretta ad allungare o rispettivamente ad abbreviare i tempi, a seconda della convenienza,

potrebbe rientrare, in particolare, nelle facoltà proprie di imputati con buone disponibilità economiche.

“L’avvocato tende a non prospettarglielo neanche, cioè io so che ho... che mi capita raramente un cliente miliardario, lo perdo subito se gli dico: guardi, se lei però patteggia, le costa meno il processo. Questo dice: guarda, ma per chi mi ha preso?. Quindi, voglio dire, c’è un’intera categoria di cittadini per i quali, diciamo, il costo della giustizia - adesso non sto parlando del processo di O.J. Simpson... lì forse interessava anche ai miliardari, però voglio dire... rispetto al quale il costo dell’avvocato, insomma, è un particolare poco importante. Mentre invece per chi ci guarda, indubbiamente l’opzione per un rito meno costoso, cioè per un rito x che sia anche meno costoso, può essere un elemento che può importare, che può essere determinante” (Avvocato difensore e di parte civile, Ferrara).

“Secondo me, a naso, cioè senza poter fare una statistica, la qualità dell’imputato influisce sulla durata del processo. Cioè... nel senso che in certi momenti lo accorcia di molto, in certi momenti, invece, lo allunga” (Avvocato difensore, Catania).

Nello stralcio di intervista che segue un avvocato ha espresso il vivo senso di disagio percepito nel trovarsi a prospettare al cliente la potenziale durata del processo. Il brano illustra anche il punto di vista della persona offesa:

“E’ la prima cosa che dico: i tempi saranno così, così e così perché... Però questo crea moltissimo scontento. In alcuni casi scontento rispetto alla struttura, ma in alcuni casi non solo, perché uno può dire: vabbè... [...]. Mah, può avere anche dei dubbi sull’efficienza dell’attività del professionista... poi, vabbè, voglio dire... Beh, a volte non si capisce... cioè... insomma, il problema è che uno deve prendersela sempre con qualcuno, almeno in Italia funziona così, no? E prendersela con un’entità che è la struttura, è un discorso, prendersela a un certo punto - non dico che succede spesso - può succedere con il tuo contraddittore, tra virgolette il tuo difensore, però voglio dire se è persona offesa è molto più difficile, se è imputato è sempre problematico, ma si riesce a gestire meglio. La persona offesa ha un diritto impellente e spesso più che giustificato, non è sempre solo economico. Anzi, si quantifica in economico, ma fondamentalmente ognuna di queste persone vuole vedere fatta giustizia e questo è difficilissimo sulla durata del processo, perché non viene fatta giustizia dopo dieci anni. E’ una specie di tortura insomma... cioè anche per gli omicidi sia dolosi che colposi perché poi uno se li vive sempre come persona offesa come dei drammi, no? Le persone offese trovano veramente una condizione difficile da affrontare, non li aiuta mica nessuno, cioè questo sia chiaro” (Avvocato difensore e di parte civile, Bologna).

E' diverso nella prospettiva della difesa:

“Ogni cliente pensa prima o poi alla prescrizione. È una categoria della vita. [...] Si, è una categoria della vita. Più o meno non sono sicuro della citazione tutt'altro che dotta che sto per fare, ma qualcuno diceva: per morire, per pagare e per essere condannati c'è sempre tempo, qualcosa del genere, no?” (Avvocato difensore e di parte civile, Padova).

“No, l'imputato è contentissimo perché per lui corrono i tempi di prescrizione, felice. [...] No, no... come diceva mia nonna, sono felici come pasque e sono anche molto prodighi di congratulazioni quando si ottiene una nullità di questo tipo, si ottengono le migliori gratificazioni” (Avvocato difensore, Firenze).

Concludiamo questa discussione sul rapporto tra avvocato difensore e cliente con le parole di un professionista del foro catanese:

“Il rapporto con i clienti è un rapporto che merita probabilmente di essere indagato forse più degli altri. È uno spaccato della società, soprattutto quando il proprio cammino professionale ha fatto sì che sia abbastanza eterogenea la presenza nei propri studi. È un rapporto che si impara con il tempo. È tra le cose non codificate, non scritte da nessuna parte. Si impara con il tempo, si impara a essere avvocati rispetto al cliente credo anche con una sufficiente maturità professionale. Molto è legato alla maggiore o minore capacità di dialogo, alla maggiore o minore apertura verso l'altro, ad una istintiva simpatia che possiamo fare ai nostri interlocutori... credo che sia forse... la parte più complessa della nostra attività professionale, proprio perché il nostro è un rapporto fiduciario ed è quello che deve far sì che un soggetto processuale deve affidarci le proprie sorti che non sono come in altri processi... con il massimo rispetto... di carattere civile, amministrativo, lavoristico, tributario... per quanto importanti... ma sostanzialmente a volte il cliente ci affida la sua libertà, la sua fedina penale, la sua immagine pubblica, il suo posto di lavoro... voglio dire... ci affida sé stesso” (Avvocato difensore e di parte civile, Catania).

Può accadere che gli imputati intrattengano rapporti, seppure sporadici, con la cancelleria:

“Gli imputati... Viene un tipo di imputato che è quello delle contravvenzioni, cioè dei piccoli reati, magari per sapere a che punto è. Ci sono capitati casi di imputati particolarmente ansiosi che non si fidavano del loro avvocato, venivano a controllare a che punto era, cosa era successo; però non è che ci sia un tipo di pubblico non tecnico. La maggior parte [dei rapporti] sono dovuti ai difensori. Vengono magari a

distanza di anni da quando sono stati giudicati per innescare il procedimento di riabilitazione... ancora... non avendo nessun atto perché l'hanno perso... cercano le sentenze del '60 e passa. Complica perché è comunque un pubblico non tecnico, quindi non avendo... Si cerca di venire incontro e cercare di individuare e allora magari... In genere, magari, si indirizzano alla procura, al casellario, per fare un certificato penale per risalire con precisione alla data della condanna e poi si cerca nei volumi delle sentenze la copia da rilasciare” (Dirigente cancelleria penale, Ferrara).

V. Alcune conseguenze strutturali del ritardo

Molteplici e complessi sono gli effetti del ritardo generalizzato che, come emerge anche dalle testimonianze degli operatori del diritto intervistati, affligge la gran parte dei processi penali in Italia. Le ricadute di tempi eccessivamente elevati nella gestione dei procedimenti comportano effetti sia sul piano macro, dato che mettono a repentaglio l'equilibrio dell'intero sistema penale, sia sul piano micro, poiché si ripercuotono sulle modalità di organizzazione e gestione della vita professionale quotidiana degli attori coinvolti.

Individuiamo qui di seguito alcune delle conseguenze del ritardo tra quelle citate in prevalenza dai testimoni privilegiati intervistati; si tratta delle più ricorrenti, oltre che di quelle che abbiamo giudicato meno scontate.

Ad una lettura non troppo attenta potrebbe sfuggire l'aspetto che mette in relazione l'eccessiva durata dei processi penali e l'aumento della criminalità che invece, secondo alcune testimonianze, appare rilevante. Tempi troppo elevati inficiano gli effetti deterrenti della pena e, come afferma questo magistrato di corte d'appello, inducono ad una potenziale continuazione del reato. Così una giustizia penale troppo lenta potrebbe rivelarsi essa stessa criminogena:

“La visione d'insieme è drammatica, perché una sentenza che cade... una sentenza... poi in genere sono una molteplicità di sentenze... che cadono su una persona dopo un certo numero di anni... eh... realizza un risultato distorto perché interviene su una persona diversa, nel corso di questi anni questa persona ha continuato a delinquere, non ha avuto nessuna spinta a smettere di delinquere... quindi la durata del processo è criminogena... praticamente perché la mancanza di qualsiasi segnale, l'incertezza del futuro di queste persone, le persone in attesa di una definizione... no, di un proprio arco della vita, fa sì che loro non tendano in nessun momento a sistematizzare la propria vita” (Magistrato di corte d'appello, Bologna).

In modo quasi paradossale, vengono celebrati prima i processi meno gravi perché si prescriverebbero prima rispetto a quelli per reati più importanti. Il risultato è il sovvertimento dell'*ordine di priorità ideale* che vedrebbe il soddisfacimento della domanda di giustizia logicamente e

anche intuitivamente più urgente quando i reati sono più gravi e pericolosi socialmente.

Come ha osservato lo stesso magistrato di corte d'appello:

“Invece è successo proprio qualcosa di... addirittura una stortura nel corso di questi anni perché i processi maggiormente gravi, quelli caratterizzati da una prescrizione più lunga, sono stati posposti nella trattazione perché non si prescrivevano. Siccome il messaggio che è arrivato dagli organi, dalla cassazione, dall'ispettorato del ministero, era quello che il magistrato che fa prescrivere reati finisce sotto procedimento disciplinare, allora il messaggio è stato tradotto nel senso che il magistrato tende a celebrare prima i processi meno gravi, quelli che si prescrivono subito, quindi i meno gravi. Allora vuol dire che tutti i processi più gravi sono stati accantonati a meno che non fossero con detenuti. Quindi la selezione è avvenuta soltanto sulla detenzione, ma non sulla effettiva gravità e siccome, per esempio, prenda processi per malversazione oppure per bancarotta con imputati a piede libero, con la bancarotta c'è una prescrizione di ventidue anni e mezzo... e allora questi processi... si sono accumulati... [...]. Se lei esaminasse il certificato penale di queste persone, che hanno commesso questi reati, vedrebbe che ne hanno commessi nel corso di questi anni una quantità incredibile. Sostanzialmente non sono stati disincentivati a commettere questi reati... Sempre reati dello stesso tipo perché c'è una sorta di specializzazione, una professione” (Magistrato di corte d'appello, Bologna).

E ancora, dato che le condizioni strutturali del sistema della giustizia penale impediscono ai magistrati di perseguire tutti i reati, come pure di celebrare tutti i processi, ci si trova nella condizione di dover scegliere di fatto a quali dare la precedenza. In mancanza di una deflazione normativa, i magistrati sono costretti ad operare una deflazione di tipo operativo, scegliendo individualmente i criteri di priorità da applicare. Con le gravi ripercussioni che tale opzione comporta: si tratta spesso di modalità riferibili a scelte di buon senso, di “buona” amministrazione della giustizia o, quantomeno, relativi ad una determinata, circoscritta sede giudiziaria.

Si consideri, inoltre, che quello dei criteri di priorità individuali è anche un rimedio che alcuni magistrati, requirenti e giudicanti, intervistati hanno indicato come possibile soluzione operativa applicata, loro malgrado, per far fronte ad una mole sempre più ingente di lavoro.

“Le priorità partono dal pm e poi vengono applicate anche da parte dei tribunali...” (Procuratore aggiunto, Padova).

“Lei ha colto il punto nel senso che la discrezionalità nella sostanza c’è già da un pezzo. C’è già da un pezzo perché il pm, che come le ho detto è il signore dell’azione penale, è quello che decide se esercitarla o no e svolge tutte le indagini che servono appunto a giungere a questa decisione... è costretto a fare una cernita, una distinzione, un ordine di importanza, un ordine di offensività” (Presidente sezione Gip, Firenze).

“Allora, lo sterminato profluvio di ipotesi criminose che tuttora vengono previste sempre in aumento nell’ambito del sistema penale italiano fa sì che tutti i processi non si possano fare e che quindi ci sia una sorta di accettazione ormai acritica del fatto che l’esercizio dell’azione penale avviene in realtà in modo facoltativo e non in modo obbligatorio. Questa è una situazione di fatto gravissima dal punto di vista della tenuta di uno stato democratico... Anche perché non sono omogenee, cioè se si rimette un esercizio facoltativo e discrezionale dell’azione penale alla magistratura” (Presidente sezione penale tribunale, Torino).

“Quando si dice che poi... insomma bisogna scegliere, bisogna fare delle scelte per forza tra un processo e l’altro” (Presidente sezione penale tribunale, Bologna).

“I rapporti con la procura sono che... la procura ci manda dei processi chiedendo che noi fissiamo le udienze, più o meno questo è il meccanismo detto in maniera molto semplificata, e in mancanza di una deflazione normativa, cioè del legislatore, dovremmo noi fare una deflazione operativa, cioè sceglierci dei criteri di priorità” (Presidente sezione penale tribunale, Padova).

Un discorso e un’indagine a parte meriterebbe il tema delicato della prescrizione. Tenuto conto degli obiettivi di questo lavoro, ci limiteremo a riportare alcuni passi scelti dei colloqui in cui i testimoni privilegiati hanno discusso di questo istituto. A seconda dei ruoli rivestiti, lo hanno ritenuto una strategia che permette di far volgere a proprio favore il processo a causa delle lunghe durate sistematiche oppure, nel migliore dei casi, una garanzia “giusta” sulla carta che però nell’applicazione può comportare conseguenze “patologiche” per l’andamento complessivo della giustizia penale.

Consideriamo per primi i secondi, che appartengono in prevalenza alla categoria dei magistrati.

“Mi sono capitati dei casi di prescrizione di lesioni per perdita di occhi eccetera... perché arrivavano e tu non potevi fare niente” (Sostituto procuratore generale, Catania).

“Ma, la prescrizione purtroppo è... be’ la prescrizione quello ovviamente è l’effetto, diciamo, della durata complessiva del processo perché da noi è difficile...” (Presidente sezione Gip, Padova)

“E’ giusto che una persona non sia perseguibile per tutta la vita per un fatto che ha commesso, quindi la prescrizione ci deve essere, ma si drammatizza il problema della prescrizione esclusivamente perché non si riesce a fare il processo” (Presidente sezione Gip, Bologna).

“La prescrizione sta diventando ormai un istituto di uso comune, mentre prima era una decisione... assolutamente... c’erano [...] ricorrenti, quindi praticamente il risultato era lo stesso, solo che era meno casuale ecco, diciamo... Perché allora si sceglievano tot processi che si riteneva potessero essere lasciati andare, invece adesso è una prescrizione... Adesso con la prescrizione è uguale per tutti. Però finora abbiamo tentato di tenere i numeri abbastanza contenuti, certo che andando avanti diventerà... Noi siamo in una situazione scandalosa, ma d’altra parte non si può neanche cambiare. Se noi facciamo processi che stanno per prescriversi lasciamo prescrivere anche gli altri, ad un certo punto bisogna fermarsi e far prescrivere quelli e cercare...” (Presidente sezione penale tribunale, Bologna).

“Il risultato è quindi che se uno segue il principio della prescrizione, fa prima le contravvenzioni delle balle - scusate il termine - perché si prescrivono per primi e lascia morire le bancarotte e i processi contro la pubblica amministrazione perché si prescrivono dopo. Questo è una contraddittorietà intrinseca non solo al sistema giudiziario, ma allo stesso sistema democratico e di tenuta democratica del paese che fino a quando non si risolve davvero, crea serie preoccupazioni” (Presidente sezione penale tribunale, Torino).

La prescrizione, così come viene intesa nella prospettiva della parte civile, assume una connotazione diversa:

“Ma sulla questione della prescrizione devo dire che il problema del fatto che i processi siano... processi... istruttoria e processi siano così lunghi per la persona offesa è un grande problema la prescrizione. E lì bisogna continuamente sollecitare, però purtroppo io vi dico che per mia esperienza i processi dove ho chiesto che venisse fissata l’udienza, no, con l’istruttoria chiusa di fatti del ’98, ’99, 2000... si parla della prima udienza nel 2003 con un’istanza di anticipazione perché li avevo

fissati nel 2004... Ho avuto problemi anche a comunicarlo al cliente... perché voi capite che... è tantissimo. Questi sono reati da prescrizione di sette anni e mezzo. Arriviamo vicini... bastano due perizie... una perizia, un teste che non viene... vabbè la causa civile si fa lo stesso, ma qui il problema è un altro” (Avvocato difensore e di parte civile, Bologna).

Altri testimoni privilegiati hanno ritenuto invece che l’istituto della prescrizione rappresenti una garanzia “giusta”, un meccanismo che interviene a chiudere il sistema penale quando la prospettiva temporale del processo ha esaurito i suoi termini naturali, assicurando così la certezza delle situazioni giuridiche:

“La prescrizione esprime poi l’istinto di sopravvivenza dell’imputato... è un po’ una norma... come dire un meccanismo di chiusura del sistema, nel senso che siccome i processi non posso fare [...] e le situazioni giuridiche a un certo punto debbono ritrovare la loro certezza, a un certo punto poi, decorso un certo periodo di tempo, il processo si deve chiudere. E il reato, se non è arrivato nel frattempo alla sentenza definitiva, si deve estinguere. Quindi esprime un’esigenza comunque di chiusura dell’ordinamento giuridico, di assicurare la certezza delle situazioni. Naturalmente più il processo è lungo e più la prescrizione diventa probabile con tutto che i termini di prescrizione nel sistema italiano non sono affatto leggeri” (Presidente sezione Gip, Firenze).

“E sul fatto della prescrizione, è giusto che si prescrivano entro certi limiti perché non è mica possibile che il cittadino rimanga soggetto alla potestà punitiva dello Stato fino alla fine dei secoli” (Presidente sezione penale tribunale, Firenze).

Alla domanda su quanto incida la considerazione della prescrizione nelle scelte e nelle strategie processuali della categoria forense, un avvocato catanese ha risposto:

“Moltissimo. Voglio dire che la prescrizione è una non scandalosa conclusione del processo...cioè non è che la prescrizione l’ha inventata qualcuno... non è che l’istituto della prescrizione è un istituto diabolico o scandaloso... è un istituto... pensiamo alla prescrizione del reato, cioè alla prescrizione proprio della pena... sono istituti sui quali bisognerebbe scrivere qualche cosa. Un cittadino non può essere processato per sessant’anni per una cosa, non può aspettare cinquanta anni per scontare una pena. Quindi, è un istituto assolutamente legittimo e quindi in quanto legittimo è perseguibile. È perseguibile legittimamente” (Avvocato difensore, Catania).

Sempre sul tema della prescrizione, le opinioni di altri avvocati intervistati:

“La prima cosa che si guarda è: un delitto, una contravvenzione si prescrive in quanto tempo? *E* naturalmente non dico che... che tutta la strategia sia orientata dalla... dalla durata della prescrizione, però è una componente diciamo...” (Avvocato difensore e di parte civile, Ferrara).

“Sulla prescrizione incide il potere discrezionale del giudice, quale? Quello di concedere o no le attenuanti generiche, perché si incide sul tetto massimo della pena. Ci ricordiamo tutti dei processi punibili con l’ergastolo: bastano le attenuanti per cambiare una pena di specie diversa... non solo [...] ma anche di specie diversa, in questo non c’è tecnica o strategia dilatoria della difesa è un potere del giudice. Quando il giudice per un omicidio colposo, colposo quindi l’infortunio stradale, l’infortunio sul lavoro, dà in primo grado le attenuanti generiche, significa portare il termine massimo della prescrizione lunga a sette anni e sei mesi. Quindi è il giudice che a questo punto diventa il giudice della durata del termine prescrizionale” (Avvocato difensore e di parte civile, Padova).

“No, la prescrizione è un presidio a dire che così è un processo giusto... altrimenti fuori da quel termine il processo non ha senso. Allora la responsabilità, o meglio la malattia, è da individuare nel fatto che il processo arrivi ai limiti di quel tempo, non che per scollinare quel tempo il difensore e l’imputato usino degli strumenti che il codice gli consente per poi giungere anche alla realizzazione di quel paracadute” (Avvocato difensore e di parte civile, Firenze).

VI. I rimedi

Questo capitolo è dedicato alla discussione dei potenziali rimedi al problema dell'eccessiva durata dei processi penali, così come sono stati individuati dagli intervistati.

Seguendo l'impostazione adottata in prevalenza, ad ogni tipologia di osservazione espressa in corrispondenza di quest'area tematica vengono fatte seguire alcune citazioni letterali di brani d'intervista.

Il paragrafo conclusivo è dedicato alle soluzioni giudicate dai testimoni privilegiati come non auspicabili o impraticabili.

La griglia di classificazione applicata ricalca parzialmente quella impiegata per l'analisi delle motivazioni attribuite dagli operatori al ritardo.

Come ci si poteva attendere, complessivamente la variabilità di queste posizioni deve essere ricondotta in via principale – ma non esclusivamente - al ruolo occupato dai singoli soggetti nell'ambito del sistema giustizia penale⁴⁰.

6.1. I rimedi possibili

6.1.1. I rimedi di tipo normativo

Semplificazione delle fattispecie

“Soprattutto, semplificare proprio le fattispecie, con le fattispecie più semplici il processo dura di meno perché è più semplice accertare se c'è una... [...].Costruzione della norma che poi diventa più facile poi l'accertamento processuale, più la norma è di semplice interpretazione sia per quelli che poveretti la devono osservare in prima battuta, i quali devono sapere che cosa possono fare e che cosa non possono fare,

⁴⁰ Si tenga conto del fatto che diversi intervistati hanno affermato di possedere, in virtù della stessa posizione occupata, dei margini di intervento – ancorché in taluni casi piuttosto limitati – per incidere sui tempi dei procedimenti.

piuttosto che stare lì a vedere tra consulenti, avvocati e cose: ma se facciamo questo, va meglio... E poi, ovviamente, se la fattispecie è semplice, è più facile anche l'accertamento processuale" (Presidente sezione Gip, Padova).

Depenalizzazione dei reati meno gravi; "diritto penale minimo"

"Mi è venuto in mente per associazione di idee, per dire però che più in generale bisognerebbe mettersi a tavolino e cominciare a vedere, a rivedere il codice penale e tutta la legislazione speciale per vedere, capire, stabilire quali fatti salvare, quali rilevanze penali salvare... fatti che oggi praticamente la gente non riconosce neanche più. [...]. Una depenalizzazione, un trattamento sanzionatorio di tipo diverso..." (Procuratore capo, Ferrara).

"Io ormai mi sono convinto di questo dopo... quarant'anni che faccio 'sto mestiere e, voglio dire, la cosa importantissima è la riduzione degli affari penali, nel senso dell'avvento del cosiddetto diritto penale minimo" (Presidente sezione Gip, Bologna).

"Secondo me, il problema è serio quello di una depenalizzazione seria, profonda" (Presidente sezione Gip, Ferrara).

"La depenalizzazione sì, la depenalizzazione... mah, dunque la depenalizzazione che in linea di massima parrebbe essere... trovare ostici gli avvocati perché è una sottrazione di lavoro, se vogliamo... il discorso è questo, no?... In realtà... trova ostici la maggioranza degli avvocati e questo bisogna dirlo, le Camere penali, l'Unione delle Camere penali non è mai stata contraria, anzi è stato considerato l'unico strumento valido, nel senso che piuttosto che devolvere... queste sono ormai antiche polemiche... piuttosto che devolvere la giurisdizione a degli organi che non hanno nulla di giurisdizionale come sono i giudici di pace... [...]. Se si parla di ingiurie, di tutta una serie di reati, allora a quel punto lì certo... per esempio, guardi, quando hanno depenalizzato l'assegno a vuoto, in realtà si sono dimezzati i ruoli, eh... in procura... Diciamo che non credo che ci siano più assegni a vuoto di quando, di quanti ce ne fossero prima della depenalizzazione... Quindi la depenalizzazione è certamente un mezzo deflativo" (Avvocato difensore e di parte civile, Torino).

"Io sono un assertore feroce e convinto di un sistema penale minimo che confini veramente a ipotesi gravi e significative, con una riserva di legge e di codice addirittura la vicenda penale" (Avvocato difensore e di parte civile, Catania).

Introduzione di cause di non punibilità, come l'istituto dell'irrelevanza, da mutarsi dal diritto penale minorile; estensione della procedibilità a querela

“O depenalizzazione o introduzione di cause di non punibilità di questo tipo, l'irrelevanza del fatto, estensione della procedibilità a querela, tutti questi meccanismi deflativi” (Presidente aggiunto sezione Gip, Torino)

“Io depenalizzerei, diciamo, il 30% del penale attualmente e quindi sarei assolutamente favorevole insomma a soluzioni tipo quella che c'è nel processo minorile o adesso nel giudice di pace, comunque anche lì mi fa specie che hanno avuto timore di dire che comunque ci vuole, bisogna vedere se la parte lesa ha un teste, ingiurie, minacce insomma, vabbè comunque... Cioè hanno messo quasi una specie di condizione di... di non procedibilità condizionata” (Avvocato difensore e di parte civile, Ferrara).

Il dibattimento pubblico, in termini di dispendio di tempo, è un grande lusso

“Un processo in dibattimento dura molto, il dibattimento pubblico è un grande lusso e dovrebbe essere previsto in casi sempre più residuali” (Presidente sezione penale tribunale, Padova).

I riti alternativi andrebbero semplificati e potenziati

“Il rimedio più... che mi viene in mente così subito è di pensare che il dibattimento debba sempre più essere riservato a casi molto marginali e quindi ampliare molto fortemente lo spettro, lo spazio dei riti alternativi, in particolare il patteggiamento” (Presidente sezione penale tribunale, Padova).

Ampliamento delle competenze del giudice di pace

“Invece, probabilmente questo aumento di competenze del giudice monocratico, io lo vedo favorevolmente. [...]. Un potenziamento del giudice di pace sarebbe auspicabile, ma se nel contempo aumenta la professionalità del giudice di pace, altrimenti ci sono quelle conseguenze negative di cui parlavamo prima” (Componente sezione tribunale della Libertà, già Presidente sezione penale tribunale, Catania).

Superamento di certi termini di prescrizione

“E poi è inevitabile, quello di un superamento di certi termini di prescrizione, perché, voglio dire, è vero che c’è un interesse di tutti, non solo dello stato, ma anche della persona sottoposta alle indagini, ad una rapida definizione del processo, però oggi il processo è diventato veramente... come si dice? Una corsa ad ostacoli, nel senso che si gioca più sulle eccezioni preliminari che sulla sostanza e sul merito del fatto, per cui...” (Presidente sezione Gip, Ferrara).

Riduzione dei gradi del giudizio⁴¹

“Noi lo possiamo anche creare un processo così complesso, con tutte queste garanzie, eccetera, eccetera. Poi, basta! Eliminiamo due gradi di giudizio perché sono inutili. Poi... i gradi di giudizio ulteriori erano previsti soltanto perché c’era il processo di primo grado che non era garantito al massimo, no? Attualmente, siccome abbiamo un processo per il quale sono state create tutte queste garanzie... questo processo col massimo, non c’è bisogno del grado d’appello, che... che necessità ci sta? Voglio dire, nessuno se lo può permettere. Se fanno un calcolo della somma delle pene che sono congelate, perché il grado d’appello è un congelatore per cinque anni minimo, medio, no, delle pene comminate in primo grado” (Magistrato di corte d’appello, Bologna).

Un’amplissima amnistia

“Diamo adesso un’amnistia allargata. Secondo me, è l’unico sistema col quale ci si può mettere in pari, naturalmente facendo contestualmente le riforme strutturali dell’amministrazione della giustizia” (Presidente sezione penale tribunale, Torino).

“Oltre alla depenalizzazione, bisognerebbe avere il coraggio di fare una mega maxi amnistia perché da sola non serve a niente l’amnistia, non risolve niente, un condono non risolve niente. Se non fai un’azione coordinata di una mega, mega, mega depenalizzazione, il coraggio, purtroppo dare sanzioni amministrative, sanzioni alternative [...] non dura perché non si potrà mai far fronte alle sopravvenienze dei procedimenti” (Avvocato difensore, Padova).

⁴¹ Come abbiamo ricordato, nella direzione dell’abolizione del grado di appello in caso di assoluzione dell’imputato si stanno muovendo alcune proposte di riforma recenti (legge Pecorella).

6.1.2. I rimedi di tipo organizzativo

Organizzazione più funzionale dell'ufficio del pm

“Io provo a dire che si deve potenziare ufficio del pm e probabilmente potenziare l'ufficio del pm può significare anche... in modo tale da avere dei contributi esterni. [...]. Dico però che un'organizzazione dell'ufficio del pm ...visto che forse è ineluttabile e quindi lo si può dare quasi per scontato, in effetti potrebbe portare un vantaggio in questo discorso che non mi piace, potrebbe esserci un vantaggio nella differente modalità di scelta, cioè non è detto che il pm debba essere scelto con gli stessi criteri con cui viene scelto il giudice” (Avvocato difensore, Bologna).

In mancanza di una deflazione normativa, è necessario seguire di fatto una deflazione operativa; previsione normativa di criteri di priorità

“Quando si dice che poi... insomma bisogna scegliere, bisogna fare delle scelte per forza tra un processo e l'altro” (Presidente sezione penale tribunale, Bologna).

“In mancanza di una deflazione normativa, cioè del legislatore, dovremmo noi fare una deflazione operativa, cioè sceglierci dei criteri di priorità” (Presidente sezione penale tribunale, Padova).

“Ora non vorrei che qualcuno sentendo queste parole facesse un balzo sulla sedia, ma non ci troverei niente di strano oggi che vi fossero delle indicazioni di priorità nel perseguire certi reati da parte del Parlamento, forse questo sarebbe un meccanismo per evitare che rincorrendo dietro a tutto si finisca addirittura a rincorrere poco di quello che c'è...” (Avvocato difensore, Firenze).

Organizzazione della magistratura secondo aree di specializzazione anche per gli uffici giudicanti

“Io poi sono modestamente un convinto assertore della specializzazione del magistrato. [...]. Sia nella requirente che nella giudicante, con l'unico correttivo temporale, nel senso che credo dopo un certo periodo sia necessario cambiare” (Sostituto procuratore, Bologna).

Istituzione di “vincoli” di notifica

“Levare i molti adempimenti, molte garanzie, molti avvisi, molte cose... basterebbe soltanto la partecipazione del difensore all’interrogatorio dell’imputato, senza fare avviso... come era una volta... e il processo scorreva meglio. Ora, più devi dare queste garanzie all’imputato e più è un rallentamento. Perché... ripeto cancellieri non ce ne sono” (Presidente sezione Gip, Catania).

Udienze di “smistamento”

“Noi stiamo facendo questa esperienza delle *udienze di smistamento* che un pochino hanno attenuato il fenomeno, ma insomma è un fenomeno... o è... come dire, un problema che sta sempre dietro l’angolo, insomma. [...]. L’udienza di smistamento è un’udienza nella quale vengono chiamati molti processi, i quali vengono definiti solo nei riti speciali o se non vi è richiesta di riti speciali il giudice ammette le prove che vengono richieste dalle parti [...] apre il dibattimento, dopo di che rinvia per l’acquisizione della prova e la trattazione” (Avvocato difensore e di parte civile, Firenze).

Voglio dire, per esempio, che a Catania non si sono mai attuate le cosiddette “udienze filtro”, che secondo me sarebbero utilissime” (Avvocato difensore, Catania).

6.1.3. Strategie personali

Strategie personali di gestione elaborate individualmente per sopperire alle carenze strutturali del sistema. Si tratta di meccanismi prodotti dagli attori per conferire maggiore efficacia alle proprie azioni. Rappresenta un aspetto della cultura giuridica locale o cultura del tribunale, dal momento che tali strategie possono spesso differire a seconda della sede giudiziaria considerata. Attraverso questi metodi, le diverse figure coinvolte contribuiscono a modificare sul piano individuale l’equilibrio dei rapporti tra i partecipanti al processo penale.

Un esempio paradigmatico di collaborazione strategica tra i diversi attori è rappresentato dall’accorgimento di abbinare a ciascun magistrato un assistente, sempre il medesimo, che lo segue in udienza. In questo modo, non solo viene assicurata la buona riuscita dell’udienza preliminare, ma anche di tutte le udienze successive fino alla sentenza.

“Il bello sarebbe proprio quello, cioè abbinare con il magistrato un assistente perché è chiaro che, bene o male, io ho fatto le udienze per anni, ero al collegiale... con il presidente, quando verbalizzare o meno certi atti... ci si guardava, cioè era un attimo in cui ci si intendeva se certe cose andavano verbalizzate oppure no” (Dirigente cancelleria penale, Torino).

“Sì, appunto dicevo che questo tipo di organizzazione, che è fatta da cancellerie centralizzate e cancellerie dei singoli Gip con le distinzioni che facevo poc’anzi è stata ritenuta congeniale proprio a questi fini perché sono le stesse persone che collaborano direttamente con il magistrato e che seguono il processo pari passo. Quindi assicurano non solo la buona riuscita, l’esito dell’udienza preliminare, ma anche, diciamo, di tutti i successivi rinvii... poi diciamo anche delle notifiche della sentenza, eccetera, eccetera. Quindi è attuata proprio attraverso questo tipo di sistema... che è un’organizzazione interna” (Dirigente cancelleria Gip, Firenze).

“Be’ la procura... sì, quello... ovviamente ci sono poi le strategie organizzative dall’una o dall’altra... dove poi ci sono i vari tipi di organizzazione a seconda di come si è organizzata la procura. Io posso dire come si organizza la procura di Torino ecco, allora le dico che la procura di Torino si basa a partire dal 2001 su un’idea di fondo di dire... cerchiamo di... lasciamo perdere quello che ormai è l’arretrato, meglio lasciamo perdere... cerchiamo di eliminarlo per altre vie, cerchiamo di impedire che si accumuli nuovo arretrato per far fronte a tutte le nuove notizie di reato. Allora c’è un sistema che è organizzativo che è un po’ come quello del quotidiano nel giornale, che tutto quello che entra in giornata deve essere o smaltito o avviato nella stessa giornata in cui arriva, per cui ci sono due magistrati di turno, un procuratore aggiunto e un sostituto che debbono esaminare tutto quello che entra in quella giornata...” (Procuratore capo, Torino).

La tabella che segue mette in relazione i principali rimedi al ritardo nei processi individuati di testimoni privilegiati intervistati e i ruoli professionali occupati da ciascuno. Le preferenze individuali sono espresse in valori assoluti⁴². Per una più agevole interpretazione dei dati ricordiamo che alla ricerca hanno preso parte 11 avvocati, 6 magistrati requirenti, 12 magistrati giudicanti e 7 cancellieri.

⁴² In ogni cella è riportato il numero degli intervistati che, rivestendo il medesimo ruolo, hanno fatto riferimento a ciascun rimedio. Qualora i testimoni privilegiati avessero indicato più tipologie di rimedi, i brani di intervista citati nella parte testuale ne danno conto. Nella tabella si è optato invece per indicare un solo rimedio (quello ritenuto più indicativo) per ciascun soggetto.

Tabella 1. Rimedi al ritardo e ruolo degli intervistati. Valori assoluti. (N = 36), (2002)

Tipologie di rimedi	Avvocati	Magistrati requirenti	Magistrati giudicanti	Cancellieri	Totali
diritto penale minimo (depenalizzazione)	3	2	3		8
introduzione dell'irrelevanza semplificazione e potenziamento dei riti alternativi; ampliamento delle competenze del giudice di pace	1		1 2		2 2
riduzione dei gradi del giudizio un'amplissima amnistia			2		2
maggior efficienza dell'ufficio del pm	1		1		2
deflazione con criteri di priorità operativi o legislativi	1		1		2
specializzazione anche per la magistratura giudicante		1	1		2
ristrutturazione dell'istituto della notifica			1		1
strategie personali di gestione		1		3	4

6.2. I “falsi” rimedi

Non deve essere introdotta la discrezionalità nell'esercizio dell'azione penale

“La costituzione dice che è obbligatorio l'esercizio dell'azione penale, io ritengo che sia obbligatorio esercitarla. [...]. Modifiche? Diventa una cosa estremamente pericolosa, non sarei... Non sarei da quella parte insomma... anche perché bisogna trovare altri sistemi, secondo me...” (Procuratore aggiunto, Padova).

No alla dilatazione dei riti alternativi

“E allora... coperta corta, se accresciamo i riti alternativi o le possibilità di accedere, certo ancora un maggior numero di carico viene a gravare sull'ufficio Gip. E questo è un aspetto che, diciamo, sottolineando me come presidente della sezione Gip, può essere un aspetto egoistico, ma c'è anche... Ciò verrebbe a esprimere un sostanziale tradimento dello spirito della riforma perché, torno a dirle, che questa riforma è nata come riforma volta ad affermare il principio che la prova si forma nella pienezza del contraddittorio tra le parti e nella pubblicità del dibattimento. Ed allora arretrare

ancora di più la soglia del processo significa abdicare sempre di più a quei principi che si sono formati nel codice del 1989” (Presidente sezione Gip, Firenze).

“Ma, io credo che funzionino [i riti alternativi], ahimè funzionano nel senso che personalmente sono abbastanza contrario al giudizio abbreviato anche se lo frequento quando l’interesse dell’imputato lo richiede, perché ritengo che non sia corretto consentire al cittadino di patteggiare su tutto, le garanzie sono a presidio del risultato di un processo giusto e quindi come tali andrebbero sempre osservate” (Avvocato difensore e di parte civile, Firenze).

L’eliminazione del grado di appello non può essere una soluzione praticabile

“Oppure, non sono certo favorevole all’esclusione del giudice di appello, come da più parti si auspica. Anzi, fare il giudice monocratico in primo grado e lasciare la competenza del giudice di appello, complessivamente, è molto meglio che non ridurre la possibilità del giudice di appello. Vedo meglio una riduzione dell’attività della cassazione che dovrebbe veramente limitarsi ad essere giudice di legittimità mentre invece, spesso fa il giudice di merito, il che comporta una regressione del processo e una duplicazione dei tempi del processo” (Componente sezione tribunale della Libertà, già Presidente sezione penale tribunale, Catania).

“Il mio giudizio è un giudizio che si ferma all’appello. Non credo che l’appello sia un lusso per pochi o da utilizzare o da abolire come magari qualcuno vorrebbe. Credo che davvero sia uno strumento di merito che può servire ad una rilettura di dati che in prima istanza non sono stati verificati così come avrebbero meritato. Non è infrequente che l’appello sovverta giudizi di primo grado che sembravano intangibili in quella prospettiva di prima istanza e che magari in secondo grado ha mostrato carenti sotto tanti profili” (Avvocato difensore e di parte civile, Catania).

Non dovrebbero essere allungati i termini della prescrizione

“No per carità, magari accorciamento [dei termini di prescrizione] perché ce ne sono alcuni che sono troppo lunghi... perché quindici anni di prescrizione in tempo di reato è un termine sproporzionato assolutamente” (Presidente sezione penale tribunale, Firenze).

“Non mi sembra che sia una soluzione, né credo che sia una soluzione incidere sul... sai, sul profilo sostanziale, su quello della prescrizione. Non mi sembra che sia una

buona soluzione, la prescrizione mi sembra che sia già sufficientemente lunga” (Avvocato difensore, Bologna).

No a depenalizzazioni e amnistie

“Depenalizzare è un pateracchio, è un rimedio come le amnistie, se ne sono fatte parecchie di depenalizzazioni e non hanno mai risolto il problema, innanzitutto perché... sì, perché ciò che si rivela... è un po' come il discorso del giudice di pace...” (Presidente sezione Gip, Firenze).

“Sicuramente. Questo (*la depenalizzazione di alcuni reati, N.d.A.*) inciderebbe. Sono scelte politiche. *In* questo caso si toglierebbe al penale e si mette al civile, si mette all'amministrativo, si mette... abbiamo visto con gli assegni a vuoto... le vicende prima si risolvevano in campo penale e ora si risolvono... cioè comportano un aumento dell'arretrato del civile...” (Componente sezione tribunale della Libertà, già Presidente sezione penale tribunale, Catania).

VII. Considerazioni conclusive

Rivisitare in sintesi il ventaglio degli “sguardi” offerti dai testimoni privilegiati sulla durata del processo penale non rappresenta un compito privo di difficoltà alla luce di materiali empirici così vasti, articolati e a volte anche controversi.

Il percorso d’analisi che abbiamo seguito si fonda sull’approccio sociologico che riconosce nel “diritto in azione” una prospettiva sostanziale per comprendere il funzionamento dei meccanismi normativi e dei comportamenti degli attori giuridici nella realtà quotidiana. In ottica costruzionista, abbiamo fatto riferimento non già a situazioni “oggettive”, ma alle opinioni e alle rappresentazioni degli operatori, mediate a loro volta dalle percezioni individuali, dalle appartenenze professionali, dalle esperienze vissute nel corso della carriera, oltre che dagli orientamenti culturali e politici. L’obiettivo principale è quindi il tentativo di evidenziare le possibili corrispondenze tra qualità delle opinioni degli intervistati e variabili indipendenti fondamentali incluse nel disegno della ricerca: primariamente, la posizione funzionale occupata dal testimone privilegiato nel sistema della giustizia penale; in secondo luogo, le caratteristiche della sede giudiziaria di riferimento e le differenze individuali attribuibili ai singoli.

Avvalersi delle testimonianze di operatori giuridici con ruoli chiave nel sistema e mettere a fuoco i meccanismi del diritto in azione presenta l’indiscutibile vantaggio di procurare informazioni di prima mano, che superano allo stesso tempo le risposte “facili” o scontate e il sapere di senso comune. Ripercorrendo i risultati di questo lavoro, molti stereotipi ne risultano confutati proprio perché le definizioni del problema oggetto di studio provenienti “dall’interno” del mondo della giustizia penale gettano luce sulle prassi messe in atto quotidianamente da questi attori. Lo “sguardo” dei testimoni privilegiati può così offrire un contributo non banale e probabilmente strategico ai giuristi che si propongono di riformare norme che oggi non si confanno più ai requisiti e alle esigenze per i quali erano state introdotte.

Tre ordini di macro-fattori delimitano altrettante linee interpretative utili per la comprensione della durata eccessiva del processo penale in Italia. Come abbiamo anticipato, la prima discriminante è il ruolo funzionale occupato nel sistema. Soprattutto le categorie dei magistrati e degli avvocati mostrano di condividere punti di vista per molti aspetti dissimili, se non addirittura opposti. Anche se ad una prima osservazione tutti i testimoni privilegiati lamentano gli effetti delle lunghe durate processuali, ad un esame più attento si nota che molti difensori si trovano in una situazione di apparente contraddizione. I termini in contrapposizione sono la penalizzazione vissuta nell'organizzazione del lavoro di studio in corrispondenza dei tempi lunghi generalmente imposti dal sistema (nella sostanza, l'affermata necessità di riprendere più volte lo stesso processo rinviato e di non poter assumere ulteriori incarichi) e, dall'altra parte, l'ammissione che procrastinare le scadenze di un processo rappresenta in definitiva il fine ultimo e l'obiettivo più importante da raggiungere. Tanto è vero che agli occhi di alcuni avvocati intervistati la giustizia penale in Italia non presenterebbe affatto durate "patologicamente" elevate.

A questo primo aspetto si collega un ulteriore fattore rilevante per l'interpretazione delle diverse posizioni, e cioè il significato attribuito dagli attori alla risorsa "tempo" nell'ambito del sistema della giustizia penale. E' fuor di dubbio che, a differenza di quanto avviene a volte in campo civilistico, questa variabile non assume qui una valenza più o meno neutrale rispetto ai ruoli contrapposti delle parti nella dialettica processuale. Difatti, una cronica lentezza strutturale non rappresenta solamente il pur spiacevole differimento della soluzione giudiziaria a controversie di tipo economico, familiare, lavorativo e così via. Al contrario, il valore riconosciuto allo scorrere del tempo in ambito penale riflette gli interessi divergenti in gioco nella contrapposizione sostanziale tra accusa e difesa, dove gli obiettivi dell'una e dell'altra, anche in termini di durata, sono estremamente polarizzati. Come esprimono molti brani delle interviste con i difensori, un tempo elevato può dimostrarsi la risorsa di gran lunga più efficace e desiderabile, fino ad diventare, in determinate circostanze, risolutiva. E l'ottenimento di un lungo iter processuale costituisce dichiaratamente la strategia più di frequente

impiegata dagli avvocati per perseguire l'obiettivo – ambito, ma anche possibile in questa realtà - della prescrizione.

Circa i potenziali rimedi all'eccessiva durata dei processi, molti intervistati concordano sugli effetti potenzialmente positivi conseguenti all'introduzione di forme di depenalizzazione per alcuni reati, secondo i principi del diritto penale minimo. E' indicativo che tale opinione risulta diffusa trasversalmente tra magistrati requirenti, magistrati giudicanti e avvocati difensori.

La collocazione geografica e la situazione contestuale (condizioni economiche, sociali e culturali, dimensioni del territorio, caratteristiche della criminalità locale e così via) di ciascun tribunale influiscono sulle posizioni dei testimoni privilegiati in virtù di culture giuridiche locali non sempre assimilabili. Per fare un esempio, l'applicazione del criterio di specializzazione dei magistrati nell'ambito delle procure può comportare diversi gradi di funzionalità nell'abbreviazione dei tempi dei procedimenti, a seconda della grandezza e dell'importanza del tribunale stesso. In contesti che si caratterizzano per dimensioni particolarmente limitate e per un carico penale contenuto questa modalità potrebbe rivelarsi non del tutto efficace, come ha affermato il Procuratore capo di una piccola sede giudiziaria del Centro-Nord.

Anche in relazione all'applicazione effettiva di criteri di priorità nella trattazione delle notizie di reato, si registra una non trascurabile variabilità a livello locale (o addirittura riferibile ai singoli magistrati) presso le diverse procure. Il ruolo giocato dalla cultura giuridica di riferimento determina l'importante conseguenza che tali criteri non si presentano né come omogenei né come univoci per le diverse sedi.

L'entità dell'applicazione dei riti speciali e la loro effettiva capacità di incidere come strumenti deflativi sulla durata dei processi fornisce un'ulteriore indicazione circa la presenza di differenti strategie organizzative e culturali, a seconda delle sedi giudiziarie considerate. In questa prospettiva, il caso del tribunale di Torino si dimostra particolarmente sintomatico di una realtà dove magistrati e classe forense hanno concordemente elaborato modalità relazionali e operative in grado

di far funzionare “bene” questi strumenti. Lo stesso non può dirsi per altre sedi giudiziarie.

La collaborazione e i buoni rapporti personali tra i diversi attori del processo costituiscono, in generale, un’ottima modalità strategica elaborata individualmente o collettivamente per far fronte ad una situazione quotidiana della giustizia penale riconosciuta quasi unanimemente come precaria e difficile. Paradigmatico è l’esempio di molti cancellieri intervistati che hanno sostenuto la validità dell’introduzione del principio della collaborazione continuativa tra le figure del magistrato e dell’assistente amministrativo nel corso delle diverse udienze di un processo come accorgimento indispensabile per evitare inutili allungamenti, errori o mancanze di tipo tecnico-organizzativo.

Infine, soprattutto nella sede giudiziaria di Catania ma non solo in questa, l’esistenza di buoni rapporti di consuetudine e di conoscenza personale tra magistrati e avvocati come categorie professionali, o tra singoli magistrati e avvocati, diventa in alcune circostanze il primo requisito per una gestione efficiente ed efficace del processo. Questa potrebbe dimostrarsi un’evidenza tipicamente riconducibile a particolari contesti sociali e culturali⁴³, anche se alla luce di questi dati non è possibile trarre conclusioni di tipo generale.

⁴³ Facciamo riferimento al Mezzogiorno.

Riferimenti bibliografici

Aimonetto, Maria Gabriella

1997 *La “durata ragionevole” del processo penale*, Torino, Giappichelli.

Blumstein, Albert; Cohen, Jacqueline e Nagin, Daniel (a cura di)

1978 *Deterrence and Incapacitation: Estimating the Effects of Criminal Sanctions on Crime Rates*, Washington, National Academy Press.

Borraccetti, Vittorio

2005 *Le riflessioni degli operatori*, in Roberto E. Kostoris (a cura di), *La ragionevole durata del processo. Garanzie ed efficienza del processo penale*, Torino, Giappichelli, pp. 146 sgg

Chiavario, Mario

1998 *Notarelle a prima lettura sul progetto della Commissione bicamerale in tema di azione penale*, “Legislazione penale”, pp. 131 sgg.

Church, Thomas

1982a *The “Old and the New” Conventional Wisdom of Court Delay*, “The Justice System Journal”, 7, 3, pp. 395 sgg.

1982b *Examining Local Legal Culture. Practitioners Attitudes in Four Criminal Courts*, Washington, U.S. Department of Justice.

Church, Thomas *et al.*

1978a *Justice Delayed: the Pace of Litigation in Urban Trial Courts*, Williamsburg, National Centre for State Courts.

1978b *Pretrial Delay. A Review and Bibliography*, Williamsburg, National Centre for State Courts.

Di Federico, Giuseppe

1991 *Obbligatorietà dell'azione penale, coordinamento delle attività del pubblico ministero e loro rispondenza alle aspettative della comunità*, in

Alfredo Gaito (a cura di), *Accusa penale e ruolo del pubblico ministero*, Napoli, Jovene, pp. 169 sgg.

Eisenstein, James e Jacob, Herbert
1977 *Felony Justice: An Organizational Analysis of Criminal Courts*, Boston/Toronto, Little Brown.

Fabri, Marco
1997 *Discrezionalità e modalità di azione del pubblico ministero nel procedimento penale*, "Polis", 2, XI, pp. 171 sgg.

Fanchiotti, Vittorio
2005 The right to a speedy trial *nell'esperienza nordamericana*, in Roberto E. Kostoris (a cura di), *La ragionevole durata del processo. Garanzie ed efficienza del processo penale*, Torino, Giappichelli, pp. 13 sgg

Feeley, Malcom
1979 *The Process is the Punishment: Handling Cases in the Lower Criminal Courts*, New York, Russell Sage.
1983 *Court Reform on Trial. Why Simple Solutions Fail*, New York, Basic Books.

Feltes, Thomas
1984 *Polizeiliches Alltagshandeln. Eine Analyse von Funkstreifeneinsätzen und Alarmierungen der Polizei durch die Bevölkerung*, "Bürgerrechte und Polizei" (CILIP), 19, 3, pp. 11 sgg.
1992 *Causes for Delays in the Criminal Justice System*, in *Delays in the Criminal Justice System. Causes and Solutions*, Council of Europe, Criminological Research, vol. XXVIII, Strasburgo, pp. 47 sgg.

Ferrari, Vincenzo
1997 *Lineamenti di sociologia del diritto*, Roma-Bari, Editori Laterza.

Friedman, Lawrence M.

1975 *The Legal System. A Social Science Perspective*, New York, Russel Sage Foundation, trad. it. *Il sistema giuridico nella prospettiva delle scienze sociali*, Bologna, Il Mulino, 1978.

Frigo, Giuseppe

2005 *Le riflessioni degli operatori*, in Roberto E. Kostoris (a cura di), *La ragionevole durata del processo. Garanzie ed efficienza del processo penale*, Torino, Giappichelli, pp. 139 sgg.

Garner, Joel H.

1986 *E Pluribus Unum? Research on Processing Time in Criminal Cases*, paper presentato all'Annual Meeting on the American Society of Criminology, Atlanta.

Hausner, Jack e Seidel, Michael

1979 *An Analysis of Case Processing Time in the District of Columbia Superior Court*, Institute of Law and Social Research, Washington, D.C.

Illuminati, Giulio

2005 *Come adattare la "domanda" all'"offerta" di giustizia*, in Roberto E. Kostoris (a cura di), *La ragionevole durata del processo. Garanzie ed efficienza del processo penale*, Torino, Giappichelli, pp. 87 sgg.

Kostoris, Roberto E.

2005 (a cura di) *La ragionevole durata del processo. Garanzie ed efficienza del processo penale*, Torino, Giappichelli

Luna, Erik

2000 *Principled Enforcement of Penal Laws*, "Buff. Criminal Law Review", 4, pp. 515 sgg.

Luskin, Mary L.

1978 *Building a Theory of Case Processing Time*, "Judicature", LXII, pp. 114 sgg.

Luskin, Mary L. e Luskin, Robert C.

1983 *Case Processing Time in Three District Courts*, paper presentato all' Annual Meeting of the Law and Society Association, Denver, Col.

Maddalena, Marcello

2005 *Le riflessioni degli operatori*, in Roberto E. Kostoris (a cura di), *La ragionevole durata del processo. Garanzie ed efficienza del processo penale*, Torino, Giappichelli, pp. 129 sgg.

Nelken, David

2004 *Using the Concept of Legal Culture*, "Australian Journal of Legal Philosophy", 29, pp. 1 sgg.

2005 *La durata del processo penale in prospettiva empirica: riforme giuridiche e contesti sociali*, in Roberto E. Kostoris (a cura di), *La ragionevole durata del processo. Garanzie ed efficienza del processo penale*, Torino, Giappichelli, pp. 25 sgg.

Nelken, David e Zanier, Maria Letizia

2006 *Tra norme e prassi: durata del processo penale e strategie degli operatori del diritto*, "Sociologia del diritto", 1, in corso di pubblicazione.

Nimmer, Raymond

1976 *A Slightly Moveable Object: A Case Study in Judicial Reform in the Criminal Justice Process: The Omnibus Hearing*, "Denver Law Journal", 48, pp. 206 sgg.

Richman, Daniel C.

1997 *Old Chief v. United States: Stipulating Away Prosecutorial Accountability?*, "Va. Law Review", 83, pp. 939 sgg.

Sapignoli, Michele

1999 *Il processo penale nella percezioni di magistrati e avvocati*, Padova, Cedam.

Saris, Patti B.

1997 *Below the Radar Screens: Have the Sentencing Guidelines Eliminated Disparity? One Judge's Perspective*, "Suffolk University Law Review", 30, pp. 1027 sgg.

Taft, William H.

1908 *The Delay of the Law*, "Yale Law Journal", XVIII, pp. 28 sgg.

Treves, Renato

1987 *Sociologia del diritto. Origini, ricerche, problemi*, Torino, Einaudi.

Vicoli, Daniele

2003 *Scelte del pubblico ministero nella trattazione delle notizie di reato e art. 112 Cost.: un tentativo di razionalizzazione*, "Rivista italiana di diritto e procedura penale", 46, 1-2, pp. 251 sgg.

Zacharias, Fred C. e Green, Bruce A.

2004 *Prosecutorial Neutrality*, Public Law and Legal Theory Research Paper Series, 25, University of San Diego School of Law.

Zagrebel'sky, Vladimiro

1984 *Indipendenza del pubblico ministero e obbligatorietà dell'azione penale*, in Giovanni Conso (a cura di), *Pubblico ministero e accusa penale. Prospettive di riforma*, Bologna, Zanichelli, pp. 3 sgg.

1991 *Criteri di priorità nella conduzione delle indagini preliminari in ordine a notizie di reato*, "La difesa penale", 30, IX, pp. 109 sgg.

Zanier, Maria Letizia

2005 *Illustrazione della metodologia e dei risultati di una ricerca sociologica sulla durata del processo penale*, in Roberto E. Kostoris (a cura di), *La ragionevole durata del processo. Garanzie ed efficienza del processo penale*, Torino, Giappichelli, pp. 159 sgg.

